

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI SIENA

Anno XXI - N. 125

Siena, settembre – ottobre 2016

Pubblicato il 30 novembre 2016

BOLLETTINO UFFICIALE

Periodico bimestrale di atti normativi, circolari ed altre comunicazioni dell'Università



PARTE I

Modifiche di Statuto, Regolamenti, disposizioni di carattere generale

Sommario

Regolamenti di Ateneo

- Regolamento Generale di Ateneo: emanazione (D.R. n. 1201/2016 - Div.Atti.Norm.Aff.Ist.)..... Pag. 5
- Regolamento Didattico di Ateneo (Parte Generale Artt 1-41): modifiche
(D.R. n. 1332/2016 - Div.Atti.Norm.Aff.Ist.)..... “ 15

Regolamenti Didattici dei Corsi di Studio

- Regolamento didattico del Corso di Laurea Magistrale in Ecotossicologia e sostenibilità ambientale
(Classe LM- 75): modifiche Art. 7 (D.R. n. 1472/2016 - Div.Atti.Norm.Aff.Ist.)..... “ 31
- Regolamento didattico del Corso di Laurea Magistrale in Storia dell'arte (Classe LM- 89): modifiche
Artt. 17 e 22 (D.R. n. 1473/2016 - Div.Atti.Norm.Aff.Ist.)..... “ 34
- Regolamento didattico del Corso di Laurea Magistrale in Archeologia(Classe LM-2): modifiche
(D.R. n. 1474/2016 - Div.Atti.Norm.Aff.Ist.)..... “ 36

Altri Regolamenti

- Regolamento per il riconoscimento della figura di docente senior dell'Università degli Studi di Siena:
sospensione efficacia (D.R. n. 1200/2016 - Div.Atti.Norm.Aff.Ist.)..... “ 90
- Regolamento per il riconoscimento della figura di docente senior dell'Università degli Studi di Siena:
revoca sospensione efficacia e modifiche (D.R. n. 1281/2016 – Div.Atti.Norm.Aff.Ist.)..... “ 90

Divisione Atti normativi
e affari istituzionali

D.R. Rep. n. 1201/2016
Prot. n. 32413 – I/3 del 05.09.2016

Emanazione Regolamento Generale di Ateneo

IL RETTORE

- a) Vista la Legge 9 maggio 1989, n. 168, di istituzione del Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica, e s.m. e i. e, in particolare, l'articolo 6;
- b) Vista la Legge 30 dicembre 2010, n. 240 recante "Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario" e successive modificazioni e integrazioni;
- c) Visto lo Statuto dell'Università degli Studi di Siena emanato con D.R. n. 164/2012 del 7 febbraio 2012 e modificato con D.R. n. 93/2015 del 28 gennaio 2015, pubblicato in G.U. n. 37 del 14 febbraio 2015 e, in particolare, l'art. 4, comma 3, lettera a);
- d) Viste le "Linee guida sulla composizione dei Consigli di Dipartimento in relazione a specifici argomenti oggetto di delibera" emanate con D.R. n. 796 del 4 giugno 2013 e modificate con D.R. n. 209 del 10 febbraio 2015, nelle more della definizione del Regolamento generale di Ateneo e in vista del loro recepimento nel medesimo.
- e) Vista la Delibera n. 193/2016 con la quale il Senato Accademico, nella seduta dell'8 giugno 2016, approvava il Regolamento generale di Ateneo, ai sensi dell'art. 4, comma 3, lettera a) dello Statuto;
- f) Informato il Consiglio di Amministrazione nella seduta del 24 giugno 2016;
- g) Vista la nota prot. n. 24275 - I/3 con la quale il sopracitato Regolamento generale di Ateneo veniva trasmesso al MIUR per il controllo di legittimità e di merito di cui all'art. 6, comma 9, della Legge n. 168/1989;
- h) Vista la nota n. 10709 del 26 agosto 2016 con la quale il MIUR comunicava di non avere osservazioni da formulare sul Regolamento generale dell'Università degli Studi di Siena;
- i) Ravvisata la necessità e l'urgenza di recepire nella normativa di Ateneo il Regolamento generale di Ateneo nei termini considerati;

DECRETA

1. Presso l'Università degli Studi di Siena è emanato il *Regolamento generale di Ateneo* nel testo di cui all'Allegato 1, facente parte integrante del presente decreto.

2. Il *Regolamento generale di Ateneo* di cui al comma 1 entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione del presente provvedimento nell'Albo *on line* di Ateneo. Dal medesimo giorno sono abrogate le "Linee guida sulla composizione dei Consigli di Dipartimento in relazione a specifici argomenti oggetto di delibera" emanate con D.R. n. 796 del 4 giugno 2013 e modificate con D.R. n. 209 del 10 febbraio 2015.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nell'Albo *on-line* e nel Bollettino Ufficiale di Ateneo.

Siena, 5 settembre 2016
Il Rettore

Allegato 1 : REGOLAMENTO GENERALE DI ATENEO

REGOLAMENTO GENERALE DI ATENEO

TITOLO I - ORGANIZZAZIONE

CAPO I - Principi generali

- Art. 1 - Oggetto
Art. 2 - Autonomia
Art. 3 - Attività di indirizzo, gestione e controllo
Art. 4 - Organi collegiali: validità di adunanze e deliberazioni

CAPO II - Organi di controllo

- Art. 5 - Consiglio studentesco: modalità di costituzione di Commissioni istruttorie e di consultazione di associazioni studentesche
Art. 6 - Difensore civico degli studenti: funzioni e ipotesi di incompatibilità, decadenza e revoca
Art. 7 - Modalità di nomina dei componenti il Comitato Unico di Garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni
Art. 8 - Modalità di designazione dei componenti l'Osservatorio di genere

TITOLO II - RICERCA E DIDATTICA

CAPO I - Principi generali

- Art. 9 - Attività di didattica e di ricerca
Art. 10 - Strutture didattiche e scientifiche
Art. 11 - Strutture di raccordo

CAPO II - Dipartimenti

- Art. 12 - Consiglio di Dipartimento: deliberazioni e relativa composizione
Art. 13 - Validità delle sedute e delle delibere

CAPO III - Didattica

- Art. 14 - Corsi e Titoli di studio
Art. 15 - Personale docente
Art. 16 - Carico didattico
Art. 17 - Violazione di doveri di servizio a carico di

docenti: tempi e modalità del procedimento disciplinare

CAPO IV - Ricerca

Art. 18 - Strutture di ricerca

CAPO V - Terza missione

Art. 19 - Terza missione

Art. 20 - Valorizzazione della Ricerca

Art. 21 - Promozione sociale, educativa e culturale

TITOLO III - AMMINISTRAZIONE E GESTIONE

CAPO I - Principi generali

Art. 22 - Organizzazione Amministrativa

Art. 23 - Principi e criteri generali di organizzazione delle strutture tecnico-amministrative e di gestione del personale

Art. 24 - Gestione

CAPO II - Strutture di servizio

Art. 25 - Centri di Servizio d'Ateneo

Art. 26 - Dipartimenti Amministrativi

Art. 27 - Sistema Bibliotecario d'Ateneo

Art. 28 - Sistema Museale di Ateneo

CAPO III - Patrimonio

Art. 29 - Uso degli spazi

Art. 30 - Commissione edilizia

Art. 31 - Logo di Ateneo e patrocinio

TITOLO IV - NORME FINALI

CAPO I - Disposizioni finali

Art. 32 - Entrata in vigore

Art. 33 - Modifiche

APPENDICE - Normativa di Ateneo

REGOLAMENTO GENERALE DI ATENEO

TITOLO I - ORGANIZZAZIONE

CAPO I - Principi generali

Art. 1

Oggetto

1. Il presente Regolamento, ai sensi dell'art. 4, comma 3, lettera a) dello Statuto, disciplina l'organizzazione e il funzionamento dell'Università degli Studi di Siena e reca le disposizioni di attuazione dello Statuto medesimo.

Art. 2

Autonomia

1. L'Università degli Studi di Siena è ente pubblico dotato di personalità giuridica e, in attuazione dell'articolo 33 della Costituzione e della Legge n.

168/1989 e successive modifiche e integrazioni, gode di autonomia normativa, didattica, scientifica, organizzativa, finanziaria e contabile.

2. Nel rispetto dei limiti fissati dalla legge, l'autonomia normativa dell'Ateneo si esplica, per la disciplina di particolari materie, nell'adozione di norme regolamentari e atti normativi specifici.

3. I Regolamenti adottati dall'Università di Siena e richiamati in Appendice sono emanati nel rispetto delle norme statutarie con provvedimento del Rettore, pubblicati nell'Albo on line e nel Bollettino Ufficiale di Ateneo, nonché resi disponibili nel sito web istituzionale.

Art. 3

Attività di indirizzo, gestione e controllo

1. L'Università degli Studi di Siena impronta la propria organizzazione e attività al rispetto della distinzione tra le attività di indirizzo, di gestione e di controllo e valutazione, a garanzia del corretto andamento dell'azione amministrativa, oltre che nel rispetto di singole prerogative e responsabilità.

2. Gli Organi di governo, preposti alle funzioni di indirizzo e di definizione delle scelte strategiche e di macro organizzazione dell'Ateneo attribuite dalle norme dello Statuto, sono:

- a. il Rettore;
 - b. il Senato accademico;
 - c. il Consiglio di amministrazione.
3. Sono Organi ausiliari, con funzioni di supporto alle competenze degli organi di governo:
- a. il Pro Rettore Vicario e i Delegati del Rettore;
 - b. la Commissione Relazioni internazionali;
 - c. la Commissione Etica;
 - d. il Consiglio studentesco;
 - e. la Conferenza territoriale e dei sostenitori.

4. Sono Organi di valutazione e controllo:

- a. il Nucleo di valutazione d'Ateneo;
 - b. il Collegio dei Revisori dei conti;
 - c. il Difensore civico degli studenti;
 - d. il Collegio di Disciplina;
 - e. il Comitato Unico di Garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni.
5. Alla funzione di gestione e di organizzazione delle articolazioni amministrative è preposto il Direttore generale, coadiuvato dai dirigenti e dagli altri responsabili delle strutture dell'Ateneo.

6. Il Consiglio di amministrazione, quale organo di indirizzo politico dell'Ateneo, individua il responsabile della prevenzione della corruzione e il responsabile per la trasparenza, di norma, fra dirigenti di ruolo di prima fascia non assegnati ad uffici che svolgano attività di gestione o di amministrazione attiva.

7. Gli organi dei Centri autonomi di gestione, ferme restando le specifiche competenze statutariamente fissate, svolgono funzioni di organizzazione, gestione e coordinamento delle

attività didattiche e di ricerca dell'Ateneo.

Art. 4

Organi collegiali: validità di adunanze e deliberazioni

1. Le sedute del Senato accademico e del Consiglio di amministrazione sono valide se partecipano almeno la metà più uno dei componenti (maggioranza assoluta - *quorum strutturale*), per tutta la durata della seduta. Per entrambi gli organi, per calcolare il quorum strutturale, si dovrà tenere conto del numero totale dei componenti, senza dedurre dal computo gli assenti, anche se giustificati da impegni istituzionali improrogabili.

2. In caso di impedimento alla partecipazione in presenza di un componente l'organo, su motivata istanza fatta pervenire almeno tre giorni prima dell'adunanza, il Presidente dell'organo collegiale può consentirne la partecipazione a distanza, con modalità in tele o videoconferenza, purché il componente l'organo impossibilitato a presenziare sia identificabile e in grado di intervenire in tempo reale per: la visione degli atti della seduta, l'intervento nella discussione, lo scambio di documenti, la votazione, l'approvazione del verbale.

3. I componenti del Senato accademico e del Consiglio di amministrazione che non partecipano, senza giustificato motivo, a tre sedute consecutive, decadono dalla carica, con provvedimento del Rettore, previa apposita verifica a cura dei competenti uffici.

4. Per la validità delle sedute degli organi collegiali diversi da quelli di cui al comma 1 e fatta salva la disciplina prevista all'art. 12 per i Consigli di dipartimento è richiesta la presenza, per tutta la durata della seduta, della metà più uno dei componenti.

5. Le deliberazioni degli organi collegiali, ove non diversamente previsto, sono validamente adottate con almeno la metà più uno dei voti favorevoli (*quorum funzionale*); in caso di parità, prevale il voto del Presidente.

CAPO II - Organi di controllo

Art. 5

Consiglio studentesco: modalità di costituzione di Commissioni istruttorie e di consultazione di associazioni studentesche

1. Sulle materie statutariamente definite, in ordine alle quali è chiamato a fornire pareri al Senato accademico e al Consiglio di amministrazione, il Consiglio studentesco - secondo quanto stabilito nel proprio Regolamento e su richiesta di un terzo dei componenti - può costituire apposite Commissioni istruttorie, nonché consultare le associazioni studentesche accreditate presso

l'Università di Siena nei termini di cui all'apposito regolamento.

Art. 6

Difensore civico degli studenti: funzioni e ipotesi di incompatibilità, decadenza e revoca

1. Il Difensore civico degli studenti esercita funzioni di proposta, segnalazione e controllo, in ordine a fatti, atti o provvedimenti che possano incidere negativamente sul normale svolgimento delle attività didattiche e sui connessi servizi rivolti al corpo studentesco, a garanzia della loro imparzialità, trasparenza e correttezza.

2. Il Difensore civico degli studenti viene nominato secondo la procedura definita nello Statuto e nel Regolamento elettorale e opera nel rispetto del Regolamento specifico e della normativa di Ateneo.

3. Non possono candidarsi alla nomina di Difensore civico degli studenti:

a. coloro che negli ultimi tre anni abbiano ricoperto presso l'Università di Siena la carica di membro del Consiglio di amministrazione o del Senato accademico, del Nucleo di Valutazione di Ateneo, del Collegio dei Revisori dei conti;

b. coloro che ricoprono cariche politiche a qualsiasi livello;

c. coloro che abbiano con l'Università di Siena rapporti di lavoro, contratti in corso, liti pendenti o che si trovino in situazioni che possano comportare il sorgere di un conflitto di interessi con l'Ateneo e, comunque, tali da limitare la libertà di azione e l'indipendenza nei giudizi.

4. Il Difensore civico decade nel caso in cui venga a trovarsi in una delle situazioni riportate nelle lettere a), b) e c) del comma 3 del presente articolo. Il Difensore civico decade, altresì, in caso di condanna passata in giudicato per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale. In tali circostanze, il Rettore procede tempestivamente alla nomina del nuovo Difensore civico degli studenti secondo la procedura riportata nel Regolamento elettorale.

5. Nel caso in cui il Difensore civico degli studenti violi il segreto d'ufficio e l'obbligo di riservatezza o nel caso in cui siano stati accertati gravi negligenze e violazioni dei suoi doveri, il Rettore, previa contestazione degli addebiti, procede alla sua revoca con provvedimento motivato.

Art. 7

Modalità di nomina dei componenti il Comitato Unico di Garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni

1. Ai sensi dell'art. 57 del D. Lgs. n. 165/2001 e successive modifiche e integrazioni, presso l'Università degli Studi di Siena è costituito il Comitato Unico di Garanzia per le pari opportunità,

la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni (di seguito Comitato), con compiti propositivi, consultivi e di verifica.

2. Il Comitato assicura parità e pari opportunità di genere e rafforza la tutela dei lavoratori e delle lavoratrici, attuando misure di prevenzione contro qualunque forma di violenza fisica o morale, diretta e indiretta, relativa al genere, all'età, all'orientamento sessuale, alla razza, all'origine etnica, alla disabilità, alla religione, alla politica e alla lingua.

3. Il Comitato ha composizione paritetica ed è formato, nel rispetto della rappresentanza paritaria di genere, da componenti designati da ciascuna delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello di Ateneo e da un pari numero di rappresentanti dell'Amministrazione nonché da altrettanti componenti supplenti, a seguito di selezione di quanti hanno presentato apposita candidatura, nei termini di cui al Regolamento elettorale.

4. Il Presidente e i componenti del Comitato sono nominati dal Direttore generale nei termini di cui al Regolamento elettorale.

5. Il Comitato dura in carica quattro anni e gli incarichi possono essere rinnovati una sola volta.

6. Le specifiche modalità di funzionamento del Comitato sono riportate nell'apposito Regolamento.

Art. 8

Modalità di designazione dei componenti l'Osservatorio di genere

1. In stretta collaborazione con il Comitato di cui all'art. 7, opera un Osservatorio di genere costituito con provvedimento del Direttore generale e composto da:

- a. la componente femminile del Comitato;
- b. tre esterne al Comitato designate dallo stesso;
- c. una studentessa, designata dal Consiglio studentesco.

2. L'Osservatorio collabora con il Comitato in merito alle politiche di genere dell'Ateneo, con funzioni conoscitive e propositive.

3. Il mandato delle componenti l'Osservatorio di cui al comma 1, lettere a. e b. dura quattro anni. Il mandato della studentessa di cui al comma 1, lettera c., cessa con il venir meno dello status di studente dell'Università di Siena.

TITOLO II - RICERCA E DIDATTICA

CAPO I - Principi generali

Art. 9

Attività di Didattica e di Ricerca

1. La didattica e la ricerca, compiti primari dell'Ateneo, costituiscono attività inscindibili ai fini del perseguimento di un sapere critico aperto al dialogo e all'interazione tra le diverse culture.

L'Università di Siena tutela e innova il proprio patrimonio culturale garantendo l'elaborazione, l'innovazione, il trasferimento e la valorizzazione delle conoscenze a vantaggio dei singoli e della società tutta.

2. L'Ateneo, soggetto autonomo ed unitario, riconoscendo la pluralità delle culture che concorrono a costituire la sua identità, considera come una ricchezza comune da valorizzare i diversi ambiti disciplinari in cui si articolano le attività di ricerca e di didattica.

3. L'Università di Siena riconosce l'autonomia della ricerca di base e applicata e, garantendo a singoli e a gruppi di lavoro la libera scelta dell'oggetto e del metodo di indagine, fa propri i principi dell'accesso pieno e aperto alla letteratura scientifica; essa promuove inoltre la libera diffusione in rete e nei circuiti della comunità scientifica internazionale, dei risultati delle ricerche effettuate.

4. L'Ateneo garantisce al docente la libertà nei contenuti e nei metodi di insegnamento, nel rispetto degli obiettivi di apprendimento definiti dagli ordinamenti didattici dei vari Corsi di studio e in accordo con la programmazione didattica approvata dai competenti organi accademici.

5. Oltre alla valutazione etico-scientifica della sperimentazione animale, attuata nel rispetto della normativa a tutela del benessere animale, l'Università di Siena promuove la valutazione bioetica della ricerca sperimentale, con particolare riguardo alla sperimentazione clinica riferita ai problemi biomedici connessi con la vita e la salute dell'uomo.

6. L'Ateneo, in conformità ai principi della Carta Europea dei Ricercatori, garantisce ai singoli docenti, nel rispetto della programmazione elaborata dalle strutture di afferenza, l'accesso ai finanziamenti, l'utilizzo delle dotazioni e di quanto necessario per lo svolgimento dell'attività di ricerca in rapporto ai settori disciplinari di riferimento.

7. L'Ateneo riconosce la propria appartenenza allo Spazio Europeo dell'istruzione superiore e ne fa propri i principi e gli strumenti. Recepisce inoltre, nelle proprie iniziative di formazione, gli indirizzi delle Organizzazioni internazionali in campo educativo.

8. L'Università di Siena favorisce l'internazionalizzazione dei propri programmi di ricerca e di formazione attraverso contatti e accordi con qualificate istituzioni accademiche europee ed extra-europee, nonché la costituzione e la partecipazione a reti e consorzi internazionali, lo scambio di conoscenze scientifiche e di esperienze formative, la definizione di curricula formativi in lingue diverse dall'italiano, la promozione di titoli doppi, multipli o congiunti. Promuove la mobilità di tutte le sue componenti e l'accoglienza di studenti, ricercatori e professori

provenienti da altri Paesi, garantendo il riconoscimento delle esperienze internazionali, nei termini di cui alla normativa di Ateneo.

9. L'Ateneo adotta la valutazione come processo sistematico per la misurazione del valore e della qualità delle attività di ricerca e di formazione; a tal fine, promuove procedure di autovalutazione e di valutazione esterna delle strutture e delle attività, collegando ai risultati della valutazione la politica di distribuzione delle risorse.

10. L'Università di Siena è garante della ricerca, della didattica e delle attività assistenziali, quali funzioni istituzionali inscindibili proprie dell'area medica. A tal fine, instaura e mantiene con la Regione Toscana rapporti in materia di attività poste in essere per conto del servizio sanitario nazionale.

Art. 10

Strutture didattiche e scientifiche

1. I Dipartimenti, le Scuole, i Centri di ricerca e i Laboratori congiunti con soggetti esterni, costituiscono le strutture didattiche e scientifiche dell'Università di Siena; ferme restando le competenze statutariamente fissate per i rispettivi organi, essi svolgono funzioni di organizzazione, gestione e coordinamento delle attività didattiche e di ricerca, in base alle specifiche competenze e nel rispetto dell'autonomia di ricerca e di insegnamento del singolo docente.

Art. 11

Strutture di raccordo

1. Presso l'Università di Siena è prevista la possibilità, fra due o più dipartimenti e nei termini di cui al Regolamento delle strutture scientifiche e didattiche, di costituire strutture di raccordo con funzioni di razionalizzazione e coordinamento delle attività didattiche, di proposta in ordine all'attivazione o soppressione di corsi di studio, nonché di gestione dei servizi comuni; tali strutture, presso l'Ateneo, sono indicate come Scuole.

2. Qualora, nei Dipartimenti interessati alla costituzione di una Scuola, all'attività didattica e di ricerca sia affiancata l'attività assistenziale, nel rispetto dello Statuto, della normativa vigente e di quanto concertato con la Regione Toscana, la Scuola garantisce ai docenti di materie cliniche l'inscindibilità delle funzioni assistenziali da quelle didattiche e scientifiche.

CAPO II - Dipartimenti

Art. 12

Consiglio di Dipartimento: deliberazioni e relativa composizione

1. Il Consiglio, organo deliberativo del Dipartimento, oltre che di indirizzo,

programmazione, valutazione e controllo di tutte le attività di competenza dello stesso, svolge, in particolare, le seguenti funzioni:

a) definisce la programmazione didattica annuale, l'organizzazione dell'attività didattica prestata dai docenti nei corsi di studio attivati (rapportandosi anche ai Comitati per la didattica e alla commissione paritetica, ove costituita), l'impiego dei fondi assegnati dal Consiglio di Amministrazione appositamente per la didattica e assicura, inoltre, la copertura degli insegnamenti attivati, deliberando con la partecipazione di tutte le componenti presenti nell'organo;

b) attribuisce i compiti didattici ai docenti afferenti al Dipartimento, deliberando con la partecipazione dei soli docenti;

c) definisce i piani di studio, avvalendosi dei Comitati per la didattica, deliberando con la partecipazione di tutte le componenti;

d) esprime il parere sulle richieste di afferenza dei docenti, deliberando con la partecipazione dei soli docenti. In particolare: i soli professori ordinari, nel caso di afferenze relative a professori della stessa categoria; i professori ordinari e associati, nel caso di afferenze di associati; i professori ordinari, associati e i ricercatori, nel caso di afferenze relative a ricercatori;

e) propone l'istituzione, l'attivazione, la modifica, la disattivazione e soppressione dei corsi di studio, deliberando con la partecipazione di tutte le componenti;

f) collabora con gli organi di governo di Ateneo e gli organi di programmazione nazionali regionali e locali per l'elaborazione e l'attuazione di programmi di insegnamento non finalizzati al conseguimento di titoli di studio previsti dalla legge, ma rispondenti a precise esigenze di qualificazione e riqualificazione professionali, nonché di formazione di nuovi profili professionali di alta specializzazione e di educazione permanente, deliberando con la partecipazione di tutte le componenti;

g) formula le proposte sulla programmazione triennale d'Ateneo, sulla programmazione finanziaria annuale e triennale, nonché sulla programmazione del fabbisogno di personale, deliberando con la partecipazione di tutte le componenti;

h) formula le proposte di assegnazione di posti a tempo indeterminato e determinato per docenti, deliberando con la partecipazione dei soli docenti. In particolare: i soli professori ordinari, nel caso di assegnazione relative a professori della stessa categoria; i professori ordinari e associati, nel caso di assegnazione di associati; i professori ordinari, associati e ricercatori, nel caso di assegnazione di ricercatori;

i) formula le proposte di chiamata dei professori e dei ricercatori a tempo determinato,

deliberando con la partecipazione dei soli docenti. In particolare: i soli professori ordinari, nel caso di chiamate relative a professori della stessa categoria; i professori ordinari e associati nel caso di chiamate di associati e di ricercatori a tempo determinato;

j) formula le proposte di nomina dei ricercatori a tempo indeterminato, deliberando con la partecipazione dei professori ordinari e associati;

k) formula le proposte in merito al reclutamento dei ricercatori a tempo determinato e altro personale di supporto ai progetti di ricerca, deliberando con la partecipazione dei soli docenti;

l) formula le proposte per il conferimento di assegni per lo svolgimento di attività di ricerca, deliberando con la partecipazione dei soli docenti;

m) delibera sulle richieste di congedo o aspettativa per motivi di studio o di ricerca, deliberando con la partecipazione dei soli docenti;

n) si pronuncia sulle istanze dei docenti volte ad ottenere l'esenzione parziale o totale dall'attività didattica, per motivi di studio e/o di ricerca, nei limiti stabiliti dalla legge, nonché sull'assunzione di compiti didattici presso altri atenei secondo la normativa vigente, deliberando con la partecipazione dei soli docenti. In particolare: i soli professori ordinari, nel caso di istanze di professori della stessa categoria; i professori ordinari e associati, nel caso di istanze di associati; i professori ordinari, associati e ricercatori, nel caso di istanze di ricercatori;

o) propone l'attivazione di contratti per attività di insegnamento (al fine di avvalersi della collaborazione di esperti di alta qualificazione in possesso di un significativo curriculum scientifico o professionale), nonché di contratti per far fronte a specifiche esigenze didattiche, anche integrative, con soggetti dotati di adeguati requisiti scientifici e professionali, deliberando con la partecipazione dei soli docenti;

p) propone l'attivazione di contratti a docenti, studiosi e professionisti stranieri di chiara fama e formula le proposte di affidamento di incarichi annuali rinnovabili a studiosi stranieri in possesso di qualificata e comprovata professionalità, deliberando con la partecipazione dei soli docenti;

q) approva i contratti e le convenzioni inerenti l'attività di ricerca e di servizio anche in conto terzi, nonché i contributi di ricerca proposti al Dipartimento in conformità con le disposizioni in materia negoziale di cui al Regolamento di ateneo per l'Amministrazione, la finanza e la contabilità, alla normativa specifica di riferimento e in conformità agli indirizzi stabiliti dal Consiglio di amministrazione e dal Senato accademico, deliberando con la partecipazione di tutte le componenti;

r) approva la relazione annuale sulle attività di ricerca e didattiche svolte dal Dipartimento,

deliberando con la partecipazione di tutte le componenti;

s) approva la relazione annuale/triennale sulle attività di didattica/ricerca svolta dal singolo docente, deliberando con la partecipazione dei soli docenti. In particolare: i soli professori ordinari, nel caso di attività di professori della stessa categoria; i professori ordinari e associati, nel caso di attività di associati; i professori ordinari, associati e ricercatori, nel caso di attività di ricercatori;

t) approva il budget annuale e pluriennale del Dipartimento e le relative variazioni, deliberando con la partecipazione di tutte le componenti; analogamente per le decisioni inerenti all'iter previsto per la stipula di contratti passivi di competenza del Dipartimento;

u) definisce gli obiettivi generali per l'utilizzazione coordinata del personale, nonché dei mezzi e delle attrezzature in uso al Dipartimento, deliberando con la partecipazione di tutte le componenti;

v) propone la costituzione delle Strutture di raccordo, deliberando con la partecipazione di tutte le componenti;

w) delibera sulla proposta di regolamento interno del Dipartimento e sulle relative modifiche, con la partecipazione di tutte le componenti;

x) delibera l'adesione del Dipartimento ad una o più Biblioteche di Area dell'Ateneo e, eventualmente, a Centri di ricerca e a Laboratori congiunti con soggetti esterni di cui di cui al Regolamento delle Strutture scientifiche e didattiche, con la partecipazione di tutte le componenti.

Art. 13

Validità delle sedute e delle delibere

1. Le sedute dei Consigli di Dipartimento sono valide se partecipano almeno la metà più uno dei componenti l'organo (maggioranza assoluta - *quorum strutturale*), per tutta la durata della seduta, dedotti coloro che abbiano giustificato per iscritto la propria assenza qualora essa sia motivata da esigenze istituzionali contemporanee e improrogabili, salvo diverso quorum previsto dalla legge, dallo Statuto e dai regolamenti per particolari deliberazioni e, comunque, con un numero di presenti non inferiore a un quarto degli aventi diritto.

2. Le deliberazioni sono validamente assunte con il voto favorevole di almeno la metà più uno dei partecipanti, salvo i casi in cui sia richiesta una diversa maggioranza; in caso di parità di voti prevale il voto del Presidente.

3. Sono possibili forme regolamentate di partecipazione di singoli alle sedute attraverso collegamenti remoti.

4. La partecipazione alle sedute degli organi collegiali del Dipartimento costituisce un dovere

accademico che professori e ricercatori sono tenuti ad assolvere, salvo eccezionali e giustificati motivi derivanti da superiori obblighi d'ufficio, improrogabili attività scientifiche fuori sede, ragioni di forza maggiore: le eventuali assenze vanno giustificate per iscritto al responsabile dell'organo collegiale, anche tramite posta elettronica, prima dell'inizio della seduta relativa.

CAPO III - Didattica

Art. 14

Corsi e Titoli di Studio

1. L'offerta didattica e formativa dell'Università di Siena, è organizzata in conformità alla normativa vigente e improntata alla coerenza con l'evoluzione dei saperi scientifici e tecnologici in ambito nazionale e internazionale, valorizzando altresì le esigenze sociali - oltre che di qualificazione professionale - provenienti dal Territorio.

2. L'Università di Siena, nel rispetto della normativa vigente, istituisce e attiva Corsi di studio, anche in accordo con altre istituzioni accademiche italiane e straniere, e rilascia - a conclusione dei relativi percorsi formativi - i seguenti titoli:

- a. Laurea
- b. Laurea Magistrale
- c. Diploma di Specializzazione
- d. Dottorato di ricerca
- e. Master universitario di I e II livello.

3. Presso l'Ateneo sono attivati, anche in collaborazione con soggetti pubblici e privati, corsi di perfezionamento, aggiornamento, corsi di preparazione a concorsi pubblici, corsi di formazione permanente, corsi per il conseguimento dell'abilitazione all'esercizio della professione e all'insegnamento, nonché corsi di specializzazione nelle attività didattiche di sostegno agli studenti con disabilità.

Art. 15

Personale docente

1. I docenti assolvono ai compiti di ricerca e di didattica con le modalità previste dalla normativa vigente e secondo le deliberazioni assunte in materia dai competenti organi, nel rispetto della normativa di Ateneo.

2. Ogni docente svolge la propria attività didattica in uno o più Corsi dell'Università, tenendo conto in via prioritaria delle esigenze del Dipartimento di afferenza e, comunque, nel rispetto della programmazione dell'offerta formativa.

3. I docenti sono tenuti a contribuire al raggiungimento degli obiettivi dell'Ateneo e alla formazione del processo decisionale; a tal fine partecipano alle sedute di organi collegiali, commissioni e comitati previsti dallo Statuto o

istituiti dagli organi di Ateneo, in qualità di componenti di diritto o elettivi o designati.

4. Ciascun docente provvede inoltre all'espletamento dei compiti organizzativi interni a lui affidati, informando tempestivamente il competente Ufficio sui casi di incompatibilità e di conflitto di interessi eventualmente insorto nell'assolvimento dei propri compiti istituzionali.

5. Ogni docente presenta ai competenti organi, in conformità alla normativa vigente, apposite relazioni sul complesso delle attività didattiche, di ricerca e gestionali svolte.

6. I docenti di materie cliniche adempiono ai doveri di attività assistenziale sanitaria connessa allo svolgimento dei compiti istituzionali impegnandosi, nei confronti dell'Università di Siena, al rispetto degli obblighi fissati dalle convenzioni stipulate dalla medesima con le Aziende del Servizio Sanitario.

7. Ogni docente partecipa attivamente alle procedure di autovalutazione dell'Ateneo e di valutazione esterna delle strutture e delle attività.

8. L'Università di Siena definisce, con proprio regolamento e secondo principi di economicità e selettività, le modalità di attribuzione di eventuali riconoscimenti, da attribuire, anche a termine, ai propri ex docenti in quiescenza che si siano particolarmente distinti per il contributo dato alle attività didattiche, scientifiche e gestionali dell'Ateneo, stabilendone altresì i diritti e i doveri connessi.

Art. 16

Carico didattico

1. Nel rispetto della programmazione dell'offerta formativa e di quanto definito annualmente in materia dal Senato accademico, il Dipartimento titolare di un Corso di studi o, in caso di contitolarità, ciascun Dipartimento contitolare, assegna ai docenti ad esso afferenti, i rispettivi compiti didattici, ivi comprese le attività didattiche integrative, di orientamento e di tutorato, nel rispetto delle competenze disciplinari.

2. In caso di incarichi gestionali o di svolgimento di attività di ricerca particolarmente rilevanti, il docente interessato può - previa domanda motivata e documentata al Rettore - accedere alla riduzione del carico didattico. Spetta al Senato accademico, sentito il Dipartimento di afferenza del docente interessato e il Nucleo di Valutazione di Ateneo, deliberare la predetta riduzione.

Art. 17

Violazione di doveri di servizio a carico di docenti: tempi e modalità del procedimento disciplinare

1. In caso di violazione dei doveri di servizio da parte di un docente, spetta al Rettore promuovere l'avvio del procedimento disciplinare, secondo

modalità e termini disciplinati dall'apposito Regolamento nel rispetto della specifica normativa vigente. In particolare, qualora il Rettore venga a conoscenza di violazione degli obblighi di cui all'art. 13, comma 4, procede con un richiamo scritto nei confronti del responsabile e, in caso di recidiva, dà avvio al procedimento disciplinare.

2. Per ogni fatto che possa dar luogo all'irrogazione di una sanzione più grave della censura a carico di un docente ritenuto responsabile di violazione di doveri di servizio, spetta al Collegio di Disciplina curare la fase istruttoria del procedimento disciplinare avviato dal Rettore nei termini e secondo le modalità disposte nel Regolamento di cui al comma 1.

CAPO IV - Ricerca

Art. 18

Strutture di ricerca

1. Per lo svolgimento di progetti di ricerca di durata pluriennale e di particolare rilevanza scientifica, è possibile costituire Centri di ricerca che coinvolgono le competenze disciplinari di due o più Dipartimenti e con il coinvolgimento anche di strutture di altri Atenei italiani e stranieri.

2. Per la realizzazione di una specifica linea di ricerca e di sviluppo, i Dipartimenti interessati possono costituire Laboratori di ricerca congiunti con imprese e/o soggetti pubblici e privati esterni all'Ateneo.

3. La costituzione dei Centri di ricerca di cui al comma 1 e dei Laboratori di ricerca di cui al comma 2, avviene con atto costitutivo, in forma convenzionale, secondo le modalità definite nel Regolamento delle strutture scientifiche e didattiche.

CAPO V - Terza missione

Art. 19

Terza missione

1. L'Università di Siena riconosce la terza missione tra le attività istituzionali. Rientrano nella terza missione tutte quelle attività volte alla valorizzazione della ricerca e alla promozione sociale, educativa e culturale, quali ad esempio la divulgazione scientifica, l'ideazione di brevetti, la creazione di spin-off, la sperimentazione clinica, le attività "conto terzi", le convenzioni con altre amministrazioni per attività di interesse comune, la gestione dei musei, degli scavi archeologici, dei parchi scientifici.

Art. 20

Valorizzazione della Ricerca

1. L'impegno dell'Ateneo sul fronte della ricerca è teso all'integrazione del proprio campo di azione con attività volte anche alla trasformazione del

prodotto della ricerca in uno strumento utile ai fini produttivi, promuovendo così la circolazione della conoscenza e favorendo lo sviluppo e la crescita economica della collettività. In tal senso operano la promozione e il supporto alla ricerca in conto terzi, l'incremento e la cura dei rapporti dell'Ateneo con le imprese e il mondo del lavoro, nonché la gestione di strutture di intermediazione e di supporto.

2. L'Ateneo promuove la diffusione in rete, nei circuiti della comunità scientifica internazionale, dei risultati delle ricerche prodotte in Ateneo: l'archivio istituzionale della ricerca ha l'obiettivo di conservare, promuovere e disseminare e rendere accessibile in rete la produzione scientifica dell'Ateneo.

Art. 21

Promozione sociale, educativa e culturale

1. L'offerta formativa dell'Università è finalizzata allo sviluppo sociale, culturale ed economico della collettività e contempla vari percorsi di studio in grado di soddisfare le molteplici esigenze di conoscenza diversificate sia per le discipline che per i destinatari (es.: tramite progetti regionali, nazionali e internazionali con varie scuole di ogni ordine e grado, programmi di formazione continua, eventi e pubblicazioni di divulgazione scientifica, organizzazione di mostre, concerti, conferenze).

2. L'Ateneo sostiene la diversificazione delle procedure e delle tecniche di fruizione delle attività didattiche e l'autoapprendimento, attraverso la promozione della formazione on line (*e-learning*, *mooc*, etc.).

TITOLO III - AMMINISTRAZIONE E GESTIONE

CAPO I - Principi generali

Art. 22

Organizzazione amministrativa

1. L'attività amministrativa dell'Università di Siena è condotta in modo che siano perseguiti gli interessi pubblici e la non discriminazione delle posizioni dei soggetti che entrano in contatto a qualunque titolo con l'Ateneo.

2. L'amministrazione universitaria impronta la sua azione ai principi di programmazione e di valutazione dei risultati di gestione e persegue la qualificazione professionale del proprio personale e il miglioramento continuo del benessere lavorativo, anche attraverso programmi di formazione e altre iniziative partecipate.

3. Le articolazioni amministrative di cui si compone l'Ateneo sono adeguate e funzionali ai bisogni espressi dalla collettività e dalla comunità universitaria.

4. L'Ateneo si dota di adeguati strumenti di programmazione, controllo, valutazione e verifica,

con la finalità di promuovere il miglioramento della performance organizzativa e individuale e la diffusione della cultura della legalità e della trasparenza, nonché della soddisfazione degli utenti interni ed esterni.

Art. 23

Principi e criteri generali di organizzazione delle strutture tecnico amministrative e di gestione del personale

1. Fatto salvo il dettato statutario in materia, l'organizzazione tecnico amministrativa di Ateneo è informata altresì alla promozione della cultura della valutazione come strumento di trasparenza, miglioramento continuo e supporto ai sistemi di incentivazione della produttività individuale e collettiva.
2. L'Ateneo, nella gestione e nello sviluppo del personale, inteso come unico processo che integra il reclutamento, la selezione, l'organizzazione e il sostegno di percorsi professionali, impronta la sua azione, in particolare, ai seguenti principi e criteri generali:
 - a. contenimento, ove possibile, delle esigenze dell'organizzazione con quelle delle persone, favorendo la crescita professionale attraverso il confronto tra individuo ed organizzazione;
 - b. riconoscimento dell'impegno e del merito;
 - c. riconoscimento della rilevanza delle iniziative mirate all'inserimento e allo sviluppo lavorativo delle persone con disabilità;
 - d. promozione e sostegno della qualificazione professionale, dell'aggiornamento e della formazione continua di tutto il personale, quale strumento strategico per il cambiamento organizzativo, lo sviluppo e la crescita professionale del personale;
 - e. promozione e sostegno delle pari opportunità di genere.
3. Per la definizione delle politiche e delle strategie relative alla gestione e allo sviluppo del personale, l'Ateneo riconosce le organizzazioni sindacali e gli altri rappresentanti dei lavoratori come interlocutori fondamentali, secondo comportamenti improntati al rispetto dei principi di trasparenza, legittimità, leale confronto e correttezza.

Art. 24

Gestione

1. Nel rispetto dei principi dettati dall'articolo 97 della Costituzione, l'Ateneo individua, secondo criteri di efficacia, efficienza, economicità e funzionalità, le strutture qualificabili quali Centri autonomi di gestione, cioè dotati di autonomia gestionale.
2. Le responsabilità sulla gestione sono definite con provvedimento del Direttore generale.

CAPO II - Strutture di servizio

Art. 25

Centri di Servizio d'Ateneo

1. I Centri di servizio di Ateneo sono istituiti per l'organizzazione e la gestione di attività e di servizi strumentali alle funzioni istituzionali dell'Università.
2. Per ogni Centro di servizio è individuato un Direttore, quale responsabile amministrativo.
3. L'attività e le modalità di funzionamento dei Centri di servizio di Ateneo sono disciplinate in apposito Regolamento.

Art. 26

Dipartimenti amministrativi

1. I Dipartimenti amministrativi sono strutture organizzative che possono essere istituite per la gestione di aree omogenee, affini o complementari, anche appartenenti ad altri Enti, in modo da favorire la gestione in comune delle risorse umane, degli spazi, delle risorse tecnico-strumentali ed economiche assegnate. Sono, pertanto, strutture omogenee sotto il profilo delle attività o delle risorse umane e tecnologiche impiegate o delle procedure operative adottate.
2. L'attività e le modalità di funzionamento dei Dipartimenti amministrativi sono disciplinate in apposito Regolamento.

Art. 27

Sistema Bibliotecario d'Ateneo

1. A supporto delle attività istituzionali e con lo scopo di garantire lo sviluppo, la conservazione, la valorizzazione, la gestione e la fruizione del patrimonio bibliotecario e documentale dell'Ateneo, l'Università di Siena si avvale di un sistema coordinato di strutture e servizi denominato Sistema Bibliotecario di Ateneo.
2. Il Sistema Bibliotecario, articolato in Biblioteche di Area, Fondi librari e documentali, Sale di studio e lettura, è coordinato - in senso tecnico, amministrativo e gestionale - da apposita unità organizzativa dell'Amministrazione centrale.
3. L'istituzione delle Biblioteche di Area risponde a criteri di efficienza ed economicità basati sull'analisi di vari diversi parametri e criteri, quali: dimensioni dell'utenza, ampiezza dei settori scientifici di riferimento, caratteristiche logistiche ottimizzazione delle risorse per esigenze gestionali e miglioramento dei servizi da erogare.
4. Le modalità costitutive, organizzative e di funzionamento delle biblioteche, dei fondi librari e archivistici, dei centri di documentazione e del coordinamento centrale del Sistema Bibliotecario di Ateneo, sono definite nell'apposito Regolamento, mentre i livelli di responsabilità del personale addetto sono oggetto di apposite disposizioni del Direttore generale, nel rispetto della normativa vigente.

Art. 28**Sistema Museale di Ateneo**

1. Al fine di coordinare, tutelare, valorizzare e garantire la gestione, conservazione e comune fruizione del patrimonio storico, artistico, archeologico, scientifico, naturalistico e culturale dell'Ateneo, l'Università di Siena si avvale di un sistema coordinato di strutture e servizi denominato Sistema Museale di Ateneo.
2. Il Sistema Museale di Ateneo è articolato in Musei, Collezioni e Raccolte, che per il loro pregio non possono essere considerate di pertinenza di altre strutture scientifiche e didattiche.
3. Le modalità costitutive, organizzative e di funzionamento dei Musei, delle Raccolte di interesse storico-artistico, archeologico, scientifico e naturalistico, nonché le modalità di coordinamento del Sistema Museale di Ateneo, sono definite nell'apposito Regolamento, mentre i livelli di responsabilità del personale addetto sono oggetto di apposite disposizioni del Direttore generale, nel rispetto della normativa vigente.

CAPO III - Patrimonio**Art. 29****Uso degli spazi**

1. Oltre all'ordinario utilizzo per le attività istituzionali, gli spazi universitari possono essere utilizzati per ospitare manifestazioni strettamente connesse con le attività scientifiche, di ricerca e di divulgazione, promosse dagli appartenenti alla comunità universitaria.
2. L'Ateneo può concedere - in uso temporaneo e a titolo oneroso - gli spazi interni ed esterni agli edifici universitari, a soggetti pubblici e privati, per lo svolgimento di attività e manifestazioni di carattere culturale, di eventi espositivi, di concorsi e selezioni ovvero per riprese fotografiche e cinematografiche, purché le iniziative non contrastino con le finalità istituzionali dell'Ateneo e sia salvaguardato, in via prioritaria, lo svolgimento delle ordinarie attività universitarie.
3. In casi particolari e motivati, l'uso temporaneo degli spazi universitari da parte di soggetti esterni, può essere autorizzato a titolo gratuito o previo rimborso spese, secondo le disposizioni di cui all'apposito Regolamento.

Art. 30**Commissione edilizia**

1. In sede di programmazione edilizia di Ateneo, il Consiglio di amministrazione - laddove ne ravvisi l'opportunità - provvede all'istituzione di una Commissione edilizia, con funzioni di pianificazione e programmazione degli interventi nell'ambito della valorizzazione, dello sviluppo, della messa a norma e della fruizione del patrimonio immobiliare.
2. La Commissione edilizia, presieduta dal

Direttore generale o suo delegato, è nominata dal Rettore ed è composta dal Direttore generale, dal Responsabile dell'Ufficio Tecnico, dal Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione, dal Delegato del Rettore per l'edilizia.

3. La Commissione edilizia ha competenza specifica sugli atti di pianificazione e di programmazione degli interventi edilizi ed impiantistici, oltre che di adeguamento alle normative di prevenzione incendi e sicurezza nei luoghi di lavoro, da attuare nell'ambito del Piano Edilizio Triennale e dell'Elenco annuale dei lavori da realizzare.

4. La Commissione edilizia ha altresì competenza in materia di logistica e di riorganizzazione spazi. In particolare, fanno capo alla stessa Commissione delle sottocommissioni (una per ogni Presidio) composte dal Responsabile dell'Ufficio Tecnico, dal Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione, dal Responsabile del Presidio (quest'ultimo solo nel caso vi siano locali ad uso didattico con gestione a carico del Presidio) e dal/i Direttore/i del/i Dipartimento/i (in caso di uno o più Dipartimenti interessati) o da loro delegati, con competenze in materia di riorganizzazione degli spazi e di destinazioni d'uso degli immobili o parti di essi. È compito della Commissione edilizia redigere gli atti relativi al Piano Spazi di Ateneo e i relativi aggiornamenti.

5. Gli atti elaborati dalla Commissione edilizia (Piano triennale, Elenco annuale, Piano Spazi) sono sottoposti all'approvazione degli organi di governo dell'Ateneo.

Art. 31**Logo di Ateneo e patrocinio**

1. L'uso del logo è di competenza esclusiva e riservata dell'Ateneo, dei suoi Organi di governo e delle sue strutture scientifiche, didattiche, amministrative e di servizio, le quali sono tenute ad avvalersene in relazione alle loro attività istituzionali.

2. L'autorizzazione all'utilizzo del logo dell'Università per inviti, manifesti e altro materiale riferito ad attività organizzate dalle strutture universitarie in collaborazione con altri enti pubblici o privati, purché connesse con le finalità istituzionali dell'Ateneo, è concessa dal Rettore.

3. L'eventuale utilizzo a scopo pubblicitario, da parte di terzi, del nome dell'Università o di singole strutture universitarie, con o senza il parallelo uso del logo, può essere consentito dal Rettore, previo accertamento che da tale utilizzo non ne derivi nocumento al buon nome e all'immagine dell'Ateneo.

4. La concessione del patrocinio dell'Università degli Studi di Siena per iniziative di rilevante interesse scientifico e/o strettamente connesse alle attività istituzionali, è autorizzata dal Rettore.

TITOLO IV - NORME FINALI**CAPO I - Disposizioni finali****Art. 32****Entrata in vigore**

1. Il presente Regolamento, approvato dal Senato Accademico e sottoposto al Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca per il controllo di legittimità e di merito di cui all'art. 6 della Legge n. 168/89, è emanato con decreto rettorale ed entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione del provvedimento di emanazione nell'Albo on line di Ateneo.
2. L'entrata in vigore del Regolamento di cui al comma 1 comporta l'abrogazione delle disposizioni regolamentari con esso incompatibili e la contestuale soppressione delle "Linee guida sulla composizione dei Consigli di Dipartimento in relazione a specifici argomenti oggetto di delibera" emanate con D.R. n. 796 del 4 giugno 2013 e modificate con D.R. n. 209 del 10 febbraio 2015, nelle more della definizione del presente Regolamento e del loro recepimento in quello come parte integrante del medesimo.
3. Il presente Regolamento è consultabile nel sito web di Ateneo alla pagina <http://www.unisi.it/ateneo/statuto-e-regolamenti>

Art. 33**Modifiche**

1. Le modifiche all'articolo del Regolamento generale di Ateneo soggiacciono all'iter di cui all'art. 32, comma 1.
2. Le modifiche all'Appendice del presente Regolamento risultano automaticamente dalla abrogazione, modifica o integrazione, dei Regolamenti dell'Università degli Studi di Siena vigenti all'atto di emanazione del presente Regolamento.

APPENDICE**Normativa di Ateneo****Regolamenti di Ateneo**

<http://www.unisi.it/ateneo/statuto-e-regolamenti/regolamenti-di-ateneo>

Altri Regolamenti

<http://www.unisi.it/ateneo/statuto-e-regolamenti/altri-regolamenti>

Divisione Atti normativi
e affari istituzionali

D.R. Rep. n. 1332/2016
Prot. n. 35194 del 26.09.2016

Regolamento Didattico di Ateneo (parte generale, Artt. 1 - 41): modifiche**IL RETTORE**

- Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, "Istituzione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica" e successive modificazioni e integrazioni e, in particolare, l'articolo 6;
- Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341 "Riforma degli ordinamenti didattici universitari" e successive modificazioni e integrazioni e, in particolare, l'articolo 11;
- Vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240 "Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario" e successive modificazioni e integrazioni;
- Visto il decreto legislativo 27 gennaio 2012, n. 19 "Valorizzazione dell'efficienza delle università e conseguente introduzione di meccanismi premiali nella distribuzione di risorse pubbliche sulla base di criteri definiti ex ante anche mediante la previsione di un sistema di accreditamento periodico delle università e la valorizzazione della figura dei ricercatori a tempo indeterminato non confermati al primo anno di attività, a norma dell'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 30 dicembre 2010, n. 240";
- Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 22 ottobre 2004, n. 270 "Modifiche al regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei, approvato con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509" e successivi decreti attuativi;
- Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 26 luglio 2007, n. 386 "Definizione delle linee guida per l'istituzione e l'attivazione, da parte delle università, dei corsi di studio (attuazione decreti ministeriali del 16 marzo 2007, di definizione delle nuove classi dei corsi di laurea e di laurea magistrale)";
- Visto il documento ANVUR "Autovalutazione, valutazione periodica e accreditamento del sistema universitario italiano" approvato dal Consiglio Direttivo dell'ANVUR il 9 gennaio 2013;
- Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 30 gennaio 2013, n. 47 "Decreto autovalutazione, accreditamento iniziale e periodico delle sedi e dei corsi di studio e valutazione periodica";

- Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 15 ottobre 2013, n. 827 "Linee generali di indirizzo della programmazione 2013-15";
- Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 23 dicembre 2013, n. 1059 "Autovalutazione, accreditamento iniziale e periodico delle sedi e dei corsi di studio e valutazione periodica. Adeguamenti e integrazioni al DM 30 gennaio 2013, n. 47";
- Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 15 giugno 2015, n. 406 "Accreditamento dei corsi di studio e delle sedi a.a. 2015/2016 dell'Università degli Studi di Siena";
- Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 15 giugno 2016, n. 450 su "Accreditamento dei corsi di studio e delle sedi a.a. 2016/2017 dell'Università degli Studi di Siena";
- Visto lo Statuto dell'Università degli Studi di Siena emanato con decreto rettorale n. 164 del 7 febbraio 2012 e modificato con decreto rettorale n. 93 del 28 gennaio 2015, pubblicato in G.U. n. 37 del 14 febbraio 2015 e, in particolare, gli articoli 4 e 37;
- Visto il Regolamento Didattico di Ateneo modificato in attuazione della legge 240/2010 e successive modificazioni e integrazioni, approvato con decreto direttoriale dell'8 febbraio 2013, ed emanato con decreto rettorale n. 227 del 18 febbraio 2013;
- Visto l'Atto di indirizzo in materia di Offerta formativa per l'a.a. 2016/2017 approvato dal Consiglio di Amministrazione in data 31 marzo 2016, previo parere del Senato Accademico espresso nella seduta del 31 marzo 2016;
- Visto il decreto rettorale n. 1069 del 20 luglio 2012 e s.m. e i. di istituzione dei Dipartimenti e di attribuzione ai medesimi della titolarità e contitolarità dei Corsi di Studio;
- Valutata la necessità - a distanza di un triennio dalla sua redazione e sulla scorta della relativa applicazione - di adeguare il disposto di alcuni articoli del Regolamento Didattico di Ateneo alle novità procedurali e normative nel frattempo intervenute sia a livello nazionale che di Ateneo;
- Acquisito il parere favorevole del Consiglio Studentesco espresso nella riunione del 27 novembre 2015;
- j) Vista la delibera rep. n. 397/2015 con la quale il Consiglio di Amministrazione, nella seduta del 3 dicembre 2015, apportata una modifica all'articolo 17, esprimeva parere favorevole sulle modifiche del Regolamento Didattico di Ateneo;
- Vista la delibera rep. n. 396/2015 con la quale il Senato Accademico, nella seduta del 14 dicembre 2015, approvava le modifiche del Regolamento Didattico di Ateneo proposte;
- Vista la nota del 23 dicembre 2015 prot. n. 50139, con la quale l'Università degli Studi di Siena trasmetteva al MIUR la proposta di modifica del Regolamento Didattico di Ateneo per il controllo di legittimità e di merito prescritto dall'articolo 6, comma 9, della legge 168/1989 e successive modificazioni e integrazioni;
- Vista la nota del 28 dicembre 2015, prot. n. 24203, con la quale il MIUR trasmetteva al Consiglio Universitario Nazionale la documentazione dell'Università degli Studi di Siena, per il prescritto parere;
- Vista la nota del 10 marzo 2016, prot. n. 6168, con la quale il MIUR trasmetteva all'Università degli Studi di Siena le osservazioni espresse dal CUN nell'adunanza del 2 marzo 2016;
- Considerata la corrispondenza intercorsa fra la Direzione generale dell'Ateneo e il MIUR e le indicazioni di quest'ultimo in ordine all'adeguamento del Regolamento Didattico di Ateneo alle predette osservazioni del CUN;
- Vista la nota del 12 maggio 2016 prot. n. 18201, con la quale l'Università degli Studi di Siena trasmetteva al MIUR le modifiche degli artt. 11, 13, 16, 30, 31 e 38 del Regolamento Didattico di Ateneo, in adeguamento alle osservazioni del CUN, per il controllo di cui all'articolo 6, comma 9, della legge 168/1989 e successive modificazioni e integrazioni;
- Vista la nota del 23 maggio 2016, prot. n. 13136, con la quale il MIUR trasmetteva al Consiglio Universitario Nazionale la documentazione dell'Università degli Studi di Siena, per il prescritto parere;
- Vista la nota del 30 giugno 2016, prot. n. 16074TER, con la quale il MIUR trasmetteva all'Università degli Studi di Siena le osservazioni espresse dal CUN nell'adunanza del 15 giugno 2016;
- Vista la delibera rep. n. 279/2016 con la quale il Consiglio di Amministrazione, nella seduta del 22 luglio 2016, in adeguamento alle osservazioni del CUN, esprimeva parere favorevole sulle modifiche degli articoli 13 e 30 del Regolamento Didattico di Ateneo;
- Vista la delibera rep. n. 271/2016 con la quale il Senato Accademico, nella seduta del 26 luglio 2016, in adeguamento alle osservazioni del CUN, approvava le modifiche degli articoli 13 e 30 del Regolamento Didattico di Ateneo;
- Vista la nota del 9 agosto 2016 prot. n. 30664, con la quale l'Università degli Studi di Siena trasmetteva al MIUR le modifiche degli artt. 13 e 30 del Regolamento Didattico di Ateneo, in adeguamento alle osservazioni del CUN, per il controllo di cui all'articolo 6, comma 9, della legge 168/1989 e successive modificazioni e integrazioni;
- Vista la nota del 9 agosto 2016, prot. n. 19521,

con la quale il MIUR trasmetteva al Consiglio Universitario Nazionale la documentazione dell'Università degli Studi di Siena, per il prescritto parere;

- Vista la nota del 15 settembre 2016, prot. n. 21480, con la quale il MIUR, sulla scorta del parere espresso dal CUN nell'adunanza del 6 settembre 2016, trasmetteva il Decreto Direttoriale di approvazione delle modifiche del Regolamento Didattico di Ateneo (Parte generale) e autorizzava il Rettore all'emanazione dell'apposito provvedimento di modifica;

- Ravvisata la necessità e l'urgenza di recepire nella normativa di Ateneo il Regolamento Didattico di Ateneo (Parte generale, articoli 1-41) nei termini considerati;

DECRETA

1. Il Regolamento Didattico di Ateneo modificato in attuazione della legge 240/2010 e successive modificazioni e integrazioni ed emanato con decreto rettorale n. 227 del 18 febbraio 2013, è modificato - a valere dall'a.a. 2016/2017 - nei termini di cui all'*Allegato 1*, parte integrante del presente decreto.

2. Gli ordinamenti didattici dei Corsi di studio sono quelli risultanti sul sito MIUR Banca Dati RAD.

Il presente provvedimento sarà pubblicato all'Albo *on line* e nel Bollettino Ufficiale di Ateneo.

Siena, 26 settembre 2016
Il Rettore

ALLEGATO 1. Regolamento Didattico di Ateneo (parte generale, artt. 1 - 41)

REGOLAMENTO DIDATTICO DI ATENEO

PARTE GENERALE (Artt. 1-41)

INDICE

TITOLO I - Organizzazione della Didattica

- Art. 1 - Definizioni
- Art. 2 - Offerta didattica e Titoli di Studio Universitari
- Art. 3 - Corsi di Laurea
- Art. 4 - Corsi di Laurea Magistrale
- Art. 5 - Corsi di Specializzazione
- Art. 6 - Dottorati di ricerca
- Art. 7 - Master universitari
- Art. 8 - Formazione finalizzata e servizi didattici integrativi
- Art. 9 - Classi di Corsi di Studio
- Art. 10 - Titolarità dei Corsi di Studio

- Art. 11 - Corsi di Studio interateneo
- Art. 12 - Strutture di raccordo
- Art. 13 - Comitati per la Didattica
- Art. 14 - Commissioni paritetiche docenti-studenti

TITOLO II - Regolamentazione dell'attività didattica

- Art. 15 - Progettazione dei Corsi di Studio
- Art. 16 - Istituzione dei Corsi di Studio
- Art. 17 - Attivazione, disattivazione e soppressione dei Corsi di Studio
- Art. 18 - Ordinamenti didattici dei Corsi di Studio
- Art. 19 - Regolamenti didattici dei Corsi di Studio
- Art. 20 - Crediti formativi universitari
- Art. 21 - Riconoscimento dei crediti formativi universitari
- Art. 22 - Tipologia e articolazione degli insegnamenti e delle altre attività formative
- Art. 23 - Requisiti di ammissione ai Corsi di Studio, attività formative propedeutiche e integrative
- Art. 24 - Ammissione a singoli insegnamenti
- Art. 25 - Manifesto annuale degli studi
- Art. 26 - Calendario didattico
- Art. 27 - Trasparenza e pubblicità dell'offerta formativa
- Art. 28 - Orientamento e Tutorato
- Art. 29 - Presidio della qualità di Ateneo

TITOLO III - Studenti

- Art. 30 - Frequenza ai Corsi di Studio. Studenti lavoratori, studenti a tempo parziale, studenti fuori corso e ripetenti
- Art. 31 - Sospensione, decadenza, interruzione e rinuncia agli studi
- Art. 32 - Abbreviazione degli studi
- Art. 33 - Tutela dei diritti degli studenti
- Art. 34 - Esami e verifiche del profitto
- Art. 35 - Conferimento dei titoli
- Art. 36 - Mobilità studentesca e riconoscimento di studi compiuti all'estero

TITOLO IV - Docenti

- Art. 37 - Doveri didattici dei docenti
- Art. 38 - Modalità di svolgimento della didattica e delle altre attività formative

TITOLO V - Norme finali e transitorie

- Art. 39 - Emanazione del Regolamento Didattico di Ateneo
- Art. 40 - Modifiche
- Art. 41 - Disposizioni transitorie e finali

TITOLO I Organizzazione della Didattica

Art 1 Definizioni

1. Ai fini del presente Regolamento si intende:

a) per Università/Ateneo: l'Università degli Studi di Siena;

b) per Corsi di Studio: i Corsi di Laurea, di Laurea Magistrale a ciclo unico, di Laurea Magistrale a normativa U.E., di Laurea Magistrale, di Specializzazione, di Dottorato di ricerca;

c) per Dipartimenti competenti: per i Corsi di Laurea e di Laurea Magistrale, i Dipartimenti ai quali gli stessi sono attribuiti in titolarità o in contitolarità; per i Corsi di Specializzazione e di Dottorato di ricerca, i Dipartimenti ai quali è attribuita la gestione;

d) per Dipartimento di riferimento: il Dipartimento titolare di un Corso di Studio; in caso di contitolarità con altri Dipartimenti, quello responsabile della prevalenza dei settori scientifico-disciplinari degli insegnamenti del Corso di Studio medesimo;

e) per titoli di studio: Laurea, Laurea Magistrale, Diploma di Specializzazione, Dottorato di ricerca e Master universitario, rilasciati al termine dei corrispondenti percorsi formativi;

f) per Classe di appartenenza dei Corsi di Laurea e di Laurea Magistrale l'insieme dei Corsi di Studio, comunque denominati, aventi gli stessi obiettivi formativi qualificanti e le conseguenti attività formative indispensabili, individuato da uno o più decreti ministeriali;

g) per settori scientifico-disciplinari: i raggruppamenti di discipline di cui al D.M. 4 ottobre 2000 e successive modifiche e integrazioni;

h) per ambito disciplinare: un insieme di settori scientifico-disciplinari culturalmente e professionalmente affini, definito da decreti ministeriali;

i) per credito formativo universitario (CFU): la misura del volume di lavoro di apprendimento, compreso lo studio individuale, richiesto ad uno studente in possesso di adeguata preparazione iniziale, per l'acquisizione di conoscenze e abilità nelle attività formative previste dagli ordinamenti didattici dei Corsi di Studio;

l) per obiettivi formativi: l'insieme di conoscenze e di abilità che caratterizzano il profilo culturale e professionale cui è finalizzato il Corso di Studio;

m) per ordinamento didattico: l'insieme delle norme che regolano i curricula del Corso di Studio;

n) per attività formativa: ogni attività organizzata o prevista dall'Ateneo al fine di assicurare la formazione culturale e professionale degli studenti, con riferimento soprattutto ai corsi di insegnamento, ai seminari, alle esercitazioni

pratiche o di laboratorio, alle attività didattiche a piccoli gruppi, al tutorato, all'orientamento, ai tirocini, alle tesi, alle attività di studio individuale e di autoapprendimento;

o) per *curriculum*: l'insieme delle attività formative universitarie ed extrauniversitarie specificate nel Regolamento didattico del Corso di Studio e finalizzate al conseguimento del relativo titolo;

p) per piano di studio: l'insieme delle attività formative necessarie allo studente per conseguire il titolo di studio;

q) per Regolamento didattico del Corso di Studio: il regolamento sugli aspetti organizzativi del Corso, ivi compresi gli obiettivi formativi specifici, i *curricula* offerti, gli insegnamenti, le attività formative e le forme di verifica dell'apprendimento;

r) per titolo "unico congiunto" (*joint degree*): un titolo unico rilasciato congiuntamente da almeno due Istituzioni Universitarie che offrono un programma di studio integrato;

s) per titolo "doppio" o "multiplo" (*double/multiple degree*): un titolo caratterizzato da due o più titoli riconosciuti a livello nazionale dai Paesi di cui fanno parte le istituzioni firmatarie l'accordo e rilasciati ufficialmente da due o più istituzioni coinvolte in un programma di studio integrato;

t) per Ministero: il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca.

Art. 2

Offerta didattica e Titoli di Studio Universitari

1. L'Università rilascia i seguenti titoli:

a) Laurea (L)

b) Laurea Magistrale (LM)

2. L'Università rilascia altresì il Diploma di Specializzazione (DS), il Dottorato di ricerca (DR), i Master universitari di I e di II livello.

3. I titoli di studio di cui al comma 1 rilasciati dall'Università al termine di Corsi di Studio dello stesso livello appartenenti alla medesima Classe hanno identico valore legale. Essi sono contrassegnati da denominazioni specifiche, oltre che dall'indicazione numerica della Classe di appartenenza.

4. L'Università può prevedere, inoltre, attività di formazione finalizzata e servizi didattici integrativi, ai sensi dell'articolo 6 della legge 341/1990, al termine dei quali sono rilasciati specifici attestati.

5. Sulla base di apposite convenzioni con altre istituzioni accademiche italiane e straniere, l'Università può rilasciare titoli doppi o congiunti. Nel caso di convenzioni con Atenei stranieri, o con istituzioni ad essi assimilabili, i criteri generali dell'organizzazione dei Corsi di Studio possono essere determinati, anche in deroga al comma 7 del presente articolo, in relazione alla normativa dell'Unione Europea. Il diploma relativo al titolo doppio o congiunto riporta la denominazione e il logo delle istituzioni che lo rilasciano e può essere

redatto in altra lingua, oltre a quella italiana.

6. L'Università rilascia, a quanti hanno conseguito la Laurea, la Laurea Magistrale e il Diploma di Specializzazione, il Supplemento al Diploma (*Diploma Supplement*), ovvero una relazione informativa che riporta in lingua italiana e in lingua inglese, secondo modelli conformi a quelli concordati dai paesi europei, le principali indicazioni relative al *curriculum* specifico seguito dallo studente per conseguire il titolo. Il *Diploma Supplement* è rilasciato gratuitamente.

7. Tipologia, durata, numero dei CFU necessari e criteri generali per l'organizzazione dei diversi Corsi di Studio sono definiti in conformità alla normativa vigente e sono disciplinati dai Regolamenti didattici dei relativi Corsi, deliberati dai rispettivi Dipartimenti ai sensi dell'articolo 19, comma 3.

8. Il Senato Accademico, alla luce dei criteri di assicurazione di qualità e di accreditamento, indirizza, coordina e controlla l'offerta didattica dell'Università degli Studi di Siena, tenendo conto dell'evoluzione dei saperi scientifici e tecnologici in ambito nazionale ed internazionale e facendo riferimento alle esigenze sociali ed alla richiesta di qualificazione professionale, anche in rapporto al territorio.

9. L'elenco dei Corsi di Studio istituiti presso l'Università degli Studi di Siena e i relativi ordinamenti didattici sono allegati al presente Regolamento e ne costituiscono parte integrante.

Art. 3

Corsi di Laurea

1. La Laurea si consegue al termine del Corso di Laurea. A coloro che conseguono la Laurea compete la qualifica accademica di Dottore.

2. Il conseguimento della Laurea attesta che lo studente ha acquisito nel suo campo di studi i risultati di apprendimento attesi, definiti nell'ordinamento didattico del Corso di Studio tramite il sistema dei Descrittori adottati in sede europea per i titoli di primo livello.

3. Il Corso di Laurea ha l'obiettivo di assicurare allo studente un'adeguata padronanza di metodi e contenuti scientifici generali, anche nel caso in cui sia orientato all'acquisizione di specifiche conoscenze e competenze professionali.

4. L'acquisizione delle conoscenze e competenze professionali di cui al comma 3 è preordinata all'inserimento del laureato nel mondo del lavoro, nonché all'esercizio delle attività professionali regolamentate nell'osservanza delle disposizioni dell'Unione Europea e della normativa nazionale.

5. Per conseguire la Laurea, lo studente deve avere acquisito i 180 CFU previsti nello specifico ordinamento didattico, comprensivi di quelli relativi alla prova finale e alla conoscenza obbligatoria della lingua inglese, qualora quest'ultima non sia

prevista come requisito di accesso.

6. Per il conseguimento della Laurea è prevista una prova finale, le cui modalità sono stabilite nel Regolamento didattico del singolo Corso di Studio.

7. La durata normale del Corso di Laurea è di tre anni.

Art. 4

Corsi di Laurea Magistrale

1. La Laurea Magistrale si consegue al termine del Corso di Laurea Magistrale. A coloro che conseguono la Laurea Magistrale compete la qualifica accademica di Dottore Magistrale.

2. Il conseguimento della Laurea Magistrale attesta che lo studente ha acquisito nel suo campo di studi i risultati di apprendimento attesi, definiti nell'ordinamento didattico del Corso di Studio tramite il sistema dei Descrittori adottati in sede europea per i titoli di secondo livello.

3. Il Corso di Laurea Magistrale ha l'obiettivo di fornire allo studente una formazione di livello avanzato per l'esercizio di attività di elevata qualificazione in ambiti specifici.

4. Per conseguire la Laurea Magistrale, lo studente deve avere acquisito i 120 CFU previsti dallo specifico ordinamento didattico, comprensivi di quelli relativi alla prova finale e alla conoscenza obbligatoria della lingua inglese, qualora quest'ultima non sia prevista come requisito di accesso.

5. La durata normale del Corso di Laurea Magistrale è di due anni.

6. La durata normale del Corso di Laurea Magistrale a ciclo unico è di cinque o di sei anni, previo conseguimento, rispettivamente, di 300 o 360 CFU, previsti dallo specifico ordinamento didattico, comprensivi di quelli relativi alla prova finale e alla conoscenza obbligatoria della lingua inglese, qualora quest'ultima non sia prevista come requisito di accesso.

7. Per il conseguimento della Laurea Magistrale è prevista inoltre la presentazione di una tesi elaborata dallo studente in modo originale sotto la guida di un relatore che ne attesta l'originalità.

Art. 5

Corsi di Specializzazione

1. Il Diploma di Specializzazione si consegue al termine del Corso di Specializzazione.

2. Il Corso di Specializzazione ha l'obiettivo di fornire allo studente conoscenze e abilità per funzioni richieste nell'esercizio di particolari attività professionali ed è istituito esclusivamente in applicazione di specifiche norme dell'Unione Europea e nazionali.

3. Per conseguire il Diploma di Specializzazione lo studente deve avere acquisito un numero di CFU pari a quello riportato nei Decreti ministeriali di riferimento, fatte salve le eventuali diverse

disposizioni previste da specifiche norme dell'Unione Europea e nazionali.

4. I Corsi di Specializzazione sono disciplinati da specifici regolamenti.

Art. 6

Dottorati di ricerca

1. Il Dottorato di ricerca si consegue al termine del Corso di Dottorato di ricerca.

2. Il Corso di Dottorato di ricerca ha l'obiettivo di fornire le competenze necessarie per esercitare, presso università, enti pubblici o soggetti privati, attività di ricerca di alta qualificazione.

3. Il conseguimento del titolo di Dottore di ricerca è disciplinato, in osservanza della normativa vigente, dallo specifico Regolamento di Ateneo.

4. In caso di interruzione del Corso di Dottorato di ricerca da parte dello studente, è prevista, previa delibera del Collegio dei docenti, la possibilità di ottenere un attestato relativo alle attività formative svolte e ai CFU conseguiti.

Art. 7

Master universitari

1. L'Università attiva Corsi di perfezionamento scientifico e di alta formazione permanente e ricorrente, successivi al conseguimento della Laurea o della Laurea Magistrale, alla conclusione dei quali, rilascia i Master di I e di II livello.

2. I Master di cui al presente articolo sono disciplinati dallo specifico Regolamento di Ateneo.

Art. 8

Formazione finalizzata e servizi didattici integrativi

1. L'Università prevede l'attivazione, anche in collaborazione con soggetti pubblici e privati, di:

- a) corsi di orientamento degli studenti;
- b) corsi di aggiornamento del proprio personale tecnico e amministrativo;
- c) corsi di preparazione ai concorsi pubblici e agli esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio delle professioni;
- d) percorsi formativi per il conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento e della specializzazione nelle attività didattiche di sostegno agli studenti con disabilità;
- e) corsi di formazione permanente finalizzati a favorire l'apprendimento lungo tutto l'arco della vita e destinati anche a persone già inserite nel mondo del lavoro;
- f) corsi di perfezionamento e aggiornamento professionale.

Art. 9

Classi di Corsi di Studio

1. Le Classi dei Corsi di Studio sono definite da appositi decreti ministeriali in cui sono individuati gli obiettivi formativi qualificanti e le attività

formative indispensabili per conseguirli.

2. È possibile l'istituzione di più Corsi di Studio dello stesso livello appartenenti alla medesima Classe; tali Corsi hanno identico valore legale.

3. L'Università può prevedere l'istituzione di un Corso di Studio appartenente a due Classi differenti.

Art. 10

Titolarità dei Corsi di Studio

1. La titolarità di un Corso di Studio istituito dall'Ateneo è attribuita ad un Dipartimento, tenuto conto della prevalenza dei docenti dei settori scientifico-disciplinari presenti nell'ordinamento didattico del Corso medesimo.

2. In presenza di un progetto formativo complesso e di particolari esigenze di integrazione didattica, i Corsi di Laurea e di Laurea Magistrale possono essere attribuiti in contitolarità a due o più Dipartimenti, qualora essi concorrano con i propri docenti in misura rilevante e significativa agli insegnamenti dei Corsi di Studio nel rispetto delle condizioni e delle modalità fissate in appositi regolamenti.

3. In caso di contitolarità di un Corso di Laurea o di Laurea Magistrale tra due o più Dipartimenti dell'Ateneo, il Dipartimento di riferimento del Corso di Studio è individuato in base alla prevalenza del contributo didattico dei docenti del Dipartimento ai settori scientifico-disciplinari delle attività formative di base, caratterizzanti e affini e integrative del Corso medesimo.

4. Per i Corsi di Studio in contitolarità la programmazione didattica annuale, la copertura degli insegnamenti attivati e l'attribuzione dei compiti didattici dei docenti afferenti sono deliberati di concerto dai Dipartimenti contitolari. In caso di mancato accordo, decide il Senato Accademico.

5. Il Dipartimento di riferimento, di concerto con i Dipartimenti contitolari per i Corsi di Studio affidati in contitolarità, verifica il rispetto dei requisiti necessari per l'istituzione, l'attivazione e l'accreditamento dei Corsi di Laurea e dei Corsi di Laurea Magistrale, secondo quanto previsto dalla normativa vigente, dai Regolamenti di Ateneo e dalle delibere del Consiglio di Amministrazione e del Senato Accademico.

6. L'elenco dei Dipartimenti dell'Ateneo, con l'indicazione dell'attribuzione dei singoli Corsi di Studio, è allegato al presente Regolamento e ne costituisce parte integrante.

Art. 11

Corsi di Studio interateneo

1. Possono essere istituiti Corsi di Studio interateneo mediante convenzioni con Atenei italiani e stranieri, con rilascio dei titoli doppi e congiunti, di cui all'articolo 2, comma 5.

2. Gli accordi e le convenzioni definiscono le norme organizzative che regolano il funzionamento del Corso di Studio e disciplinano la gestione delle carriere degli studenti, la responsabilità amministrativa del Corso di Studio e le modalità di rilascio del titolo di studio.
3. Per ogni Corso di Studio interateneo, è prevista la costituzione di un Comitato per la Didattica interateneo, del quale fanno parte di diritto i Coordinatori di sede di cui al comma 4.
4. Per ogni sede è individuato annualmente il rispettivo Coordinatore.

Art. 12

Strutture di raccordo

1. Tra più Dipartimenti, raggruppati in relazione a criteri di affinità disciplinare, è possibile istituire, con la procedura e nei termini previsti dallo Statuto, Strutture di raccordo con funzioni di coordinamento e razionalizzazione delle attività didattiche.

Art. 13

Comitati per la Didattica

1. I Comitati per la Didattica sono organi paritetici di docenti e di studenti composti da un minimo di quattro ad un massimo di dodici membri, costituiti di norma per ogni Corso di Laurea e di Laurea Magistrale.
2. I Comitati per la Didattica durano in carica tre anni e si rinnovano nel rispetto dell'articolo 56, comma 1, dello Statuto.
3. Il Consiglio di Dipartimento nomina un Comitato per la Didattica per ciascuno dei Corsi di Laurea o di Laurea Magistrale di cui è titolare, composto da almeno due rappresentanti degli studenti iscritti ai Corsi di Studio e da un uguale numero di docenti. Il Dipartimento può motivatamente prevedere l'accorpamento di Comitati per la Didattica di Corsi di Studio di cui esso è titolare.
4. Per i Corsi di Laurea e di Laurea Magistrale affidati in contitolarità a più Dipartimenti, il Comitato per la Didattica è interdipartimentale e ciascun Consiglio di Dipartimento nomina al suo interno i propri rappresentanti in modo paritetico, fermo restando quanto previsto dal comma 1. Il numero dei componenti dei Comitati per la Didattica dei Corsi di Studio in contitolarità è deciso di concerto dai Dipartimenti contitolari. In caso di disaccordo sul numero dei componenti decide il Dipartimento di riferimento.
5. Gli studenti sono eletti ai sensi del Regolamento elettorale di Ateneo.
6. Nel caso in cui la componente dei docenti o degli studenti non sia nominata, in tutto o in parte, ai sensi dei commi che precedono, il Rettore provvede all'integrazione provvisoria del Comitato per la Didattica sentiti, rispettivamente, i Direttori dei Dipartimenti interessati e il Consiglio

studentesco.

7. Ciascun Comitato per la Didattica elegge nel suo ambito un Presidente, individuato fra i docenti, che lo convoca e presiede.

8. I Comitati per la Didattica, in particolare:

- a) propongono ai Dipartimenti interessati i Regolamenti didattici dei Corsi di Studio e le relative modifiche, assicurando la coerenza fra i crediti assegnati alle attività formative e gli specifici obiettivi formativi programmati;
 - b) propongono ai Consigli di Dipartimento competenti le modifiche all'ordinamento didattico del Corso di Studio;
 - c) esaminano e approvano i piani di studio individuali, secondo criteri di coerenza rispetto all'ordinamento didattico e all'offerta formativa;
 - d) propongono ai Dipartimenti interessati le modalità di valutazione delle conoscenze iniziali dello studente ai fini dell'ammissione ai Corsi di Laurea e le attività formative propedeutiche e integrative finalizzate al recupero dei debiti formativi all'ammissione; propongono, altresì, ai Dipartimenti interessati la nomina delle Commissioni per le prove di verifica delle conoscenze personali dello studente ai fini dell'ammissione ai Corsi di Laurea Magistrale, secondo quanto previsto dai Regolamenti didattici dei Corsi di Studio;
 - e) esaminano ed approvano le richieste di trasferimento degli studenti e procedono al riconoscimento dei crediti acquisiti, nonché degli studi compiuti all'estero;
 - f) propongono ai Dipartimenti l'attivazione e la disattivazione degli insegnamenti dei Corsi di Studio;
 - g) propongono e coordinano le attività relative all'orientamento e al tutorato.
9. Il Dipartimento o, in caso di contitolarità, il Dipartimento di riferimento, d'intesa con il/i dipartimento/i contitolare/i, può delegare ai Comitati per la Didattica ulteriori funzioni.

Art. 14

Commissioni paritetiche docenti-studenti

1. La Commissione paritetica docenti-studenti è un organo istituito in ciascun Dipartimento ovvero in ciascuna Struttura di raccordo, ove presente. I docenti che la compongono devono essere nominati fra i docenti afferenti al Dipartimento presso cui la Commissione è istituita.
2. La Commissione paritetica è composta dai Presidenti dei Comitati per la Didattica dei Corsi di Studio attivati, o da loro delegati, e da un uguale numero di rappresentanti degli studenti iscritti ai medesimi Corsi di Studio designati dal Consiglio Studentesco. Fanno altresì parte della Commissione un rappresentante dei Direttori delle Scuole di Specializzazione afferenti al Dipartimento o un suo delegato e un

rappresentante degli studenti iscritti alle medesime Scuole, nonché un rappresentante dei Coordinatori dei Dottorati di ricerca afferenti al Dipartimento o un suo delegato e un rappresentante degli studenti iscritti ai Dottorati medesimi. I regolamenti dei Dipartimenti possono integrarne la composizione e possono altresì prevedere l'istituzione di una Commissione paritetica per le Scuole di Specializzazione. Ove ritenuto necessario, la Commissione può organizzare i lavori in modo separato in relazione ai vari livelli di formazione.

3. Alla Commissione compete:

- a) il monitoraggio dell'offerta formativa, della qualità della didattica, anche avvalendosi dei risultati della valutazione della didattica da parte degli studenti, e dell'attività di servizio agli studenti da parte dei professori e dei ricercatori;
- b) il monitoraggio degli indicatori relativi alle attività di cui alla lettera a);
- c) la proposta al Nucleo di Valutazione di autonomi indicatori, adeguatamente armonizzati con gli indicatori ANVUR, volti a misurare il grado di raggiungimento degli obiettivi nella didattica;
- d) la predisposizione annuale di una relazione al Nucleo di Valutazione e al Presidio della qualità di Ateneo, di cui all'articolo 29, contenente le proposte dirette al miglioramento della qualità e dell'efficacia dei Corsi di Studio delle strutture didattiche di riferimento, anche in relazione ai risultati ottenuti nell'apprendimento;
- e) la formulazione di pareri sull'istituzione, attivazione, modifica, disattivazione e soppressione dei Corsi di Studio.

TITOLO II

Regolamentazione dell'attività didattica

Art. 15

Progettazione dei Corsi di Studio

1. L'Università progetta e adegua i propri Corsi di Studio, tenendo conto dell'evoluzione scientifica e tecnologica e delle esigenze economiche e sociali, assicurando adeguati livelli di qualità, efficienza ed efficacia dei Corsi stessi, nel rispetto delle disposizioni sulla programmazione del sistema universitario.
2. La progettazione di un nuovo Corso di Studio compete ad uno o a più Dipartimenti interessati. A tale scopo, il Consiglio o i Consigli di Dipartimento costituiscono un Comitato ordinatore per ogni nuovo Corso di Studio o per ciascuna Classe dei nuovi Corsi di Studio.
3. Il Comitato ordinatore è composto da almeno tre docenti e da almeno un rappresentante degli studenti; i docenti sono nominati dal Consiglio di Dipartimento o, in caso di contitolarità, dai Consigli di Dipartimento su proposta, rispettivamente, del Direttore o dei Direttori dei Dipartimenti interessati.

La componente studentesca è nominata dai Direttori dei Dipartimenti, su proposta dei Rappresentanti degli studenti nei Consigli di Dipartimento. Il Comitato ordinatore elegge il Presidente fra i docenti che lo compongono.

4. Il Comitato ordinatore sovrintende a tutte le attività necessarie per la progettazione, istituzione e funzionamento del nuovo Corso di Studio, fino alla costituzione del relativo Comitato per la Didattica.

Art. 16

Istituzione dei Corsi di Studio

1. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 15, l'istituzione di un Corso di Studio è proposta dal Dipartimento o, in caso di contitolarità, dai Dipartimenti interessati e approvata dal Consiglio di Amministrazione, acquisito il parere del Senato Accademico, anche in merito alla sostenibilità del Corso di Studio e all'individuazione del Dipartimento di riferimento.
2. Per l'istituzione di nuovi Corsi di Studio sono altresì necessari la relazione tecnica del Nucleo di Valutazione di Ateneo e il parere favorevole del Comitato Regionale di coordinamento delle Università Toscane.
3. Le determinazioni relative agli ordinamenti didattici, di cui all'articolo 18, sono assunte previa consultazione con le organizzazioni rappresentative nel mondo della produzione, dei servizi e delle professioni, con particolare riferimento alla valutazione dei fabbisogni formativi e degli sbocchi professionali.
4. Acquisita l'approvazione del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, l'istituzione del Corso di Studio è disposta con decreto del Rettore.
5. I Corsi di Studio possono essere istituiti con denominazione formulata in lingua straniera - fatta salva la denominazione in lingua italiana - e prevedere che le relative attività formative si svolgano nella medesima lingua.
6. Sono fatte salve le specifiche disposizioni riguardanti i Corsi di Dottorato di ricerca, le Scuole di Specializzazione e i Master universitari.

Art. 17

Attivazione, disattivazione e soppressione dei Corsi di Studio

1. I Corsi di Studio, istituiti ai sensi dell'articolo 16, sono attivati con delibera del Consiglio di Amministrazione su proposta dei Dipartimenti interessati, previo parere favorevole del Senato Accademico.
2. L'attivazione dei Corsi di Studio di cui al comma 1 è subordinata all'inserimento degli stessi nell'apposita banca dati ministeriale, sulla base dei criteri stabiliti dal Ministero con apposito decreto.
3. La disattivazione e la soppressione di un Corso

di Studio sono deliberate dal Consiglio di Amministrazione previo parere obbligatorio del Senato Accademico, acquisita la relazione del Nucleo di Valutazione di Ateneo, su proposta dei Dipartimenti titolari del Corso medesimo o, in ogni caso, al venir meno dei requisiti previsti per l'attivazione.

4. Qualora un Corso di Studio sia attribuito in contitolarità a più Dipartimenti, le proposte di attivazione e di disattivazione devono essere deliberate da tutti i Dipartimenti interessati e trasmesse al Senato Accademico a cura del Dipartimento di riferimento. In caso di mancato accordo sulle proposte fra tutti i Dipartimenti contitolari, la decisione spetta al Senato Accademico.

5. In caso di disattivazione o soppressione di un Corso di Studio, l'Università assicura comunque la possibilità, per gli studenti già iscritti al Corso, di concludere gli studi conseguendo il relativo titolo o di optare per l'iscrizione ad altri Corsi di Studio.

Art. 18

Ordinamenti didattici dei Corsi di Studio

1. L'ordinamento didattico di un Corso di Studio è l'insieme di norme che regolano il Corso medesimo. Esso è deliberato, su proposta del Comitato per la Didattica, dal Dipartimento titolare del Corso nel rispetto dei decreti ministeriali, approvato dal Consiglio di Amministrazione, previo parere del Senato Accademico, acquisita la relazione del Nucleo di Valutazione di Ateneo, e sottoposto al controllo di legittimità e di merito del Ministero che, in assenza di rilievi, autorizza il Rettore ad emettere il relativo decreto di modifica del Regolamento Didattico di Ateneo. Per i Corsi di Studio attribuiti in contitolarità a più Dipartimenti, i relativi ordinamenti didattici devono essere deliberati da tutti i Dipartimenti interessati. Le delibere sono trasmesse al Senato Accademico, per il previsto parere a cura del Dipartimento di riferimento. In caso di mancato accordo sulle proposte fra tutti i Dipartimenti contitolari la decisione spetta al Senato Accademico. Le modifiche degli ordinamenti didattici soggiacciono alla medesima procedura.

2. L'ordinamento didattico del Corso di Studio, nel rispetto della normativa di riferimento vigente, determina in particolare:

- a) la denominazione e gli obiettivi formativi del Corso di Studio, indicando la relativa Classe di appartenenza;
- b) il quadro generale delle attività formative da inserire nei curricula;
- c) i crediti assegnati a ciascuna attività formativa e a ciascun ambito, riferendoli - per quanto riguarda quelle di base, caratterizzanti e affini o integrative - ad uno o più settori scientifico-disciplinari nel loro complesso;

- d) le caratteristiche della prova finale per il conseguimento del titolo di studio.

Art. 19

Regolamenti didattici dei Corsi di Studio

1. L'organizzazione e il funzionamento dei Corsi di Studio sono disciplinati nei rispettivi Regolamenti didattici.

2. Il Regolamento didattico del Corso di Studio contiene:

- a) gli obiettivi formativi specifici, includendo un quadro delle conoscenze e delle competenze e abilità da acquisire, con l'indicazione, ove possibile, dei profili professionali di riferimento;
- b) l'elenco degli insegnamenti con l'indicazione dei settori scientifico-disciplinari di riferimento e con l'eventuale articolazione in moduli;
- c) per ogni insegnamento, gli obiettivi formativi specifici, i CFU assegnati e le eventuali propedeuticità;
- d) la tipologia delle forme didattiche adottate, anche a distanza, e le modalità di verifica della preparazione;
- e) per le attività a scelta dello studente, da intendersi come gli insegnamenti di base, caratterizzanti, affini o integrativi attivati dall'Ateneo, i CFU previsti e le modalità di verifica necessarie per l'acquisizione dei CFU;
- f) le altre attività formative previste e i relativi CFU;
- g) le modalità di verifica della conoscenza delle lingue straniere e i relativi CFU;
- h) le modalità di verifica di altre competenze richieste e i relativi CFU;
- i) le modalità di verifica dei risultati di stage, tirocini e periodi di studio all'estero con l'indicazione dei relativi CFU;
- l) i CFU assegnati per la preparazione della prova finale, le caratteristiche della prova medesima e della relativa attività formativa personale;
- m) gli eventuali *curricula* offerti agli studenti e i piani di studio individuali;
- n) le disposizioni su eventuali obblighi formativi degli studenti;
- o) i requisiti per l'ammissione e le modalità di verifica degli stessi;
- p) le modalità per l'eventuale trasferimento da altri Corsi di Studio;
- q) l'indicazione del numero massimo dei CFU riconoscibili per conoscenze e abilità professionali pregresse che non può, tenuto conto dell'intero percorso formativo, essere superiore a dodici;
- r) la calendarizzazione degli insegnamenti e delle relative verifiche, e le tempistiche di pubblicazione di tali date.

3. Il Regolamento didattico del Corso di Studio e le relative modifiche sono deliberati dal Consiglio di Dipartimento competente, su proposta del Comitato per la Didattica, e approvati dal Senato Accademico, previo parere favorevole del

Consiglio di Amministrazione. Il Consiglio di Dipartimento competente può apportare al progetto di Regolamento predisposto dal Comitato per la Didattica le modifiche ritenute necessarie o affidare al Comitato per la Didattica il compito di presentare una nuova proposta. Per i Corsi di Studio attribuiti in contitolarietà a più Dipartimenti, i Regolamenti didattici e relative modifiche devono essere deliberati da tutti i Dipartimenti contitolari; le delibere, a cura del Dipartimento di riferimento, sono trasmesse per l'approvazione al Senato Accademico previo parere del Consiglio di Amministrazione. In caso di mancato accordo sulle proposte fra tutti i Dipartimenti competenti, la decisione spetta al Senato Accademico.

4. I Dipartimenti assicurano la periodica revisione dei Regolamenti didattici dei Corsi di Studio.

Art. 20

Crediti formativi universitari

1. Al credito formativo universitario (CFU) corrispondono 25 ore di impegno complessivo per studente; un eventuale diverso numero di ore è stabilito con decreto ministeriale.

2. La quantità media di impegno complessivo di apprendimento svolto in un anno da uno studente occupato a tempo pieno negli studi universitari è fissata convenzionalmente in 60 CFU. I Regolamenti didattici dei Corsi di Studio possono prevedere un aumento o una diminuzione dei 60 CFU pari a non più di 2 CFU all'anno. Nel caso di abbreviazione degli studi di cui all'articolo 32, la quantità annua di crediti che uno studente può conseguire in un anno non può comunque eccedere i 75 CFU.

3. La quota dell'impegno orario complessivo riservata allo studio personale o ad altre attività formative di tipo individuale è determinata, per ciascun Corso di Studio, dal relativo Regolamento didattico. Tale quota non può comunque essere inferiore al 50%, tranne nel caso in cui siano previste attività formative ad elevato contenuto sperimentale o pratico.

4. I CFU corrispondenti a ciascun insegnamento sono acquisiti dallo studente con il superamento dell'esame; i CFU corrispondenti alle altre attività formative possono essere acquisiti con altre forme di verifica del profitto.

5. I Regolamenti didattici dei Corsi di Studio possono prevedere forme di verifica periodica dei CFU acquisiti, al fine di valutare la non obsolescenza dei contenuti conoscitivi.

6. I Regolamenti didattici dei Corsi di Studio possono prevedere l'acquisizione, da parte degli studenti, di un numero minimo di CFU da conseguire in tempi determinati per la prosecuzione degli studi.

7. I Regolamenti didattici dei Corsi di Laurea Magistrale a normativa U.E. prevedono almeno

uno sbarramento nel percorso di studio, fissando un numero minimo di CFU al di sotto del quale lo studente si iscrive come ripetente e la data entro la quale i CFU devono essere acquisiti.

Art. 21

Riconoscimento dei crediti formativi universitari

1. Il Senato Accademico, con apposita delibera, può determinare criteri generali per il passaggio di Corso richiesto da studenti nell'ambito dello stesso Ateneo, anche sulla base di intese tra Dipartimenti.

2. Al fine di favorire la mobilità degli studenti e le attività di formazione condotte in modo integrato fra più atenei, italiani e stranieri, consentendo e facilitando i trasferimenti fra sedi diverse e la frequenza di periodi di studio in altra sede, l'Università può stipulare convenzioni e accordi in forza dei quali sono definite specifiche regole per il riconoscimento dei CFU.

3. Relativamente al trasferimento degli studenti da un Corso di Studio a un altro, ovvero da un'università a un'altra, l'Ateneo assicura il riconoscimento del maggior numero possibile di CFU già conseguiti dallo studente, secondo criteri e modalità previsti dal Regolamento didattico del Corso di Studio di destinazione, ivi compreso l'eventuale ricorso a colloqui di verifica delle conoscenze effettivamente possedute dallo studente. Il mancato riconoscimento di CFU è adeguatamente motivato. Tali modalità di verifica per la determinazione dei CFU da riconoscere allo studente, anche a carattere interdisciplinare, sono disposte dal competente Comitato per la Didattica.

4. Esclusivamente nel caso in cui il trasferimento dello studente sia effettuato tra Corsi di Studio appartenenti alla medesima Classe, la quota di CFU relativi allo stesso settore scientifico-disciplinare direttamente riconosciuti allo studente non può essere inferiore al 50% di quelli già acquisiti. Nel caso in cui il Corso di Studio di provenienza sia svolto in modalità a distanza, la quota minima del 50% è riconosciuta solo se il Corso di provenienza stesso risulta formalmente accreditato.

5. Nel caso di trasferimenti o passaggi di Corso, il riconoscimento dei CFU acquisiti dallo studente in altro Corso di Studio di Ateneo, ovvero nello stesso o in altro Corso di Studio di altra università, compete al Comitato per la Didattica del Corso di Studio di destinazione, che valuta l'effettivo raggiungimento degli obiettivi formativi qualificanti richiesti dall'ordinamento didattico e indica a quale anno di corso lo studente deve iscriversi. In ogni caso, lo studente trasferito da altra sede deve conseguire presso l'Ateneo di Siena almeno il 15% dei CFU necessari per il conseguimento del titolo, nonché quelli previsti per la prova finale.

6. Il Comitato per la Didattica competente può riconoscere come CFU attività formative maturate in percorsi formativi universitari pregressi, anche non completati. Il riconoscimento dei crediti è effettuato con gli stessi criteri di cui al comma 3, fatto salvo quanto previsto al comma 5 dell'articolo 20.

7. Negli ordinamenti didattici dei Corsi di Studio è esplicitamente indicato il numero massimo di CFU riconoscibili per conoscenze e abilità professionali pregresse secondo quanto stabilito dall'articolo 19, comma 2, lettera q). Il riconoscimento è deliberato dai competenti Comitati per la Didattica solo a livello individuale e attraverso puntuali procedure di verifica. Il riconoscimento è limitato ad attività che siano state realizzate di concerto con l'Ateneo o con altre università italiane o straniere, ed è condizionato alla valutazione di coerenza con gli obiettivi formativi specifici del Corso di Studio da parte dei Comitati per la Didattica competenti. Non possono essere riconosciuti CFU per conoscenze acquisite nell'ambito di attività destinate agli studenti delle scuole secondarie di secondo grado, svolte dai Dipartimenti, finalizzate al consolidamento delle competenze in ingresso.

8. Il Senato Accademico delibera quali sono le certificazioni internazionali di competenza linguistica ammissibili ai fini del riconoscimento dei relativi CFU e quanti CFU sono riconosciuti per ognuno dei livelli di competenze stabiliti dal Consiglio d'Europa.

Art. 22

Tipologia e articolazione degli insegnamenti e delle altre attività formative

1. I Regolamenti didattici dei Corsi di Studio, oltre ai corsi di insegnamento ufficiali che terminano con il superamento delle relative prove di esame, possono prevedere l'attivazione delle altre attività formative di cui all'articolo 1, comma 1, lettera n). Per ciascuna di tali attività sono indicati:

a) l'afferenza, ove prevista, a uno o più settori scientifico-disciplinari;

b) l'appartenenza alle tipologie di base, caratterizzanti, affini e integrative o altre e, per le attività di base o caratterizzanti, l'ambito disciplinare nel quale l'attività ricade;

c) l'assegnazione dei CFU;

d) il tipo di verifica del profitto che consente il conseguimento dei relativi CFU.

2. I Regolamenti didattici dei Corsi di Studio possono prevedere altresì stage e tirocini con assegnazione di crediti da attribuire anche in relazione alla sola frequenza.

3. I corsi di insegnamento di qualsiasi tipologia e durata possono essere monodisciplinari o integrati, ed essere affidati, in questo secondo caso, alla collaborazione di più docenti tra i quali è individuato il referente dell'insegnamento. I corsi di

insegnamento possono essere tenuti in lingua straniera, in particolare quella inglese.

4. L'Università garantisce l'attribuzione, a ciascun insegnamento attivato, di un congruo numero intero di CFU, evitando la parcellizzazione delle attività formative, anche favorendo prove di esame integrate per più insegnamenti o moduli integrati. Nel caso di insegnamenti integrati, i Regolamenti didattici dei Corsi di Studio possono prevedere l'articolazione degli insegnamenti in moduli didattici di diversa durata, con attribuzione di diverso peso nell'assegnazione dei crediti formativi universitari corrispondenti.

5. In ciascun Corso di Laurea non possono comunque essere previsti in totale più di venti esami o valutazioni finali di profitto, anche favorendo prove di esame integrate per più insegnamenti o moduli coordinati.

6. In ciascun Corso di Laurea Magistrale non possono, comunque, essere previsti in totale più di dodici esami o valutazioni finali di profitto. Nei Corsi di Laurea Magistrale a ciclo unico, di durata normale di cinque o sei anni, il numero massimo di esami è fissato rispettivamente in trenta e trentasei.

7. Le valutazioni relative alle attività formative di cui alle lettere c), d) ed e) dell'articolo 10, comma 5, del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 270/2004, in ragione della loro natura e specificità, possono non essere considerate ai fini del conteggio. Con riferimento alle attività formative autonomamente scelte dallo studente, gli esami e le valutazioni finali sono conteggiati nel numero di uno.

8. Il Comitato per la Didattica del Corso di Studio può proporre al Dipartimento o, in caso di contitolarità, ai Dipartimenti interessati, di deliberare lo sdoppiamento dei corsi di insegnamento, in ragione del numero degli studenti frequentanti, tenendo presenti le caratteristiche di tali corsi e la disponibilità di adeguate aule e/o di altre strutture necessarie per la didattica. Il Dipartimento, al quale afferisce l'insegnamento, sentiti i Dipartimenti contitolari, attiva gli insegnamenti sdoppiati, fissa le modalità di suddivisione degli studenti e verifica annualmente, sentito il competente Comitato per la Didattica, la permanenza dei presupposti che hanno portato allo sdoppiamento.

9. Nel caso di insegnamenti sdoppiati all'interno di un medesimo Corso di Studio, è compito del Comitato per la Didattica verificare che i programmi e le prove d'esame siano equiparabili ai fini didattici e non creino disparità nell'impegno di studio e nel conseguimento degli obiettivi formativi da parte degli studenti interessati.

10. Il Comitato per la Didattica può altresì proporre al Dipartimento o, in caso di contitolarità del Corso di Studio, ai Dipartimenti interessati, che le attività

formative per le quali è previsto l'utilizzo di specifiche strutture vengano svolte in più turni, organizzati secondo criteri definiti al fine di consentire a tutti gli studenti un efficace apprendimento. Il Dipartimento competente delibera sull'attivazione delle attività formative reiterate in più turni e sui criteri di suddivisione degli studenti, verificando annualmente, sentito il competente Comitato per la Didattica, che il numero e l'organizzazione dei turni rispondano ad effettive esigenze didattiche.

Art. 23

Requisiti di ammissione ai Corsi di Studio, attività formative propedeutiche e integrative

1. Per essere ammessi ad un Corso di Laurea o ad un Corso di Laurea Magistrale a ciclo unico, occorre essere in possesso di un Diploma di scuola secondaria superiore di secondo grado o di altro titolo di studio conseguito all'estero, riconosciuto idoneo.

2. Per l'ammissione ad un Corso di Laurea o ad un Corso di Laurea Magistrale a ciclo unico, sono altresì richiesti il possesso o l'acquisizione di un'adeguata preparazione iniziale. Gli ordinamenti didattici dei Corsi di Studio definiscono le conoscenze richieste per l'accesso e ne determinano le modalità di verifica, anche a conclusione di attività formative propedeutiche svolte eventualmente in collaborazione con istituti di istruzione secondaria di secondo grado, sulla base di apposite convenzioni approvate dal Dipartimento competente. Se la verifica non è positiva, i Dipartimenti titolari dei Corsi di Studio, su proposta dei Comitati per la Didattica competenti, attribuiscono agli studenti specifici obblighi formativi aggiuntivi da soddisfare nel primo anno di corso. Tali obblighi formativi aggiuntivi sono assegnati anche agli studenti dei Corsi di Laurea ad accesso programmato che siano stati ammessi ai Corsi con una votazione inferiore ad una prefissata valutazione minima.

3. Allo scopo di favorire l'assolvimento degli obblighi formativi aggiuntivi, il Dipartimento o, in caso di contitolarità, i Dipartimenti interessati, possono prevedere, su proposta del Comitato per la Didattica, attività formative integrative.

4. Per essere ammessi ad un Corso di Laurea Magistrale occorre essere in possesso della Laurea o del Diploma universitario di durata triennale, ovvero di altro titolo di studio anche conseguito all'estero, riconosciuto idoneo.

5. Nel caso di Corsi di Laurea Magistrale per i quali non sia previsto dalla normativa vigente il numero programmato in materia di accessi ai Corsi di Studio universitari, il Regolamento didattico del Corso di Studio determina i requisiti curriculari richiesti per l'ammissione, con riferimento sia a determinate Classi di Laurea sia a

specifiche competenze certificate dalla acquisizione di un numero determinato di CFU in specifici settori scientifico-disciplinari. Eventuali integrazioni curriculari in termini di CFU sono acquisite prima della verifica della preparazione individuale di cui al comma 6.

6. I Regolamenti didattici dei Corsi di Laurea Magistrale definiscono le modalità delle prove per la verifica della preparazione personale degli studenti ai fini dell'ammissione. Le modalità ed i contenuti delle prove della verifica per la preparazione personale per l'ammissione ai Corsi di Laurea Magistrale sono adeguatamente pubblicizzati e, in ogni caso, resi noti tempestivamente agli interessati. Il calendario delle prove di ammissione è organizzato dal Dipartimento o, in caso di contitolarità, dai Dipartimenti interessati, in tempo utile a garantire agli studenti ammessi l'iscrizione entro i termini deliberati dal Senato Accademico.

7. L'ammissione ai Corsi di Specializzazione e l'ammissione ai Corsi di Dottorato di ricerca sono disciplinate dai rispettivi Regolamenti.

8. Nel rispetto degli accordi internazionali vigenti, le modalità di riconoscimento della idoneità dei titoli di studio conseguiti all'estero, ai soli fini dell'ammissione ai Corsi di Studio, sono deliberate dal Senato Accademico, sentiti i Dipartimenti interessati.

Art. 24

Ammissione a singoli insegnamenti

1. È consentito agli studenti universitari di università estere di iscriversi a singoli insegnamenti attivati presso l'Ateneo e di sostenere i relativi esami di profitto, ricevendone regolare attestazione, comprensiva dell'indicazione dei CFU conseguiti. La norma si applica sia nell'ambito di programmi e accordi di mobilità internazionale regolati da condizioni di reciprocità, sia su iniziativa individuale degli studenti.

2. In relazione alle competenze dell'Università in materia di educazione permanente e ricorrente, soggetti non iscritti ad alcun Corso di Studio universitario possono essere ammessi a singoli insegnamenti svolti in Corsi di Laurea e in Corsi di Laurea Magistrale attivati presso l'Ateneo e a sostenere i relativi esami di profitto, ricevendone regolare attestazione, comprensiva dell'indicazione dei CFU conseguiti.

3. I laureati che abbiano la necessità di superare gli esami di profitto di discipline non inserite nei piani di studio seguiti per il conseguimento della Laurea, ma che, in base alle disposizioni in vigore, siano richieste per l'ammissione a Lauree Magistrali o, ove previsto, a Scuole di Specializzazione ovvero a concorsi pubblici possono essere ammessi a singoli insegnamenti

attivati in Corsi di Laurea e di Laurea Magistrale attivati presso l'Ateneo e a sostenere i relativi esami di profitto, ricevendone regolare attestazione comprensiva dei CFU conseguiti.

4. Sono fatte salve le specificità dei Corsi di Studio a numero programmato.

Art. 25

Manifesto annuale degli studi

1. L'Università pubblica ogni anno, entro il mese di luglio, il Manifesto annuale degli studi, recante le modalità, i termini e ogni altra indicazione circa gli adempimenti necessari all'immatricolazione ai Corsi di Studio attivati. Il Manifesto indica parimenti le modalità utili al rinnovo delle iscrizioni, ivi compresi l'importo delle tasse e le modalità per la determinazione della misura dei contributi dovuti.

Art. 26

Calendario didattico

1. Il calendario didattico è approvato dai Dipartimenti competenti dei Corsi di Studio o dalle Strutture di raccordo, ove costituite, conformemente a quanto stabilito dal Senato Accademico.

2. I Regolamenti didattici dei Corsi di Studio stabiliscono l'articolazione dell'anno accademico in periodi didattici, conformemente a quanto deliberato dal Senato Accademico.

3. L'anno accademico ha inizio il 1° ottobre e termina il 30 settembre dell'anno successivo. L'attività didattica della formazione di III livello può, per motivi organizzativi non dipendenti dall'Ateneo, distribuirsi con date differenti.

4. Le attività formative, propedeutiche, integrative, di preparazione e sostegno degli insegnamenti ufficiali, nonché i corsi intensivi e le attività speciali si svolgono nei periodi indicati dai singoli Consigli di Dipartimento, previa delibera adottata nel rispetto della normativa vigente e delle determinazioni del Senato Accademico.

Art. 27

Trasparenza e pubblicità dell'offerta formativa

1. L'Ateneo assicura il rispetto dei requisiti di trasparenza e le condizioni necessarie per una corretta comunicazione rivolta agli studenti e a tutti i soggetti interessati in merito alle caratteristiche dei Corsi di Studio, agli insegnamenti e alle altre attività formative attivate.

2. Le informazioni sui Corsi di Studio, sugli insegnamenti e sulle altre attività formative attivate sono rese disponibili nella specifica banca dati ministeriale, secondo quanto previsto dalla vigente normativa, e nel sito internet dell'Ateneo.

3. Il Senato Accademico assicura il rispetto dei requisiti di trasparenza e una efficace pubblicità dell'offerta formativa anche a livello internazionale.

Art. 28

Orientamento e Tutorato

1. L'Ateneo promuove attività di orientamento e di tutorato in ingresso, *in itinere* e in uscita.

2. L'Ateneo organizza, anche in collaborazione con istituti di istruzione secondaria di secondo grado, attività di orientamento rivolte agli studenti dei medesimi istituti, per una adeguata informazione sui Corsi di Studio universitari offerti dall'Ateneo.

3. L'Ateneo organizza attività di orientamento e tutorato per gli studenti iscritti, mirata all'informazione sui percorsi formativi, sui servizi e benefici a favore degli studenti, al fine di assisterli lungo tutto il processo formativo universitario.

4. L'Ateneo organizza, inoltre, attività di orientamento rivolte a coloro che hanno già conseguito titoli di studio universitari per favorirne la prosecuzione nel processo formativo e/o l'inserimento nel mondo del lavoro e delle professioni.

5. Le attività di orientamento e tutorato sono disciplinate dai relativi Regolamenti e sono coordinate dall'apposito servizio di Ateneo.

Art. 29

Presidio della qualità di Ateneo

1. Il Presidio della qualità di Ateneo organizza e monitora il continuo aggiornamento delle informazioni relative ai requisiti necessari per l'istituzione e l'attivazione dei Corsi di Studio, organizza e verifica lo svolgimento delle procedure di assicurazione della qualità per le attività didattiche, regola le attività periodiche di revisione dei Corsi di Studio con cadenza annuale, assicura il corretto flusso di informazioni da e verso il Nucleo di Valutazione e le Commissioni paritetiche docenti-studenti, valuta l'efficacia degli interventi di miglioramento e le loro effettive conseguenze.

2. Il Senato Accademico determina la composizione, il numero e la durata in carica dei componenti.

TITOLO III Studenti

Art. 30

Frequenza ai Corsi di Studio.

Studenti lavoratori, studenti a tempo parziale, studenti fuori corso e ripetenti

1. La frequenza ai corsi è obbligatoria laddove esplicitamente prescritta dai Regolamenti didattici dei Corsi di Studio, che ne disciplinano altresì i criteri e le modalità di verifica.

2. Il Dipartimento di riferimento del Corso di Studio, può prevedere la realizzazione di attività formative, secondo modalità organizzative previste nel Regolamento del Dipartimento appositamente rivolte agli studenti a tempo parziale, agli studenti

lavoratori e/o agli studenti fuori corso.

3. Lo studente a tempo parziale è colui che per motivi di lavoro, di famiglia o personali ritiene di non poter seguire il percorso di studio nei tempi della durata normale del corso. Lo studente a tempo parziale partecipa alle attività didattiche e consegue i CFU relativi alle attività formative previste per ciascun anno di corso, in due anni accademici, fermi restando gli eventuali obblighi di frequenza. Lo studente esprime l'opzione al momento dell'iscrizione. La scelta si intende valida per due anni accademici ferma restando la facoltà dello studente di optare per il tempo pieno all'atto del perfezionamento dell'iscrizione all'anno accademico successivo. Al fine di agevolare la scelta dello studente, il Comitato per la Didattica predispone forme specifiche di tutorato. Sono fatte salve le specificità dei Corsi di Studio a numero programmato.

4. Lo studente lavoratore è colui che svolge attività lavorativa a qualunque titolo e dimostra tale condizione, documentandola adeguatamente al momento dell'iscrizione o in un momento successivo. L'Ateneo può attivare specifici servizi per lo studente lavoratore.

5. Lo studente si considera fuori corso quando non abbia superato gli esami e le altre prove di verifica relative all'intero *curriculum* e non abbia acquisito, entro la durata normale del Corso di Studio, il numero di CFU necessari al conseguimento del titolo.

6. Lo studente fuori corso che non abbia conseguito tutte le attestazioni di frequenza non ha diritto alle facilitazioni in materia di esami previste dall'articolo 34, comma 11.

7. Nel caso dei Corsi di Studio a normativa UE che lo prevedono, lo studente è considerato ripetente se non ha acquisito il numero minimo di CFU previsti dalla suddetta normativa per l'iscrizione all'anno successivo. La verifica dei CFU dovrà essere fatta non oltre il 31 dicembre di ciascun anno. Ai fini dell'iscrizione ad anni successivi al primo, lo studente a tempo parziale di cui al comma 3, è equiparato allo studente ripetente.

Art. 31

Sospensione, decadenza, interruzione e rinuncia agli studi

1. Lo studente ha facoltà di sospendere gli studi nel caso di servizio volontario in ferma prefissata, di servizio militare di carriera, servizio civile, maternità, ricovero ospedaliero superiore a tre mesi continuativi. Per il periodo di sospensione degli studi, lo studente non paga le tasse e non può sostenere alcuna prova di esame. Al termine del periodo di sospensione, lo studente si iscrive al medesimo anno di corso al quale era iscritto prima della sospensione.

2. Lo studente non può essere iscritto contemporaneamente a due Corsi di Studio come definiti dall'articolo 1, comma 1, lettera b). In caso di contemporaneità, lo studente decade dal Corso al quale si è iscritto successivamente. È comunque garantito il diritto dello studente di chiedere l'interruzione della carriera relativa alla prima iscrizione per l'intera durata del secondo Corso. È consentita la frequenza congiunta del Corso di Specializzazione di area medica e del Corso di Dottorato di ricerca. In caso di frequenza congiunta la durata del Corso di Dottorato è ridotta ad un minimo di due anni. È inoltre consentita la contemporanea iscrizione in Corsi di Studio presso le università e presso gli istituti superiori di studi musicali e coreutici secondo quanto disposto dal decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 28 settembre 2011.

3. Lo studente che non consegue CFU per un periodo pari a cinque anni, decorrenti dalla data dell'ultima verifica del profitto conclusasi con l'acquisizione di CFU, è dichiarato decaduto. Lo studente decaduto può riattivare la carriera; in tal caso, si applica quanto previsto dall'articolo 20, comma 5, del presente Regolamento.

4. Lo studente può rinunciare agli studi. Lo studente rinunciatario può riattivare la carriera nello stesso o in altro Corso di Studio; in tal caso, si applica quanto previsto dall'articolo 21, comma 5, del presente Regolamento. In caso di rinuncia ad un Corso di Studio ad accesso programmato, la facoltà di riattivare la carriera è consentita a condizione che esistano posti disponibili - in caso di più domande, secondo il loro ordine di arrivo - e che il Comitato per la Didattica competente dichiari che le modalità e i contenuti della prova di ammissione già sostenuta siano equipollenti a quelli vigenti al momento della riattivazione.

5. Nel caso di studente dichiarato decaduto in altra sede o che abbia effettuato la rinuncia agli studi presso altra sede, la percentuale dei CFU da conseguire presso l'Università degli Studi di Siena è quella prevista dall'articolo 21, comma 5.

Art. 32

Abbreviazione degli studi

1. L'abbreviazione della durata normale dei Corsi di Studio, entro i limiti di cui all'articolo 20, comma 2, è ottenibile su domanda e può essere riconosciuta dal competente Comitato per la Didattica in presenza di un rendimento didattico eccezionalmente elevato. Tale disposizione non si applica ai Corsi di Laurea Magistrale a ciclo unico regolati dalla normativa U.E..

2. L'abbreviazione della durata normale dei Corsi è, inoltre, possibile in presenza di CFU riconosciuti dal competente Comitato per la Didattica per attività pregresse.

Art. 33**Tutela dei diritti degli studenti**

1. Presso l'Università degli Studi di Siena è istituita la figura del Difensore Civico degli studenti, al quale gli studenti medesimi possono ricorrere per segnalare disfunzioni e irregolarità, violazioni di legge o di principi di buona amministrazione posti in essere nell'ambito dell'attività universitaria.

Art. 34**Esami e verifiche del profitto**

1. A seconda della tipologia e della durata degli insegnamenti impartiti, i Regolamenti didattici dei Corsi di Studio stabiliscono il tipo di prove di verifica che comporta per gli studenti il superamento dell'esame e l'acquisizione dei relativi CFU. Tali prove possono consistere in esami (orali o scritti o pratici), la cui votazione viene espressa in trentesimi con eventuale lode, o nel superamento di altre prove, individuate nei Regolamenti didattici dei Corsi di Studio, con il riconoscimento di idoneità da riportare nella carriera personale dello studente.

2. La composizione delle commissioni degli esami di profitto (orali o scritti) e di quelle per le altre forme di verifica è stabilita dai Regolamenti didattici dei Corsi di Studio, secondo quanto indicato alle lettere a) e b):

a) la commissione è presieduta dal docente responsabile dell'insegnamento o, in caso di impedimento, da altro docente designato dal Direttore del Dipartimento di afferenza del docente, su proposta del competente Comitato per la Didattica;

b) per i corsi integrati, la commissione è composta da tutti i docenti responsabili degli insegnamenti del corso ed è presieduta dal docente referente del corso designato dal Direttore del Dipartimento competente. I suddetti docenti sono responsabili dell'accertamento della preparazione dello studente.

3. Le valutazioni di attività senza prova di verifica (ad esempio stage e tirocini) sono affidate ad un docente tutor individuato secondo quanto stabilito dal Regolamento didattico del Corso di Studio.

4. Gli esami di profitto in forma orale sono pubblici.

5. Ciascun insegnamento, di norma, prevede una o più prove valutative di verifica *in itinere*.

6. I criteri di valutazione sono definiti dai docenti responsabili degli insegnamenti e resi pubblici nel rispetto dei requisiti di trasparenza. Le prove *in itinere* non comportano l'acquisizione di crediti formativi universitari.

7. I Regolamenti didattici dei Corsi di Studio possono prevedere che la valutazione finale riguardi congiuntamente più insegnamenti.

8. In relazione all'organizzazione didattica, il Regolamento didattico del Corso di Studio

stabilisce il numero di sessioni d'esame da effettuare nel corso di un anno, rispettando in ogni caso il principio della non sovrapposizione di lezioni ed esami.

9. Per ciascun insegnamento dovranno essere assicurate non meno di tre e non più di quattro sessioni ordinarie di esame. È obbligatoria una sessione di esame alla fine del periodo didattico in cui l'insegnamento viene impartito e una nel periodo di silenzio didattico di settembre.

10. Per ciascuna sessione sono previsti almeno due appelli, a distanza di almeno due settimane. Il Dipartimento titolare o il Dipartimento di riferimento dei Corsi di Studio, sentiti i competenti Comitati per la Didattica, coordina le date degli appelli, verificando che, nella sessione obbligatoria di fine periodo didattico, le date degli appelli degli insegnamenti relativi non si sovrappongano.

11. Per gli studenti lavoratori e fuori corso le sessioni di fine periodo didattico devono prevedere almeno tre appelli.

12. Gli appelli d'esame e di altre verifiche del profitto devono avere inizio alla data fissata e devono essere portati a compimento senza soluzione di continuità. Eventuali deroghe per gravi ed eccezionali motivi sono autorizzate dal Presidente del Comitato per la Didattica, il quale provvede affinché ne sia data tempestiva comunicazione agli studenti. In nessun caso la data d'inizio di un appello può essere anticipata.

13. L'esame, in qualunque modalità sia svolto, si conclude con la verbalizzazione elettronica. Il verbale è firmato digitalmente dal solo Presidente della Commissione.

14. Lo studente può decidere di non concludere l'esame; in tal caso nella registrazione dell'esame, comunque obbligatoria, viene usata la dizione "non concluso: NC". Gli esami non conclusi non sono riportati nel *curriculum* di studi complessivo utilizzato per la valutazione finale e non hanno conseguenze di tipo amministrativo.

15. In ciascuna sessione lo studente in regola con la posizione amministrativa può sostenere gli esami previsti dal suo piano di studio, con riferimento all'anno di iscrizione, nel rispetto delle propedeuticità e delle eventuali attestazioni di frequenza previste dal Regolamento didattico del Corso di Studio. I Comitati per la Didattica competenti disciplinano la possibilità per gli studenti di sostenere esami al di fuori di quelli previsti nel piano di studio del proprio anno di iscrizione. Non possono comunque essere riconosciuti crediti formativi qualora l'esame sia stato sostenuto in difetto dei requisiti di propedeuticità o delle attestazioni di frequenza.

16. Lo studente può reiterare nella stessa sessione una prova di esame non superata.

Art. 35**Conferimento dei titoli**

1. La nomina delle commissioni delle prove finali per il conseguimento del titolo spetta al Direttore del Dipartimento di riferimento del Corso di Studio o suo delegato.
2. La votazione finale è in ogni caso espressa in centodecimi con eventuale lode, qualunque sia il numero dei commissari. Il numero di questi, fatta salva l'applicazione di specifiche disposizioni normative, non può comunque essere inferiore a tre per la prova finale dei Corsi di Studio che conferiscono il titolo di Dottore e inferiore a cinque per la prova finale dei Corsi di Studio che conferiscono il titolo di Dottore Magistrale.
3. Possono far parte della commissione, purché in numero non superiore al 20% dei componenti, cultori della materia designati dai Dipartimenti a cui afferisce il relativo settore scientifico-disciplinare, sulla base di criteri prestabiliti che assicurino il possesso di sufficienti requisiti scientifico-professionali.
4. I Regolamenti didattici dei Corsi di Studio determinano le modalità con cui la prova finale può essere svolta.
5. La prova finale è pubblica.

Art. 36**Mobilità studentesca e riconoscimento di studi compiuti all'estero**

1. L'Università promuove azioni specifiche volte a migliorare il livello di internazionalizzazione dei percorsi formativi.
2. Le opportunità di studio all'estero sono rese note agli studenti attraverso idonee forme di pubblicità.
3. Qualora siano disponibili borse di studio o altre agevolazioni previste dagli accordi di scambio, le modalità di assegnazione sono stabilite in appositi bandi.
4. Al fine di promuovere l'internazionalizzazione degli studi, i Dipartimenti individuano un Referente unico per l'internazionalizzazione.
5. La definizione dei progetti di attività formative da seguire all'estero, in sostituzione di alcune delle attività previste dal Corso di Studio di appartenenza, deve perseguire la coerenza dell'intero piano di studio all'estero con gli obiettivi formativi del Corso di Studio di appartenenza piuttosto che la perfetta corrispondenza dei contenuti tra le singole attività formative. La valutazione della coerenza dei programmi di studio all'estero con gli obiettivi formativi del Corso di Studio, nonché il suo riconoscimento in termini di CFU, spettano al competente Comitato per la Didattica, previo parere del Referente unico di Dipartimento per l'internazionalizzazione.

TITOLO IV**Docenti****Art. 37****Doveri didattici dei docenti**

1. Il Dipartimento o, in caso di contitolarità, i singoli Dipartimenti assegnano ai docenti ad essi afferenti i rispettivi compiti didattici, ivi comprese le attività didattiche integrative, di orientamento e di tutorato, in base alle esigenze di una adeguata copertura dell'offerta didattica e nel rispetto delle competenze scientifico-disciplinari.
2. Nell'assegnazione dei compiti didattici da parte dei Dipartimenti, l'attività svolta nei Corsi di Specializzazione e di Dottorato di ricerca non può essere superiore al 40%. Il Senato Accademico può autorizzare eccezioni su proposta motivata e adeguatamente documentata dei Dipartimenti.
3. Per ogni professore è prevista l'obbligatorietà di un numero minimo di ore di attività didattica frontale, anche articolate in diversi moduli di insegnamento di varie tipologie e durata, che varia in ragione del regime di impegno prescelto.
4. Il Senato Accademico, su richiesta dell'interessato indirizzata al Rettore e sentiti il Dipartimento di afferenza del docente medesimo e il Nucleo di Valutazione di Ateneo, può deliberare una riduzione del carico didattico del docente cui siano stati affidati incarichi gestionali nonché dei docenti che svolgano attività di ricerca particolarmente rilevanti.
5. Ciascun docente deve essere disponibile ad assegnare un certo numero di tesi, per i Corsi di Studio che le prevedano, sulla base di criteri e procedure fissati dai Regolamenti dei Dipartimenti di afferenza.

Art. 38**Modalità di svolgimento della didattica e delle altre attività formative**

1. Ogni docente è tenuto, entro i termini e con le modalità stabilite dal Consiglio di Dipartimento di riferimento del singolo Corso di Studio, a rendere pubblico il programma di ogni insegnamento che gli è stato attribuito. Tale programma deve essere redatto in italiano e in inglese e contenere tutti gli elementi necessari per la descrizione delle attività formative, anche ai fini della redazione del Supplemento al Diploma, di cui all'articolo 2, comma 6.
2. Ogni docente assicura, per l'intero anno accademico, una quantità settimanale minima di attività didattica e tutorale, nel rispetto di quanto previsto dalla vigente normativa nazionale. Il ricevimento degli studenti è assicurato in modo continuativo nel corso dell'intero anno accademico.
3. Ciascun docente è tenuto a svolgere personalmente le lezioni dei corsi a lui affidati

secondo quanto stabilito nella programmazione didattica e può essere sostituito solo da un altro docente nei casi di momentaneo impedimento per motivi di salute, scientifici, o altro legittimo impedimento. In caso di assenze prolungate, il Direttore del Dipartimento cui il docente afferisce, su proposta del Comitato per la Didattica, provvede alla sostituzione del titolare nelle forme più adeguate ad assicurare la continuità del corso di insegnamento e lo svolgimento degli esami.

4. Ciascun docente provvede alla compilazione del Registro delle lezioni, riportando l'attività svolta. Nel Registro sono indicate anche le attività tenute, in sostituzione del titolare, da altri docenti. Il Registro è sottoposto alla validazione del Direttore del Dipartimento di riferimento del Corso di Studio o di suo delegato entro quindici giorni dalla fine di ciascun periodo didattico.

5. Ciascun docente è tenuto a compilare il riepilogo di tutte le attività didattiche svolte nell'anno accademico precedente.

6. Fatti salvi gli adempimenti di cui al comma 5, al rispetto degli obblighi di cui ai precedenti commi sono tenuti anche i titolari di contratto di insegnamento.

TITOLO V

Norme finali e transitorie

Art. 39

Emanazione del Regolamento Didattico d'Ateneo

1. Il presente Regolamento, emanato con decreto rettorale, entra in vigore a decorrere dalla data della pubblicazione nell'Albo *on-line* del predetto provvedimento.

Art. 40

Modifiche

1. Su richiesta di uno o più Dipartimenti, del Senato Accademico o di propria iniziativa, il Rettore sottopone al Senato Accademico eventuali proposte di modifica del presente articolato, corredate del parere del Consiglio Studentesco e del Consiglio di Amministrazione.

Art. 41

Disposizioni transitorie e finali

1. L'Ateneo assicura la conclusione dei Corsi di Studio e il rilascio dei relativi titoli, secondo gli ordinamenti didattici previgenti, agli studenti già iscritti alla data di entrata in vigore dei nuovi ordinamenti didattici. L'Ateneo disciplina altresì la facoltà, per tali studenti, di optare per l'iscrizione ai Corsi di Studio soggetti ai nuovi ordinamenti, in soprannumero rispetto all'eventuale programmazione degli accessi. Ai fini dell'opzione, i Comitati per la Didattica dei Corsi di Studio determinano il riconoscimento in CFU del percorso

formativo svolto.

2. Il diritto di opzione ai Corsi di Studio del nuovo ordinamento è esercitabile con le modalità e le scadenze stabilite dal Comitato per la Didattica.

3. Ai Corsi di Studio di cui al comma 1 si applicano le norme di legge e regolamentari vigenti al momento dell'entrata in vigore del presente Regolamento.

4. Per quanto non disposto nel presente Regolamento, vale quanto stabilito nello Statuto e nella normativa europea e nazionale di riferimento.

Divisione Atti normativi
e affari istituzionali

D.R. Rep. n. 1472/2016
Prot. n. 37469 – I/3 del 12.10.2016

Regolamento didattico del Corso di Laurea Magistrale in Ecotossicologia e sostenibilità ambientale (LM-75): modifiche Art. 7

IL RETTORE

- Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, "Istituzione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica", e successive modificazioni e integrazioni e, in particolare, l'articolo 6;

- Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341 "Riforma degli ordinamenti didattici universitari" e successive modificazioni e integrazioni e, in particolare, l'articolo 11;

- Vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240 "Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario" e successive modificazioni e integrazioni;

- Visto il decreto legislativo 27 gennaio 2012, n. 19 "Valorizzazione dell'efficienza delle università e conseguente introduzione di meccanismi premiali nella distribuzione di risorse pubbliche sulla base di criteri definiti ex ante anche mediante la previsione di un sistema di accreditamento periodico delle università e la valorizzazione della figura dei ricercatori a tempo indeterminato non confermati al primo anno di attività, a norma dell'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 30 dicembre 2010, n. 240";

- Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 22 ottobre 2004, n. 270 "Modifiche al regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei, approvato con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509" e successivi decreti attuativi;

- Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 26 luglio 2007, n. 386

"Definizione delle linee guida per l'istituzione e l'attivazione, da parte delle università, dei corsi di studio (attuazione decreti ministeriali del 16 marzo 2007, di definizione delle nuove classi dei corsi di laurea e di laurea magistrale)";

- Visto il Documento ANVUR "Autovalutazione, valutazione periodica e accreditamento del sistema universitario italiano" approvato dal Consiglio Direttivo dell'ANVUR il 9 gennaio 2013;

- Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 30 gennaio 2013, n. 47 "Decreto autovalutazione, accreditamento iniziale e periodico delle sedi e dei corsi di studio e valutazione periodica";

- Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 15 ottobre 2013, n. 827 relativo a "Definizione delle linee generali d'indirizzo della programmazione delle università per il triennio 2013-2015";

- Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 23 dicembre 2013, n. 1059 "Autovalutazione, accreditamento iniziale e periodico delle sedi e dei corsi di studio e valutazione periodica. Adeguamenti e integrazioni al D.M. 30 gennaio 2013, n. 47";

- Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 15 giugno 2015, n. 406 "Accreditamento dei corsi di studio e delle sedi a.a. 2015/2016 dell'Università degli Studi di Siena";

- Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 15 giugno 2016, n. 450 "Accreditamento dei corsi di studio e delle sedi a.a. 2016/2017 dell'Università degli Studi di Siena";

- Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 8 agosto 2016, n. 635 "Linee generali d'indirizzo della programmazione delle Università 2016-2018 e indicatori per la valutazione periodica dei risultati";

- Visto lo Statuto dell'Università degli Studi di Siena emanato con decreto rettorale n. 164/2012 del 7 febbraio 2012 e modificato con decreto rettorale n. 93/2015 del 28 gennaio 2015, pubblicato in G.U. n. 37 del 14 febbraio 2015 e, in particolare, l'art. 4, comma 4, ai sensi del quale i Regolamenti didattici dei Corsi di studio sono approvati dal Senato Accademico previo parere favorevole del Consiglio di Amministrazione;

- Visto il Regolamento Didattico di Ateneo emanato con decreto rettorale n. 227 del 18 febbraio 2013 e successive modificazioni e integrazioni, in ultimo modificato e approvato con Decreto Direttoriale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca del 15 settembre 2016 ed emanato con decreto rettorale n. 1332/2016 del 26 settembre 2016;

- Visto l'Atto di indirizzo in materia di Offerta formativa per l'a.a. 2016/2017 approvato dal

Consiglio di Amministrazione in data 31 marzo 2016, previo parere del Senato Accademico espresso nella seduta del 31 marzo 2016;

- Visto il decreto rettorale n. 1069 del 20 luglio 2012, relativo alla istituzione, tra gli altri, del Dipartimento di Scienze fisiche, della terra e dell'ambiente, nonché all'attribuzione, al medesimo Dipartimento, della titolarità del Corso di Laurea Magistrale in Ecotossicologia e sostenibilità ambientale (LM-75);

- Visto il Regolamento didattico del Corso di Magistrale in Ecotossicologia e sostenibilità ambientale (LM-75) emanato con decreto rettorale n. 1057/2015 del 24 luglio 2015;

- Vista la proposta di modifica dell'articolo 7 (Requisiti curriculari per l'ammissione) del precitato Regolamento didattico, deliberata dal Consiglio di Dipartimento di Scienze fisiche, della terra e dell'ambiente nella seduta del 7 luglio 2016, diretta ad ampliare, a valere già dall'a.a. 2016/2017, i titoli di studio richiesti per l'ammissione al Corso di Laurea Magistrale in Ecotossicologia e sostenibilità ambientale (LM-75), favorendo così l'iscrizione al medesimo Corso di studi di laureati con curriculum compatibile, ma con titolo di studio attualmente non compreso tra quelli richiesti per l'ammissione;

- Vista la SUA-cds 2016/2017 allegata al Regolamento didattico del Corso di Magistrale in Ecotossicologia e sostenibilità ambientale (LM-75) e, in particolare, il sottoquadro A3.b "Modalità di ammissione" (chiuso il 18/04/2016) di contenuto identico a quello dell'art. 7 vigente del Regolamento didattico precitato, e rilevato che, secondo quanto riportato nel documento CUN "Guida alla scrittura degli ordinamenti didattici" dell'8 settembre 2015, le modifiche a tale sottoquadro non costituiscono modifiche di ordinamento, pur soggiacendo all'iter appositamente previsto per le modifiche della SUA-cds;

- Vista la delibera n. 315/2016 con la quale il Senato Accademico, nella seduta del 4 ottobre 2016, deliberava l'approvazione delle modifiche del predetto Regolamento, fatto salvo il parere favorevole del Consiglio di Amministrazione nella prima seduta utile fissata per lo stesso 4 ottobre 2016;

- Vista la delibera n. 337/2016 con la quale il Consiglio di Amministrazione, nella seduta del 4 ottobre 2016, esprimeva parere favorevole sulle modifiche del predetto Regolamento, fatto salvo il parere favorevole del Consiglio di Amministrazione nella prima seduta utile fissata per lo stesso 4 ottobre 2016;

- Ravvisata la necessità e l'urgenza di recepire nella normativa di Ateneo le modifiche dell'articolo 7 del Regolamento didattico del Corso di Laurea Magistrale in Ecotossicologia e sostenibilità

ambientale (LM-75) nei termini considerati;

DECRETA

Articolo 1

1. Il Regolamento didattico del Corso di Laurea Magistrale in Ecotossicologia e sostenibilità ambientale (LM-75), di cui al D.R. n. 1057/2015 del 24 luglio 2015, è modificato, a valere dall'a.a. 2016/2017, nei termini di cui al comma 2.

2.1 Il comma 1 dell'Art. 7 del Regolamento di cui al comma 1 è integrato con l'inserimento delle seguenti classi di laurea: "L-6 (Geografia), L-9 (Ingegneria Industriale), L-18 (Scienze dell'Economia e della Gestione Aziendale), L-21 (Scienze della Pianificazione Territoriale, Urbanistica, Paesaggistica, Ambientale), L-30 (Scienze e Tecnologie Fisiche); classi di laurea magistrale: LM-8 (Biotechnologie industriali), LM-9 (Biotechnologie mediche, veterinarie e farmaceutiche), LM-13 (Farmacia e farmacia industriale), LM-17 (Fisica), LM-21 (Ingegneria biomedica), LM-22 (Ingegneria Chimica), LM-23 (Ingegneria civile), LM-24 (Ingegneria dei sistemi edilizi), LM-29 (Ingegneria elettronica), LM-30 (Ingegneria energetica e nucleare), LM-31 (Ingegneria gestionale), LM-48 (Pianificazione territoriale, urbanistica e ambientale), LM-70 (Scienze e tecnologie alimentari), LM-71 (Scienze e tecnologie della chimica industriale), LM-79 (Scienze geofisiche); classi di lauree triennali e specialistiche ex DM 509/1999: 07 (Urbanistica e scienze della pianificazione territoriale ed ambientale), 10 (Ingegneria industriale), 17 (Scienze dell'economia e della gestione aziendale), 25 (Scienze e tecnologie fisiche), 9/S (Biotechnologie Mediche, veterinarie e farmaceutiche), 14/S (Farmacia e farmacia industriale), 20/S (Fisica), 26/S (Ingegneria biomedica), 27/S (Ingegneria chimica), 54/S (Pianificazione territoriale, urbanistica ed ambientale), 81/S (Scienze e tecnologie della chimica industriale), 85/S (Scienze geofisiche)".

2.2 Il comma 1 dell'Art. 7 del Regolamento di cui al comma 1 risulta quindi riformulato come segue:

"1. L'ammissione al Corso di LM-ESA richiede il possesso congiunto dei seguenti requisiti curriculari:

A. Avere conseguito la laurea in una delle seguenti classi:

Lauree Triennali (D.M. 270/04)

- L-2 (Biotechnologie)
- L-6 (Geografia)
- L-7 (Ingegneria civile e ambientale)
- L-9 (Ingegneria Industriale)
- L-13 (Scienze biologiche)
- L-18 (Scienze dell'Economia e della Gestione Aziendale)
- L-21 (Scienze della Pianificazione Territoriale,

Urbanistica, Paesaggistica, Ambientale)

- L-25 (Scienze e tecnologie agrarie e forestali)
- L-26 (Scienze e tecnologie agro-alimentari)
- L-27 (Scienze e tecnologie chimiche)
- L-29 (Scienze e tecnologie farmaceutiche)
- L-30 (Scienze e Tecnologie Fisiche)
- L-32 (Scienze e tecnologie per l'ambiente e la natura)
- L-34 (Scienze geologiche)
- L-38 (Scienze zootecniche e tecnologie delle produzioni animali)
- L-SNT/03 (Scienze delle professioni sanitarie tecniche)
- L-SNT/04 (Scienze delle professioni sanitarie della prevenzione).

Lauree Magistrali (D.M. 270/04)

- LM -6 (Biologia)
- LM-7 (Biotechnologie agrarie)
- LM-8 (Biotechnologie industriali)
- LM-9 (Biotechnologie mediche, veterinarie e farmaceutiche)
- LM-13 (Farmacia e farmacia industriale)
- LM-17 (Fisica)
- LM-21 (Ingegneria biomedica)
- LM-22 (Ingegneria Chimica)
- LM-23 (Ingegneria civile)
- LM-24 (Ingegneria dei sistemi edilizi)
- LM-29 (Ingegneria elettronica)
- LM-30 (Ingegneria energetica e nucleare)
- LM-31 (Ingegneria gestionale)
- LM-35 (Ingegneria per l'ambiente e il territorio)
- LM-48 (Pianificazione territoriale, urbanistica e ambientale)
- LM-54 (Scienze chimiche)
- LM-60 (Scienze della natura)
- LM-69 (Scienze e tecnologie agrarie)
- LM-70 (Scienze e tecnologie alimentari)
- LM-71 (Scienze e tecnologie della chimica industriale)
- LM-73 (Scienze e tecnologie forestali ed ambientali)
- LM-74 (Scienze e tecnologie geologiche)
- LM-75 (Scienze e tecnologie per l'ambiente e il territorio)
- LM-79 (Scienze geofisiche)
- LM-86 (Scienze zootecniche e tecnologie animali).

Lauree Triennali (D.M. 509/99)

- 01 (Biotechnologie)
- 07 (Urbanistica e scienze della pianificazione territoriale ed ambientale)
- 08 (Ingegneria civile e ambientale)
- 10 (Ingegneria industriale)
- 12 (Scienze biologiche)
- 16 (Scienze della Terra)
- 17 (Scienze dell'economia e della gestione aziendale)
- 21 (Scienze e tecnologie chimiche)
- 24 (Scienze e tecnologie farmaceutiche)

- 25 (Scienze e tecnologie fisiche)
- 27 (Scienze e tecnologie per l'ambiente e la natura)
- 40 (Scienze e tecnologie zootecniche e delle produzioni animali)
- SNT/03 (Scienze delle professioni sanitarie tecniche)
- SNT/04 (Scienze delle professioni sanitarie della prevenzione).

Lauree Specialistiche (D.M. 509/99)

- 6/S (Biologia)
- 7/S (Biotechnologie agrarie)
- 8/S (Biotechnologie Industriali)
- 9/S (Biotechnologie Mediche, veterinarie e farmaceutiche)
- 14/S (Farmacia e farmacia industriale)
- 20/S (Fisica)
- 26/S (Ingegneria biomedica)
- 27/S (Ingegneria chimica)
- 38/S (Ingegneria per l'ambiente e il territorio)
- 54/S (Pianificazione territoriale, urbanistica ed ambientale)
- 62/S (Scienze chimiche)
- 68/S (Scienze della natura)
- 77/S (Scienze e tecnologie agrarie)
- 74/S (Scienze e gestione delle risorse rurali e forestali)
- 79/S (Scienze e tecnologie agrozootechniche)
- 78/S (Scienze e tecnologie agroalimentari)
- 81/S (Scienze e tecnologie della chimica industriale)
- 82/S (Scienze e tecnologie per l'ambiente e il territorio)
- 85/S (Scienze geofisiche)
- 86/S (Scienze geologiche)

Per i titoli di studio conseguiti con ordinamenti didattici precedenti al D.M. 509/99, il CpD esamina i singoli casi e ne verifica la congruenza con i requisiti curriculari di accesso al Corso di LM-ESA. B. Aver acquisito almeno 30 CFU nei seguenti SSD:

- da AGR/01 a AGR/05, AGR/08, da AGR/11 a AGR/17, AGR/20
- da BIO/01 al BIO/19
- da CHIM/01 a CHIM/12
- da FIS/01 a FIS/04, FIS/06, FIS/07
- GEO/02, GEO/04, GEO/08
- INF/01
- IUS/10, IUS/13, IUS/14
- da MAT/01 a MAT/09
- MED/01, MED/03, MED/13, MED/42, MED/44
- SECS-S/01, SECS-S/02
- SECS-P/06."

Il presente provvedimento sarà pubblicato nell'Albo on-line e nel Bollettino Ufficiale di Ateneo.

Siena, 11 ottobre 2016

Il Rettore

Divisione Atti normativi
e affari istituzionali

D.R. Rep. n. 1473/2016

Prot. n. 37471 – I/3 del 12.10.2016

**Regolamento Didattico del Corso di Laurea
Magistrale in Storia dell'arte (classe LM-89):
modifiche Artt. 17 e 22**

IL RETTORE

- Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, "Istituzione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica", e successive modificazioni e integrazioni e, in particolare, l'articolo 6;
- Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341 "Riforma degli ordinamenti didattici universitari" e successive modificazioni e integrazioni e, in particolare, l'articolo 11;
- Vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240 "Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario" e successive modificazioni e integrazioni;
- Visto il decreto legislativo 27 gennaio 2012, n. 19 "Valorizzazione dell'efficienza delle università e conseguente introduzione di meccanismi premiali nella distribuzione di risorse pubbliche sulla base di criteri definiti ex ante anche mediante la previsione di un sistema di accreditamento periodico delle università e la valorizzazione della figura dei ricercatori a tempo indeterminato non confermati al primo anno di attività, a norma dell'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 30 dicembre 2010, n. 240";
- Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 22 ottobre 2004, n. 270 "Modifiche al regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei, approvato con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509" e successivi decreti attuativi;
- Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 26 luglio 2007, n. 386 "Definizione delle linee guida per l'istituzione e l'attivazione, da parte delle università, dei corsi di studio (attuazione decreti ministeriali del 16 marzo 2007, di definizione delle nuove classi dei corsi di laurea e di laurea magistrale)";
- Visto il Documento ANVUR "Autovalutazione, valutazione periodica e accreditamento del sistema universitario italiano" approvato dal Consiglio Direttivo dell'ANVUR il 9 gennaio 2013;
- Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 30 gennaio 2013, n. 47 "Decreto autovalutazione, accreditamento iniziale e periodico delle sedi e dei corsi di studio e

valutazione periodica”;

- Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 15 ottobre 2013, n. 827 relativo a “Definizione delle linee generali d'indirizzo della programmazione delle università per il triennio 2013-2015”;

- Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 23 dicembre 2013, n. 1059 “Autovalutazione, accreditamento iniziale e periodico delle sedi e dei corsi di studio e valutazione periodica. Adeguamenti e integrazioni al D.M. 30 gennaio 2013, n. 47”;

- Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 15 giugno 2015, n. 406 “Accreditamento dei corsi di studio e delle sedi a.a. 2015/2016 dell'Università degli Studi di Siena”;

- Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 15 giugno 2016, n. 450 “Accreditamento dei corsi di studio e delle sedi a.a. 2016/2017 dell'Università degli Studi di Siena”;

- Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 8 agosto 2016, n. 635 “Linee generali d'indirizzo della programmazione delle Università 2016-2018 e indicatori per la valutazione periodica dei risultati”;

- Visto lo Statuto dell'Università degli Studi di Siena emanato con decreto rettorale n. 164/2012 del 7 febbraio 2012 e modificato con decreto rettorale n. 93/2015 del 28 gennaio 2015, pubblicato in G.U. n. 37 del 14 febbraio 2015 e, in particolare, l'art. 4, comma 4, ai sensi del quale i Regolamenti didattici dei Corsi di studio sono approvati dal Senato Accademico previo parere favorevole del Consiglio di Amministrazione;

- Visto il Regolamento Didattico di Ateneo emanato con decreto rettorale n. 227 del 18 febbraio 2013 e successive modificazioni e integrazioni, in ultimo modificato e approvato con Decreto Direttoriale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca del 15 settembre 2016 ed emanato con decreto rettorale n. 1332/2016 del 26 settembre 2016;

- Visto l'Atto di indirizzo in materia di Offerta formativa per l'a.a. 2016/2017 approvato dal Consiglio di Amministrazione in data 31 marzo 2016, previo parere del Senato Accademico espresso nella seduta del 31 marzo 2016;

- Visto il decreto rettorale n. 1069 del 20 luglio 2012, relativo alla istituzione, tra gli altri, del Dipartimento di Scienze storiche e dei beni culturali, nonché all'attribuzione, al medesimo Dipartimento, della titolarità del Corso di Laurea Magistrale in Storia dell'Arte (Classe LM-89);

- Visto il Regolamento didattico del Corso di Laurea Magistrale in Storia dell'Arte (Classe LM-89) emanato con decreto rettorale n. 1519/2015 del 19 ottobre 2015;

- Vista Delibera n. 125/2016 con la quale il Consiglio di Dipartimento di Scienze storiche e dei beni culturali, nella seduta dell'11 luglio 2016, proponeva le modifiche degli articoli 17 e 22 del precitato Regolamento didattico;

- Vista la delibera n.314/2016 con la quale il Senato Accademico, nella seduta del 4 ottobre 2016, deliberava l'approvazione delle modifiche del Regolamento didattico del Corso di Laurea Magistrale in Storia dell'Arte (Classe LM-89), fatto salvo il parere favorevole del Consiglio di Amministrazione nella prima seduta utile fissata per il 4 ottobre 2016;

- Vista la delibera n. 336/2016 con la quale il Consiglio di Amministrazione, nella seduta del 4 ottobre 2016, esprimeva parere favorevole sulle modifiche del predetto Regolamento;

- Ravvisata la necessità e l'urgenza di recepire nella normativa di Ateneo le modifiche degli articoli 17 e 22 del precitato Regolamento didattico nei termini considerati;

DECRETA

Articolo 1

1. Il Regolamento didattico del Corso di Laurea Magistrale in Storia dell'Arte (Classe LM-89) emanato con decreto rettorale n. 1519/2015 del 19 ottobre 2015, è modificato a valere dall'a.a. 2016/2017, nei termini di cui ai commi successivi.

2. Al comma 1, dell'Art. 17, del Regolamento di cui al comma 1, dopo “ *tirocini* ” e prima di “ *possono* ”, è soppresso l'inciso: “ *previsti nell'ambito delle attività a scelta dello studente* ”.

3. Al comma 1, dell'Art. 22, del Regolamento di cui al comma 1, dopo “ *SUA/CdS* ”, al posto di “ *(ID SUA=1524983)* ”:

[https://ateneo.cineca.it/off270/sua14/agg_dati.php?user=ATEdssbc&ID_RAD=1512556&parte=2001&selezione\[\]=PR&stampa=Visualizza+PDF](https://ateneo.cineca.it/off270/sua14/agg_dati.php?user=ATEdssbc&ID_RAD=1512556&parte=2001&selezione[]=PR&stampa=Visualizza+PDF)”, leggasi: “ *di riferimento, Scheda Unica Annuale del Corso di studio (Allegato 1).* ”

Il presente provvedimento sarà pubblicato nell'Albo on-line e nel Bollettino Ufficiale di Ateneo.

Siena, 11 ottobre 2016

Il Rettore



DIVISIONE ATTI NORMATIVI
E AFFARI ISTITUZIONALI

D.R. Rep. N. 1474/2016

Prot. n. 37473 del 12.10.2016

N. allegati: 1

**MODIFICHE REGOLAMENTO DIDATTICO DEL CORSO DI LAUREA MAGISTRALE
IN ARCHEOLOGIA (CLASSE LM-2)**

IL RETTORE

- Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, “Istituzione del Ministero dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica”, e successive modificazioni e integrazioni e, in particolare, l’articolo 6;
- Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341 “Riforma degli ordinamenti didattici universitari” e successive modificazioni e integrazioni e, in particolare, l’articolo 11;
- Vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240 “Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l’efficienza del sistema universitario” e successive modificazioni e integrazioni;
- Visto il decreto legislativo 27 gennaio 2012, n. 19 “Valorizzazione dell’efficienza delle università e conseguente introduzione di meccanismi premiali nella distribuzione di risorse pubbliche sulla base di criteri definiti ex ante anche mediante la previsione di un sistema di accreditamento periodico delle università e la valorizzazione della figura dei ricercatori a tempo indeterminato non confermati al primo anno di attività, a norma dell’articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 30 dicembre 2010, n. 240”;
- Visto il decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 22 ottobre 2004, n. 270 “Modifiche al regolamento recante norme concernenti l’autonomia didattica degli atenei, approvato con decreto del Ministro dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509” e successivi decreti attuativi;
- Visto il decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 26 luglio 2007, n. 386 “Definizione delle linee guida per l’istituzione e l’attivazione, da parte delle università, dei corsi di studio (attuazione decreti ministeriali del 16 marzo 2007, di definizione delle nuove classi dei corsi di laurea e di laurea magistrale)”;
- Visto il Documento ANVUR “Autovalutazione, valutazione periodica e accreditamento del sistema universitario italiano” approvato dal Consiglio Direttivo dell’ANVUR il 9 gennaio 2013;
- Visto il decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 30 gennaio 2013, n. 47 “Decreto autovalutazione, accreditamento iniziale e periodico delle sedi e dei corsi di studio e valutazione periodica”;



UNIVERSITÀ
DI SIENA
1240

- Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 15 ottobre 2013, n. 827 relativo a "Definizione delle linee generali d'indirizzo della programmazione delle università per il triennio 2013-2015";
- Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 23 dicembre 2013, n. 1059 "Autovalutazione, accreditamento iniziale e periodico delle sedi e dei corsi di studio e valutazione periodica. Adeguamenti e integrazioni al D.M. 30 gennaio 2013, n. 47";
- Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 15 giugno 2015, n. 406 "Accreditamento dei corsi di studio e delle sedi a.a. 2015/2016 dell'Università degli Studi di Siena";
- Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 15 giugno 2016, n. 450 "Accreditamento dei corsi di studio e delle sedi a.a. 2016/2017 dell'Università degli Studi di Siena";
- Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 8 agosto 2016, n. 635 "Linee generali d'indirizzo della programmazione delle Università 2016-2018 e indicatori per la valutazione periodica dei risultati";
- Visto lo Statuto dell'Università degli Studi di Siena emanato con decreto rettorale n. 164/2012 del 7 febbraio 2012 e modificato con decreto rettorale n. 93/2015 del 28 gennaio 2015, pubblicato in G.U. n. 37 del 14 febbraio 2015 e, in particolare, l'art. 4, comma 4, ai sensi del quale i Regolamenti didattici dei Corsi di studio sono approvati dal Senato Accademico previo parere favorevole del Consiglio di Amministrazione;
- Visto il Regolamento Didattico di Ateneo emanato con decreto rettorale n. 227 del 18 febbraio 2013 e successive modificazioni e integrazioni, in ultimo modificato e approvato con Decreto Direttoriale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca del 15 settembre 2016 ed emanato con decreto rettorale n. 133/2016 del 26 settembre 2016;
- Visto l'Atto di indirizzo in materia di Offerta formativa per l'a.a. 2016/2017 approvato dal Consiglio di Amministrazione in data 31 marzo 2016, previo parere del Senato Accademico espresso nella seduta del 31 marzo 2016;
- Visto il decreto rettorale n. 1069 del 20 luglio 2012, relativo alla istituzione, tra gli altri, del Dipartimento di Scienze storiche e dei beni culturali, nonché all'attribuzione, al medesimo Dipartimento, della titolarità del Corso di Laurea Magistrale in Archeologia (Classe LM-2);
- Visto il Regolamento didattico del Corso di Laurea Magistrale in Archeologia (Classe LM-2) di cui al decreto rettorale n. 1518/2015 del 19 ottobre 2015;
- Vista Delibera n. 124/2016 con la quale il Consiglio di Dipartimento di Scienze storiche e dei beni culturali, nella seduta dell'11 luglio 2016, proponeva le modifiche del Regolamento didattico del Corso di Laurea Magistrale in Archeologia (Classe LM-2);
- Vista la delibera n. 313/2016 con la quale il Senato Accademico, nella seduta del 4 ottobre 2016, deliberava l'approvazione delle modifiche del predetto Regolamento, fatto salvo il parere favorevole del Consiglio di Amministrazione nella prima seduta utile fissata per il 4 ottobre 2016;
- Vista la delibera n. 335/2016 con la quale il Consiglio di Amministrazione, nella seduta del 4 ottobre 2016, esprimeva parere favorevole sulle modifiche del predetto Regolamento;



UNIVERSITÀ
DI SIENA
1240

- Ravvisata la necessità e l'urgenza di recepire nella normativa di Ateneo il Regolamento didattico del Corso di Laurea Magistrale in Archeologia (Classe LM-2) nei termini considerati;

DECRETA

1. Il Regolamento didattico del Corso di Magistrale in Archeologia (Classe LM-2), di cui al D.R. n. 1518/2015 del 19 ottobre 2015, è modificato a valere dall'a.a. 2016/2017 nel testo di cui all'Allegato, facente parte integrante del presente decreto.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nell'Albo *on-line* e nel Bollettino Ufficiale di Ateneo.

Siena, data della firma digitale

Il Rettore

Angelo Riccaboni

Visto

Il Responsabile del procedimento

Salvatrice Massari

Visto

Il Direttore generale

Marco Tomasi

ALLEGATI

1. Regolamento didattico del Corso di Laurea Magistrale in Archeologia (Classe LM-2)

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI SIENA
REGOLAMENTO DIDATTICO DEL CORSO DI LAUREA MAGISTRALE IN
ARCHEOLOGIA (ARCHAEOLOGY)
(Classe LM-2 Archeologia)

Art. 1 – Definizioni

1. Ai fini del presente Regolamento Didattico si intende:

- a) per “Corso di Laurea Magistrale” il Corso di Laurea Magistrale in Archeologia (Classe LM-2);
- b) per “settori scientifico-disciplinari” (o SSD), i raggruppamenti di discipline di cui al D.M. 4 ottobre 2000, e successive modifiche e integrazioni;
- c) per “credito formativo universitario” (o CFU), la misura del volume di lavoro di apprendimento, compreso lo studio individuale, richiesto ad uno studente in possesso di adeguata preparazione iniziale, per l’acquisizione di conoscenze ed abilità nelle attività formative previste dall’ordinamento didattico del Corso di Laurea Magistrale;
- d) per “obiettivi formativi”, l’insieme di conoscenze e di abilità che caratterizzano il profilo culturale e professionale, al conseguimento dei quali il Corso di Laurea Magistrale è finalizzato;
- e) per “ordinamento didattico”, l’insieme delle norme che regolano il Corso di Laurea Magistrale;
- f) per “attività formativa”, ogni attività organizzata o prevista dall’Università al fine di assicurare la formazione culturale e professionale degli studenti, con riferimento, tra l’altro, ai corsi di insegnamento, ai seminari, ai corsi di recupero, alle esercitazioni pratiche o di laboratorio, alle attività didattiche a piccoli gruppi, ai tirocini, ai progetti, alle tesi, alle attività di studio individuale e di autoapprendimento;
- g) per “percorso formativo”, l’insieme delle attività formative universitarie ed extrauniversitarie finalizzate al conseguimento del titolo;
- h) per “piano di studio”, l’insieme delle attività formative che lo studente è tenuto a sostenere per conseguire il titolo;
- i) per “Dipartimento”, il Dipartimento di Scienze Storiche e dei Beni Culturali dell’Università degli Studi di Siena;
- l) per Ateneo, l’Università degli Studi di Siena;
- m) per SUA-cds, la Scheda unica annuale del Corso di studio (All. 1).

Art. 2 – Istituzione

- 1. Presso l’Università degli Studi di Siena è istituito il corso di Laurea Magistrale in “Archeologia” (Archaeology) appartenente alla classe delle Lauree Magistrali in Archeologia (Classe LM-2) a norma del DM 270/2004 e successivi decreti attuativi.
- 2. La titolarità del Corso di Laurea Magistrale in Archeologia (Classe LM-2) è attribuita al Dipartimento di Scienze Storiche e dei Beni Culturali.

*Art. 3 – Comitato per la Didattica, Consiglio Didattico e
Commissione di Gestione della Qualità*

- 1. Il Comitato per la Didattica, le cui funzioni sono riportate nel Regolamento didattico di Ateneo, è composto da tre docenti, nominati dal Consiglio di Dipartimento tra i propri membri e da tre studenti, eletti ai sensi del *Regolamento elettorale e per la costituzione degli organi di Ateneo*.
- 2. È inoltre istituito il Consiglio Didattico, presieduto dal Presidente del Comitato per la Didattica e composto dai docenti del Corso di Laurea Magistrale, nonché dai titolari incarichi di insegnamento. Il Consiglio Didattico è convocato dal Presidente del Comitato per la Didattica o da almeno il 30%

dei docenti del Corso di Laurea Magistrale per esprimere pareri sulla modifica dell'ordinamento didattico e del presente regolamento, e, in generale, su problematiche connesse all'indirizzo complessivo del Corso di Laurea Magistrale.

3. La Commissione di Gestione della Qualità del Corso di Laurea Magistrale è composta dal Presidente del Comitato per la Didattica, da un altro docente dello stesso, da un ulteriore docente del Corso di Laurea Magistrale (che assume le funzioni di Referente per la Qualità), da uno studente nominati dal Consiglio di Dipartimento.

Art. 4 – Monitoraggio e valutazione della qualità della didattica

1. Il monitoraggio e la verifica che le attività formative siano adeguate agli obiettivi di apprendimento del Corso di Laurea Magistrale sono affidati al Comitato per la Didattica.

2. Il Comitato per la Didattica analizza periodicamente i risultati dei questionari di valutazione degli insegnamenti e dei docenti da parte degli studenti e propone al Consiglio Didattico le eventuali misure atte a migliorare l'efficacia delle attività formative.

3. Il monitoraggio e la valutazione dell'efficacia del Corso di Laurea Magistrale nonché la redazione dei periodici Rapporti di Riesame sono affidati alla Commissione di Gestione della Qualità, cui spetta proporre eventuali misure finalizzate a migliorare la qualità e l'efficienza del Corso di Laurea Magistrale.

Art. 5 – Requisiti di ammissione

1. Sono ammessi al corso di Laurea Magistrale in Archeologia senza verifica dei requisiti i candidati laureati dei seguenti corsi di studio dell'ateneo, che prevedono già tutti i requisiti richiesti:

Scienze storiche e del patrimonio culturale (classe L-1 Beni Culturali ex D.M. 270/2004);

Studi umanistici, indirizzo Archeologico (classe L-10 – Lettere ex D.M. 270/2004);

Scienze dei beni culturali, curriculum Archeologico (classe L-1 – Beni culturali ex D.M.270/2004);

Conservazione e gestione dei beni archeologici (classe L-43 - Tecnologie per la conservazione e il restauro dei beni culturali ex D.M. 270/2004)

Scienze dei beni archeologici (Classe 13 - Scienze dei beni culturali ex D.M. 509/1999);

Conservazione, Gestione e Comunicazione dei Beni Archeologici (classe 41 - Tecnologie per la conservazione e il restauro dei beni culturali ex D.M. 509/99).

2. Sono ammessi al corso di Laurea Magistrale in Archeologia i candidati laureati al di fuori dei corsi di studio dell'Ateneo, che soddisfano i seguenti requisiti:

a) hanno conseguito la laurea in una delle seguenti classi di laurea ex DM 270/04:

L-1 (Beni culturali), L-10 (Lettere),

L- 43 (Tecnologie per la conservazione e il restauro dei beni culturali);

oppure in una delle seguenti classi di laurea ex D.M. 590/99:

5 (Lettere), 13 (Scienze dei beni culturali), 41 (Tecnologie per la conservazione e il restauro dei beni culturali).

b) hanno acquisito almeno 60 CFU nei seguenti SSD:

BIO/08 Antropologia

ICAR/19 Restauro

INF/01 Informatica

L-ANT/01 Preistoria e protostoria

L-ANT/02 Storia greca

L-ANT/03 Storia romana

L-ANT/04 Numismatica

L-ANT/05 Papirologia

L-ANT/06 Etruscologia e antichità italiche

L-ANT/07 Archeologia classica

L-ANT/08 Archeologia cristiana e medievale

L-ANT/09 Topografia antica

L-ANT/10 Metodologie della ricerca archeologica

L-ART/04 Museologia e critica artistica e del restauro

L-FIL-LET/01 Civiltà egee

L-OR/05 Archeologia e storia dell'arte del vicino oriente antico

M-DEA/01 Discipline demografiche e antropologiche

M-GGR/01 Geografia

M-STO/01 Storia medievale

c) conoscenza della Lingua Inglese almeno a livello B1;

d) competenze informatiche di base almeno equipollenti all'ECDL core.

3. Per i laureati in possesso di titolo di studio diverso da quello indicato al precedente comma 2,

lett. a) sono richiesti i seguenti requisiti curriculari;

a) una votazione di Laurea non inferiore a 100/110;

b) aver acquisito almeno 60 CFU complessivi nei seguenti SSD,

BIO/08 Antropologia

ICAR/19 Restauro

INF/01 Informatica

L-ANT/01 Preistoria e protostoria

L-ANT/02 Storia greca

L-ANT/03 Storia romana

L-ANT/04 Numismatica

L-ANT/05 Papirologia

L-ANT/06 Etruscologia e antichità italiche

L-ANT/07 Archeologia classica

L-ANT/08 Archeologia cristiana e medievale

L-ANT/09 Topografia antica

L-ANT/10 Metodologie della ricerca archeologica

L-ART/04 Museologia e critica artistica e del restauro

L-FIL-LET/01 Civiltà egee

L-OR/05 Archeologia e storia dell'arte del vicino oriente antico

M-DEA/01 Discipline demografiche e antropologiche

M-GGR/01 Geografia

M-STO/01 Storia medievale

c) conoscenza della Lingua Inglese almeno a livello B1;

d) competenze informatiche di base almeno equipollenti all'ECDL core.

I laureati non in possesso dei CFU richiesti dovranno acquisire i CFU mancanti prima dell'iscrizione alla Laurea Magistrale, eventualmente nei mesi intercorrenti tra l'ottenimento della Laurea e la chiusura definitiva delle iscrizioni alla Laurea Magistrale

4. Per coloro che, già in possesso di una Laurea Magistrale o di una Laurea Specialistica ex D.M. 509/99, intendano iscriversi alla Laurea Magistrale in Archeologia, i requisiti curriculari richiesti, da valutare nell'intera carriera di studi (Laurea e Laurea Magistrale), sono quelli indicati al comma 2 e

3. Soddisfatti i requisiti curriculari per l'ammissione, qualora nel precedente corso di studi magistrale avessero acquisito ulteriori CFU in SSD presenti nell'ordinamento della LM 2, il Comitato per la Didattica può riconoscere la validità ai fini del conseguimento della Laurea Magistrale. Qualora i CFU riconosciuti siano uguali o superiori a 40, il Comitato per la Didattica può iscrivere lo studente al II anno di corso. È altresì consentita l'ammissione diretta.

5. Il Comitato per la Didattica valuta caso per caso le richieste di riconoscimento avanzate dagli studenti, presa visione dell'opportuna documentazione. Nel caso di studenti provenienti da corsi di studio delle classi di cui all'art. 5, comma 1 del presente regolamento sono riconosciuti interamente i CFU acquisiti nei SSD previsti dall'ordinamento del Corso di Laurea Magistrale. Nel caso di studenti che rientrano nei casi previsti dall'art. 5, comma 2 e 3 del presente Regolamento, il Comitato per la Didattica provvede alla valutazione dei CFU acquisiti, riconoscendo quelli pertinenti ai SSD previsti dall'ordinamento del Corso di Laurea Magistrale ed eventualmente altri che possano valere tra le attività a scelta dello studente, purché coerenti con gli obiettivi formativi del Corso di Laurea Magistrale.

6. Gli studenti prima di presentare domanda di trasferimento presso l'Ateneo di Siena dovranno presentare al Comitato per la didattica richiesta di rilascio del nulla osta relativamente al possesso dei requisiti curriculari.

7. Come stabilito dall'art. 21, comma 5, del Regolamento Didattico di Ateneo, lo studente trasferito da altra sede deve comunque conseguire presso l'Università di Siena almeno il 15% dei CFU necessari per il conseguimento del titolo, nonché quelli previsti per la prova finale.

8. Ai fini della valutazione del possesso dei requisiti curriculari potranno essere presi in considerazione i Master universitari, purché coerenti con gli obiettivi formativi del Corso di Laurea Magistrale, attribuendo loro fino a un massimo di 6 CFU, riferiti a uno specifico SSD.

9. Sono riconosciute attività professionali pregresse per un massimo di 6 CFU. Il riconoscimento è deliberato dal Comitato per la Didattica solo in termini rigorosamente individuali e attraverso puntuali procedure di accertamento e certificazione, entro i limiti fissati. Il riconoscimento è limitato ad attività formative che siano state realizzate di concerto con l'Ateneo, con altre Università italiane o straniere o con Istituzioni e Scuole di riconosciuta rilevanza culturale), ed è condizionato alla valutazione della coerenza con gli obiettivi formativi specifici della Laurea Magistrale da parte del Comitato per la Didattica.

Art. 6 - Modalità di verifica dei requisiti curriculari

1. La verifica dei requisiti curriculari avverrà sulla base della documentazione prodotta, da cui risultino gli esami superati, i relativi SSD, i CFU acquisiti e il voto di laurea.

2. La prova di verifica della preparazione personale si svolge in forma orale, mediante un colloquio con tre docenti del corso di Laurea Magistrale (inquadri nei SSD L-ANT/01, L-ANT/06, LANT/07, L-ANT/08, L-ANT/09, L-ANT/10 e designati annualmente dal Comitato per la Didattica) vertente a sondare le conoscenze del candidato relativamente all'archeologia dell'Italia, dell'Europa e del bacino del Mediterraneo tra la preistoria e l'età post-medievale.

3. La prova si riterrà superata qualora il candidato dimostri una buona capacità di orientamento cronologico e una sufficiente capacità di lettura critica di un contesto archeologico e/o di un reperto.

4. La prova potrà tenersi in una o più sessioni. Qualora sia prevista più di una sessione, coloro che non siano stati ammessi alla prima possono ripresentarsi a quella successiva.

5. Alla prova possono partecipare laureati in possesso dei requisiti curriculari di cui al precedente art. 5, comma 1 e laureandi dei corsi di studio appartenenti alle classi previste al precedente art. 5 comma 2, che abbiano acquisito, alla data della prova, almeno 120 CFU complessivi.

6. Sono esonerati dalla prova di verifica, in quanto riconosciuti già in possesso della preparazione personale richiesta, i laureati in possesso dei requisiti di cui al precedente art. 5, comma 1 che abbiano conseguito il titolo di studio con una votazione di laurea non inferiore a 100/110, o che, pur avendo riportato una votazione di laurea inferiore, abbiano acquisito con una votazione media ponderata non inferiore a 27/30 i CFU previsti nel loro piano di studi per i seguenti SSD: L-ANT/01, L-ANT/06, LANT/07, L-ANT/08, L-ANT/09, L-ANT/10.

7. I laureandi che abbiano superato la prova di verifica verranno ammessi con riserva e potranno iscriversi a condizione che conseguano il titolo di studio entro i termini previsti per la chiusura delle iscrizioni.

8. Oltre agli studenti di cui all'art. 5 comma 1, 2 e 3, saranno altresì esonerati dalla prova, in quanto riconosciuti in possesso della preparazione personale richiesta, i laureandi che, pur avendo titolo a parteciparvi, alla data della prova abbiano già superato con una votazione media ponderata non inferiore a 27/30 tutti gli insegnamenti previsti nel loro piano di studi nei SSD: L-ANT/01, L-ANT/06, L-ANT/07, L-ANT/08, L-ANT/09, L-ANT/10. In mancanza di tale requisito, i laureandi che prevedano di laurearsi entro il termine di chiusura delle iscrizioni potranno scegliere se sostenere la prova, fermo restando che, indipendentemente dall'esito della stessa, verranno ammessi di diritto qualora la votazione di laurea conseguita entro i termini risulti non inferiore a 100/110.

Art. 7 – Mobilità internazionale degli studenti

1. Il Corso di Laurea Magistrale favorisce e incentiva i programmi di mobilità degli studenti presso istituzioni universitarie europee (come Erasmus Plus for studies) e/o presso enti, istituzioni non universitarie e soggetti pubblici o privati dell'UE per lo svolgimento di un periodo di stage o tirocinio (come Erasmus Plus for traineeship). Sono valutate dal Comitato della Didattica analoghe attività svolte anche in Paesi extraeuropei (come Erasmus Mundus/Tempus).

2. La valutazione della coerenza dei programmi di studio all'estero presentati dagli studenti con gli obiettivi formativi del Corso di Laurea Magistrale, nonché il riconoscimento degli esami sostenuti in termini di CFU, spettano al Comitato per la Didattica.

3. Nella definizione dei piani di studio da seguire all'estero in sostituzione di alcune delle attività previste dal Corso di Laurea Magistrale, ne viene valutata la coerenza con gli obiettivi formativi del Corso di Laurea Magistrale piuttosto che la perfetta corrispondenza dei contenuti tra i singoli insegnamenti. Per il riconoscimento dei CFU valgono le norme stabilite dall'Ateneo.

Art. 8 - Impegno orario delle attività formative e studio individuale

1. Per ogni CFU il rapporto tra attività didattiche e studio individuale è così articolato:

<i>Tipologia attività formativa</i>	<i>Ore di attività formativa</i>	<i>Ore di studio individuale</i>
Lezioni	6	19
Attività seminariali, esercitazioni	25	0
Laboratori	25	0
Tirocini formativi	25	0

Art. 9 – Esami e verifiche del profitto

1. Per i corsi e i moduli d'insegnamento i docenti responsabili verificano la preparazione degli studenti mediante un'eventuale prova in itinere e una prova finale, che si svolgono in forma scritta e/o orale. La prova in itinere è obbligatoria per gli insegnamenti la cui durata è pari o superiore alle 36 ore di lezioni frontali. Dal superamento della prova finale deriva l'attribuzione dei CFU.

2. Le modalità di svolgimento delle prove in itinere e delle prove finali sono comunicate agli studenti all'inizio del corso. All'interno dei corsi di insegnamento integrati, la prova di verifica al termine del primo modulo può valere come prova in itinere del corso. Gli esiti delle prove in itinere

potranno costituire elemento di valutazione finale per la commissione giudicatrice.

Art. 10 – Attività a scelta dello studente

1. Nell'ambito delle attività a scelta, lo studente può seguire qualsiasi insegnamento impartito nell'ambito del "Dipartimento" e sostenere il relativo esame; può altresì seguire insegnamenti impartiti presso altri Dipartimenti dell'Università degli Studi di Siena (e sostenere i rispettivi esami), previa valutazione da parte del Comitato per la Didattica della coerenza con gli obiettivi formativi del Corso di Laurea Magistrale.

Art. 11 – Conoscenze linguistiche e modalità di verifica

1. Gli studenti del Corso di Laurea Magistrale devono acquisire una conoscenza della Lingua Inglese a livello B2, conseguendo l'idoneità presso la competente struttura di Ateneo oppure richiedendone il riconoscimento al Centro Linguistico di Ateneo qualora già in possesso di tale conoscenza linguistica.
2. All'idoneità o al superamento del livello B2 consegue l'attribuzione di 3 CFU.

Art. 12 - Tirocini formativi e relativi CFU

1. Gli studenti hanno la possibilità di intraprendere attività di tirocinio presso istituzioni pubbliche e private in Italia e all'estero, sulla base di specifiche convenzioni stipulate dall'Università degli Studi di Siena. Nel caso in cui non sia in essere alcuna convenzione questa deve essere stipulata prima dell'inizio del tirocinio. Hanno altresì possibilità di intraprendere attività di tirocinio all'interno delle strutture dell'Ateneo secondo quanto stabilito dalla normativa di Ateneo e dalle linee guida del "Dipartimento".
2. I CFU degli stage e dei tirocini sono attribuiti dal Comitato per la Didattica al termine delle attività, secondo le procedure fissate dalla normativa di Ateneo e di Dipartimento.

Art. 13 – Frequenza al corso di studi

1. La frequenza del Corso di Laurea Magistrale non è obbligatoria, per quanto fortemente consigliata.

Art. 14 – Piani di studio individuali

1. Entro i termini e con le modalità stabilite dalla normativa interna, gli studenti sono tenuti alla presentazione del piano di studi individuale, in cui dovranno specificare, fra gli insegnamenti previsti:
 - a) gli insegnamenti scelti fra quelli opzionali per ogni anno accademico;
 - b) gli insegnamenti o moduli scelti per l'acquisizione dei crediti a libera scelta dello studente;
 - c) gli eventuali insegnamenti o altre attività formative i cui crediti lo studente intenda eventualmente conseguire in sovrannumero.
2. L'approvazione dei piani di studio e delle eventuali modifiche compete al Comitato per la Didattica.
3. Sono consentite modifiche al piano di studio soltanto nei periodi stabiliti dal "Dipartimento".

Art. 15 – Prova finale

1. La prova finale consiste nella discussione, di fronte ad un'apposita Commissione di Laurea, di una tesi elaborata in modo originale sotto la guida di un relatore.
2. L'argomento della tesi deve ricadere in una delle discipline del Corso di Laurea Magistrale.

Art.16 - Approvazione e modifica del Regolamento Didattico

1. Il presente Regolamento Didattico e le relative modifiche sono deliberati dal Consiglio di Dipartimento, su proposta del Comitato per la Didattica, e approvati dal Senato Accademico, previo parere favorevole del Consiglio di Amministrazione, secondo quanto previsto dal *Regolamento didattico di Ateneo*. Il Consiglio di Dipartimento può proporre al Comitato per la Didattica integrazioni e/o modifiche.

Art. 17 – Norme di riferimento

1. Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento Didattico valgono le norme fissate dallo Statuto, dai Regolamenti di Ateneo e di Dipartimento e dalla normativa specifica in materia, nonché quanto indicato nella SUA/CdS di riferimento.



Informazioni generali sul Corso di Studi

Università	Università degli Studi di SIENA
Nome del corso in italiano	Archeologia (<i>IdSua: 1529963</i>)
Nome del corso in inglese	Archaeology
Classe	LM-2 - Archeologia
Lingua in cui si tiene il corso	italiano
Eventuale indirizzo internet del corso di laurea	http://www.unisi.it/ugov/degree/9911
Tasse	http://www.unisi.it/ateneo/statuto-e-regolamenti/altri-regolamenti
Modalità di svolgimento	convenzionale

Referenti e Strutture

Presidente (o Referente o Coordinatore) del CdS	ZIFFERERO Andrea
Organo Collegiale di gestione del corso di studio	Comitato per la didattica del corso di studi
Struttura didattica di riferimento	Scienze Storiche e dei Beni Culturali

Docenti di Riferimento

N.	COGNOME	NOME	SETTORE	QUALIFICA	PESO	TIPO SSD
1.	FARINELLI	Roberto	L-ANT/08	RU	1	Caratterizzante
2.	PAPI	Emanuele	L-ANT/07	PO	1	Caratterizzante
3.	SARTI	Lucia	L-ANT/01	PO	1	Caratterizzante
4.	VALENTI	Marco	L-ANT/08	PA	1	Caratterizzante
5.	VOLANTE	Nicoletta	L-ANT/01	RU	1	Caratterizzante
6.	ZANINI	Enrico	L-ANT/10	PA	1	Caratterizzante
7.	ZIFFERERO	Andrea	L-ANT/06	PA	1	Caratterizzante

Rappresentanti Studenti

VISONA' MARA vison@student.unisi.it
 BECECCO IVAN bececco2@student.unisi.it
 FERRARI MELILLO GAIA gaia.ferrari@unisi.it

Gruppo di gestione AQ	Carlo CITTER Roberto FARINELLI Andrea ZIFFERERO
Tutor	Nicoletta VOLANTE Andrea ZIFFERERO Carlo CITTER

Il Corso di Studio in breve

19/01/2016

In linea progettuale, il Corso si inserisce nel percorso formativo dello studente che ha già maturato, attraverso la Laurea triennale, le competenze di base di un'area disciplinare che prevede anche discipline archeologiche e intende non soltanto specializzarle, ma più propriamente ampliarle, con l'apporto di approcci conoscitivi e di metodi di indagine diversi, in vista di un arricchimento dei propri orizzonti culturali e delle capacità individuali da applicare all'ingresso nel mondo del lavoro.

Sulla base di queste linee progettuali, il Corso offre un percorso articolato in due anni: il primo mira a fornire una solida base culturale sulle archeologie dell'area mediterranea ed europea, con una prospettiva mirata a formare lo studente sui temi dell'Archeologia Preistorica e Protostorica, sull'Archeologia Classica e sull'Archeologia Medievale, garantendo approfondimenti sulle discipline storiche, sulla legislazione nel settore archeologico e sulle metodologie (di archeologia del paesaggio, di scavo, di interpretazione dei contesti archeologici), anche applicate attraverso tecnologie archeometriche.

Il secondo anno prevede approfondimenti specifici fornendo allo studente ulteriori competenze storiche, archeologiche, informatiche e di musealizzazione e gestione del patrimonio archeologico. Nel secondo anno lo studente ha l'opportunità di approfondire l'esperienza sul campo, attraverso la partecipazione a scavi, progetti di ricerca sperimentali, stage e tirocini formativi, insieme all'acquisizione di competenze linguistiche e alla stesura di una prova finale, propedeutica al conseguimento del titolo di Laurea Magistrale.

Il Corso di Studio è presentato attraverso tre Piani di Studio consigliati, rispettivamente in Archeologia Preistorica, Archeologia Classica ed Archeologia Medievale, che si agganciano alla lunga tradizione archeologica senese, mantenendo sempre elevato l'interesse e la spinta ad approfondire i metodi della ricerca archeologica. Il Corso favorisce in ogni caso e aiuta lo studente nella confezione di percorsi di studio anche individuali, che rispondano ad esigenze specifiche di formazione.

Gli obiettivi specifici per i dottori magistrali in Archeologia possono essere così definiti in sintesi:

acquisizione di avanzate competenze disciplinari, metodologiche e operative nel settore dell'archeologia italiana, europea e del bacino del Mediterraneo (dalla Preistoria all'età Moderna), con conoscenza dei tradizionali strumenti di indagine e delle nuove tecnologie del settore;

acquisizione di solide competenze nell'utilizzo di fonti differenti, di natura archeologica, storica epigrafica e tecnica, nella ricostruzione del mondo antico;

acquisizione di specifiche competenze nei settori della legislazione applicata al patrimonio archeologico, alla conservazione, musealizzazione e gestione del patrimonio culturale;

acquisizione di specifiche competenze nell'impiego di tecnologie informatiche e strumenti di comunicazione telematica nei diversi e potenziali campi di applicazione al patrimonio archeologico;

acquisizione della capacità di usare in modo fluente, in forma scritta e orale, almeno un'altra lingua dell'Unione Europea oltre l'italiano e di poter leggere con piena comprensione testi scientifici di argomento archeologico in almeno una diversa lingua europea.

**QUADRO A1.a****Consultazione con le organizzazioni rappresentative - a livello nazionale e internazionale - della produzione di beni e servizi, delle professioni (Istituzione del corso)**

14/01/2016

La consultazione con le organizzazioni rappresentative a livello locale della produzione, servizi e professioni è stata effettuata il 10 dicembre 2008 nell'Aula Magna dell'Università.

Presenti il Magnifico Rettore, il Delegato alla Didattica, i Presidi di Facoltà. Invitate le rappresentanze delle organizzazioni rappresentative di Siena, Arezzo e Grosseto. Rettore e Delegato alla Didattica hanno evidenziato i criteri alla base della nuova Offerta Formativa. I Presidi hanno illustrato gli aspetti qualificanti della nuova offerta didattica progettata dalle loro Facoltà con particolare riferimento al rapporto Università-territorio. Alcune Facoltà e Corsi di studio hanno istituito già da tempo i Comitati di indirizzo che hanno partecipato alla progettazione dei nuovi percorsi formativi. La coerenza fra progettazione dell'Offerta Formativa e le esigenze del mondo del lavoro è stata sottolineata come uno degli obiettivi primari nelle Linee Guida di Ateneo sulla revisione degli ordinamenti didattici approvate dal Senato Accademico. Nel corso della riunione è stata presentata una dettagliata scheda informativa per ogni Corso di studio, con l'indicazione degli obiettivi formativi specifici e degli sbocchi professionali previsti. Le osservazioni pervenute dai partecipanti sono state portate all'attenzione dei Presidi di Facoltà interessati.

QUADRO A1.b**Consultazione con le organizzazioni rappresentative - a livello nazionale e internazionale - della produzione di beni e servizi, delle professioni (Consultazioni successive)**

14/01/2016

PRESENTAZIONE OFFERTA FORMATIVA ALLE PARTI SOCIALI**28 GENNAIO 2015, ORE 12,00 DIPARTIMENTO SCIENZE STORICHE E DEI BENI CULTURALI**

Il Dipartimento di Scienze Storiche e dei Beni Culturali dell'Università degli Studi di Siena ha indetto una consultazione con le parti sociali, invitando le istituzioni più rappresentative a livello cittadino e regionale nel settore della tutela e della valorizzazione del patrimonio culturale. In particolare, data la natura delle lauree e delle lauree magistrali e delle figure professionali che si intende formare, sono state convocate le seguenti istituzioni: Archivio di Stato di Siena, Biblioteca Comunale degli Intronati di Siena, Soprintendenza per i beni archeologici della Toscana (Firenze), Soprintendenza per i beni architettonici e ambientali per le province di Siena e Grosseto (Siena), Soprintendenza per i beni storici e artistici per le province di Siena e Grosseto (Siena), Fondazione Musei Senesi (Siena).

Sono presenti il Direttore del Dipartimento, il Delegato del Dipartimento alla Didattica, i Presidenti dei Comitati per la Didattica, il dott. arch. Giuseppe Staro per la Soprintendenza per i beni architettonici e ambientali per le province di Siena e Grosseto (Siena), il dott. Massimo Tarantini per la Soprintendenza per i beni archeologici della Toscana (Firenze), il dott. Luciano Borghi, Direttore

della Biblioteca Comunale degli Intronati di Siena, la dott.ssa Grazia De Nittis per l'Archivio di Stato di Siena e la dott.ssa Elisa Bruttini, responsabile scientifico della Fondazione Musei Senesi.

Il prof. Roberto Bartolini, Delegato alla Didattica, presenta l'offerta didattica del Dipartimento, sottolineando che i corsi di studio sono stati progettati per la formazione di professionisti della conoscenza e della tutela del patrimonio culturale (storico, artistico, archeologico, archivistico, librario), e dunque anche per rispondere alle esigenze del mondo delle professioni nell'ambito dei beni culturali. L'incontro ha la funzione di valutare la rispondenza dei percorsi formativi agli obiettivi prefissati e alle esigenze attuali degli enti preposti alla tutela e alla valorizzazione del patrimonio culturale.

I presidenti dei Comitati per la Didattica dei corsi di studio, Giovanna Bianchi (corso di laurea in Scienze storiche e del patrimonio culturale, L-1), Luca Quattrocchi (corso di laurea magistrale in Storia dell'arte, LM-89), Marco Valenti (corso di laurea magistrale in Archeologia, LM-2), Alessandro Linguini e Caterina Tristano (corso di laurea magistrale interclasse in Storia e Filosofia, LM-78 & LM-84) presentano i corsi di studio, illustrando dettagliatamente le differenziazioni dei curricula e gli aspetti qualificanti di ciascun percorso.

Gli intervenuti concordano sull'importanza dell'incontro e sulla necessità di una continua e concreta collaborazione tra Università e istituzioni che operano nell'ambito del patrimonio culturale. Tutti gli intervenuti valutano positivamente i progetti formativi ed efficaci i percorsi di studio proposti dalla laurea e dalle lauree magistrali. Viene segnalata dall'arch. Staro l'opportunità di sviluppare, nell'ambito degli insegnamenti di Legislazione dei beni culturali e di Tutela e conservazione del patrimonio storico artistico, delle lezioni volte a far maturare negli studenti la consapevolezza della storicità dell'azione di tutela, e dunque delle lezioni dedicate all'evoluzione della tutela del patrimonio in Italia. Il dottor Tarantini e la dott.ssa Bruttini fanno invece presente l'attuale inadeguatezza dell'organizzazione degli stage e dei tirocini presso le istituzioni da loro rappresentate. Dato il forte valore formativo attribuito agli stage e ai tirocini nei corsi di studio del Dipartimento, si conviene di elaborare dei progetti comuni che coniughino formazione e tutela/valorizzazione attorno a degli obiettivi specifici.

QUADRO A2.a

Profilo professionale e sbocchi occupazionali e professionali previsti per i laureati

Archeologo

funzione in un contesto di lavoro:

La professione di archeologo, nei limiti imposti dalla ancora insufficiente e saltuaria offerta di lavoro prospettata sia nel settore pubblico che in quello privato, sembra oggi essenziale per comprendere, su livelli crescenti di complessità, la fisionomia storica, architettonica, culturale ed antropologica di un territorio amministrativo (territorio comunale, provinciale o regionale): l'obiettivo principale del lavoro archeologico è infatti nel riconoscimento dell'assetto che le comunità umane nel corso del tempo hanno conferito allo spazio geografico.

L'archeologo studia il paesaggio e la sua evoluzione, il funzionamento dei paesaggi dell'agricoltura e le loro infrastrutture, la nascita e lo sviluppo dei paesaggi preindustriali e le loro infrastrutture, il contesto antropologico attraverso la produzione linguistica, epigrafica; la cultura materiale quale espressione del sistema alimentare, della produzione e infine degli aspetti culturali, rituali e funerari della comunità; le forme di distribuzione e di commercio dei prodotti.

Interessante appare oggi la funzione dell'archeologo quale mediatore culturale per trasmettere le conoscenze storiche, i caratteri e la forma del paesaggio a comunità sempre più eterogenee per provenienza geografica. Importante appare anche il ruolo strategico, non ancora apprezzato come si dovrebbe a livello istituzionale, del lavoro dell'archeologo all'interno della pianificazione urbanistica e paesistica.

competenze associate alla funzione:

Capacità di gestire integralmente gli aspetti tecnici, legislativi ed interpretativi di un cantiere archeologico, senza trascurare quelli organizzativi, relativi alla sicurezza dei lavoratori impiegati;

Capacità di gestire integralmente operazioni legate alla realizzazione di attività di ricerca di superficie, nel quadro di una ricostruzione dettagliata del paesaggio archeologico;

Capacità di comprendere lo stato di conservazione di un contesto in corso di scavo e di documentazione e capacità di individuare eventuali interventi di consolidamento e/o restauro dello stesso; capacità di valutare la qualità di progetti di conservazione e restauro di manufatti mobili;

Capacità di creare formule di valorizzazione del lavoro archeologico, attraverso la formulazione di allestimenti museali, organizzazione di itinerari di valorizzazione dei siti, progettazione di aspetti.

sbocchi occupazionali:

Archeologi presso le Soprintendenze

Tecnici di scavo

Tecnici dei musei

Curatori e conservatori di musei

Libera professione

Il conseguimento del titolo di dottore magistrale in Archeologia apre ai laureati nel corso la possibilità di proseguire il proprio iter formativo e apre sbocchi occupazionali nei settori del pubblico impiego e della professione privata.

funzione in un contesto di lavoro:

Appare oggi particolarmente interessante l'opportunità di lavoro in società, cooperative e imprese di diversa natura in grado di collaborare con gli enti preposti alla salvaguardia, alla tutela e alla valorizzazione del patrimonio archeologico in tutte le attività, dalla valutazione preventiva dell'impatto ambientale di grandi opere pubbliche e private, alla conduzione di attività di archeologia preventiva, alla conduzione di scavi e ricerche territoriali fino alla definitiva pubblicazione dei risultati e alla valorizzazione di luoghi, contesti e reperti.

competenze associate alla funzione:

- enti e istituzioni pubbliche e private operanti nei campi della conservazione e valorizzazione del patrimonio culturale italiano nei suoi diversi aspetti (archeologico, storico, artistico, documentario), per esempio, Soprintendenze Archeologiche, Musei, Gallerie e Collezioni, Enti Locali.
- comunicazione di massa (giornalismo, editoria, pubblicistica, nuovi media), sia in ambito generale (giornali, riviste, multimedia), sia in ambito specialistico (informazione in campo culturale, archeologico, storico.);
- imprese operanti nell'organizzazione di eventi culturali di diversa natura;

sbocchi occupazionali:

Archeologi presso le Soprintendenze

Tecnici di scavo

Tecnici dei musei

Curatori e conservatori di musei

Libera professione

QUADRO A2.b**Il corso prepara alla professione di (codifiche ISTAT)**

1. Archeologi - (2.5.3.2.4)
2. Curatori e conservatori di musei - (2.5.4.5.3)
3. Tecnici dei musei - (3.4.4.2.1)

QUADRO A3.a**Conoscenze richieste per l'accesso**

22/03/2016

È ammesso al Corso di laurea magistrale il candidato in possesso di una laurea conseguita in una delle seguenti classi di laurea previste dal DM 270/2004 e dal DM 509/1999, o altro titolo di studio conseguito all'estero e riconosciuto idoneo.

Classi di laurea ex DM 270/2004:

L-1 (Beni culturali), L-10 (Lettere), L- 43 (Tecnologie per la conservazione e il restauro dei beni culturali);

Classi di laurea ex D.M. 509/1999:

5 (Lettere), 13 (Scienze dei beni culturali), 41 (Tecnologie per la conservazione e il restauro dei beni culturali).

E' richiesta la conoscenza della lingua inglese almeno a livello B1.

Per gli ulteriori requisiti di ammissione e per le modalità di verifica della preparazione personale dello studente si rinvia al Regolamento didattico del Corso di laurea magistrale.

QUADRO A3.b

Modalità di ammissione

18/04/2016

Da Regolamento didattico

(..)

Art. 5 Requisiti di ammissione

comma 1: laureati presso l'Ateneo senese

Sono ammessi al corso di Laurea Magistrale in Archeologia senza verifica dei requisiti i candidati laureati dei seguenti corsi di studio dell'ateneo, che prevedono già tutti i requisiti richiesti:

Scienze storiche e del patrimonio culturale (classe L-1 Beni Culturali ex D.M. 270/2004);

Studi umanistici, indirizzo Archeologico (classe L-10 Lettere ex D.M. 270/2004);

Scienze dei beni culturali, curriculum Archeologico (classe L-1 Beni culturali ex D.M.270/2004);

Conservazione e gestione dei beni archeologici (classe L-43 - Tecnologie per la conservazione e il restauro dei beni culturali ex D.M. 270/2004)

Scienze dei beni archeologici (Classe 13 - Scienze dei beni culturali ex D.M. 509/1999);

Conservazione, Gestione e Comunicazione dei Beni Archeologici (classe 41 - Tecnologie per la conservazione e il restauro dei beni culturali ex D.M. 509/99).

comma 2: laureati in altri Atenei

Sono ammessi al corso di Laurea Magistrale in Archeologia i candidati laureati al di fuori dei corsi di studio dell'Ateneo, che soddisfano i seguenti requisiti:

a) hanno conseguito la laurea in una delle seguenti classi di laurea ex DM 270/04:

L-1 (Beni culturali), L-10 (Lettere),

L- 43 (Tecnologie per la conservazione e il restauro dei beni culturali);

oppure in una delle seguenti classi di laurea ex D.M. 590/99:

5 (Lettere), 13 (Scienze dei beni culturali), 41 (Tecnologie per la conservazione e il restauro dei beni culturali).

b) hanno acquisito almeno 60 CFU nei seguenti SSD:

BIO/08 Antropologia

ICAR/19 Restauro

INF/01 Informatica

L-ANT/01 Preistoria e protostoria

L-ANT/02 Storia greca

L-ANT/03 Storia romana

L-ANT/04 Numismatica

L-ANT/05 Papirologia

L-ANT/06 Etruscologia e antichità italiane
L-ANT/07 Archeologia classica
L-ANT/08 Archeologia cristiana e medievale
L-ANT/09 Topografia antica
L-ANT/10 Metodologie della ricerca archeologica
L-ART/04 Museologia e critica artistica e del restauro
L-FIL-LET/01 Civiltà egee
L-OR/05 Archeologia e storia dell'arte del vicino oriente antico
M-DEA/01 Discipline demotnoantropologiche
M-GGR/01 Geografia
M-STO/01 Storia medievale

- c) conoscenza della Lingua Inglese almeno a livello B1;
d) competenze informatiche di base almeno equipollenti all'ECDL core.

comma 3: laureati con titolo diverso da art. 3, comma 2, lettera a

Per i laureati in possesso di titolo di studio diverso da quello indicato al precedente comma 2, lett. a) sono richiesti i seguenti requisiti curriculari;

- a) una votazione di Laurea non inferiore a 100/110;
b) aver acquisito almeno 60 CFU complessivi nei seguenti SSD,

BIO/08 Antropologia
ICAR/19 Restauro
INF/01 Informatica
L-ANT/01 Preistoria e protostoria
L-ANT/02 Storia greca
L-ANT/03 Storia romana
L-ANT/04 Numismatica
L-ANT/05 Papirologia
L-ANT/06 Etruscologia e antichità italiane
L-ANT/07 Archeologia classica
L-ANT/08 Archeologia cristiana e medievale
L-ANT/09 Topografia antica
L-ANT/10 Metodologie della ricerca archeologica
L-ART/04 Museologia e critica artistica e del restauro
L-FIL-LET/01 Civiltà egee
L-OR/05 Archeologia e storia dell'arte del vicino oriente antico
M-DEA/01 Discipline demotnoantropologiche
M-GGR/01 Geografia
M-STO/01 Storia medievale

- c) conoscenza della Lingua Inglese almeno a livello B1;
d) competenze informatiche di base almeno equipollenti all'ECDL core.

I laureati non in possesso dei CFU richiesti dovranno acquisire i CFU mancanti prima dell'iscrizione alla Laurea Magistrale, eventualmente nei mesi intercorrenti tra l'ottenimento della Laurea e la chiusura definitiva delle iscrizioni alla Laurea Magistrale.

comma 4: valutazione requisiti di richiedenti già in possesso di LM

Per coloro che, già in possesso di una Laurea Magistrale o di una Laurea Specialistica ex D.M. 509/99, intendano iscriversi alla Laurea Magistrale in Archeologia, i requisiti curriculari richiesti, da valutare nell'intera carriera di studi (Laurea e Laurea Magistrale), sono quelli indicati al comma 2 e 3. Soddisfatti i requisiti curriculari per l'ammissione, qualora nel precedente corso di studi magistrale avessero acquisito ulteriori CFU in SSD presenti nell'ordinamento della LM 2, il Comitato per la Didattica può riconoscere la validità ai fini del conseguimento della Laurea Magistrale. Qualora i CFU riconosciuti siano uguali o superiori a 40, il Comitato per la Didattica può iscrivere lo studente al II anno di corso. È altresì consentita l'ammissione diretta.

comma 5: criteri generali per il riconoscimento dei CFU

Il Comitato per la Didattica valuta caso per caso le richieste di riconoscimento avanzate dagli studenti, presa visione dell'opportuna documentazione. Nel caso di studenti provenienti da corsi di studio delle classi di cui all'art. 5, comma 1 del presente regolamento sono riconosciuti interamente i CFU acquisiti nei SSD previsti dall'ordinamento del Corso di Laurea Magistrale. Nel caso di studenti che rientrino nei casi previsti dall'art. 5, comma 2 e 3 del presente Regolamento, il Comitato per la Didattica provvede alla valutazione dei CFU acquisiti, riconoscendo quelli pertinenti ai SSD previsti dall'ordinamento del Corso di Laurea Magistrale ed eventualmente altri che possano valere tra le attività a scelta dello studente, purché coerenti con gli obiettivi formativi del Corso di Laurea Magistrale.

comma 6: domande di trasferimento

Gli studenti prima di presentare domanda di trasferimento presso l'Ateneo di Siena dovranno presentare al Comitato per la didattica richiesta di rilascio del nulla osta relativamente al possesso dei requisiti curriculari.

comma 7: minimo CFU da conseguire presso l'Ateneo senese

Come stabilito dall'art. 21, comma 5, del Regolamento Didattico di Ateneo, lo studente trasferito da altra sede deve comunque conseguire presso l'Università di Siena almeno il 15% dei CFU necessari per il conseguimento del titolo, nonché quelli previsti per la prova finale.

comma 8: valutazione master universitari

Ai fini della valutazione del possesso dei requisiti curriculari potranno essere presi in considerazione i Master universitari, purché coerenti con gli obiettivi formativi del Corso di Laurea Magistrale, attribuendo loro fino a un massimo di 6 CFU, riferiti a uno specifico SSD.

comma 9: riconoscimento attività professionali pregresse

Sono riconosciute attività professionali pregresse per un massimo di 6 CFU. Il riconoscimento è deliberato dal Comitato per la Didattica solo in termini rigorosamente individuali e attraverso puntuali procedure di accertamento e certificazione, entro i limiti fissati. Il riconoscimento è limitato ad attività formative che siano state realizzate di concerto con l'Ateneo, con altre Università italiane o straniere o con Istituzioni e Scuole di riconosciuta rilevanza culturale), ed è condizionato alla valutazione della coerenza con gli obiettivi formativi specifici della Laurea Magistrale da parte del Comitato per la Didattica.

Art. 6 - modalità di verifica dei requisiti curriculari

comma 1: disposizioni generali

La verifica dei requisiti curriculari avverrà sulla base della documentazione prodotta, da cui risultino gli esami superati, i relativi SSD, i CFU acquisiti e il voto di laurea.

comma 2: svolgimento della prova di verifica della preparazione personale dello studente

- a) La prova di verifica della preparazione personale si svolge in forma orale, mediante un colloquio con tre docenti del corso di Laurea Magistrale (inquadri nei SSD L-ANT/01, L-ANT/06, LANT/07, L-ANT/08, L-ANT/09, L-ANT/10 e designati annualmente dal Comitato per la Didattica) vertente a sondare le conoscenze del candidato relativamente alle manifestazioni artistiche e architettoniche di età medievale, di età moderna e di età contemporanea.
- b) La prova si riterrà superata qualora il candidato dimostri una buona capacità di orientamento cronologico e una sufficiente capacità di lettura critica di un contesto archeologico e/o di un reperto.
- c) La prova potrà tenersi in una o più sessioni. Qualora sia prevista più di una sessione, coloro che non siano stati ammessi alla prima possono ripresentarsi a quella successiva.
- d) Alla prova possono partecipare laureati in possesso dei requisiti curriculari di cui al precedente art. 5, comma 1 e laureandi dei corsi di studio appartenenti alle classi previste al precedente art. 5 comma 2, che abbiano acquisito, alla data della prova, almeno 120 CFU complessivi che abbiano conseguito il titolo di studio con una votazione di laurea non inferiore a 100/110, o che, pur avendo riportato una votazione di laurea inferiore, abbiano acquisito con una votazione media ponderata non inferiore a 27/30 i CFU previsti nel loro piano di studi per i seguenti SSD: L-ANT/01, L-ANT/06, LANT/07, L-ANT/08, L-ANT/09, L-ANT/10.
- e) I laureandi che abbiano superato la prova di verifica verranno ammessi con riserva e potranno iscriversi a condizione che conseguano il titolo di studio entro i termini previsti per la chiusura delle iscrizioni.

comma 3: esonero dallo svolgimento della prova di verifica della preparazione personale dello studente.

Oltre agli studenti di cui all'art. 5 comma 1, 2 e 3, saranno altresì esonerati dalla prova, in quanto riconosciuti in possesso della

preparazione personale richiesta, i laureandi che, pur avendo titolo a parteciparvi, alla data della prova abbiano già superato con una votazione media ponderata non inferiore a 27/30 tutti gli insegnamenti previsti nel loro piano di studi nei SSD: L-ANT/01, L-ANT/06, LANT/07, L-ANT/08, L-ANT/09, L-ANT/10. In mancanza di tale requisito, i laureandi che prevedano di laurearsi entro il termine di chiusura delle iscrizioni potranno scegliere se sostenere la prova, fermo restando che, indipendentemente dall'esito della stessa, verranno ammessi di diritto qualora la votazione di laurea conseguita entro i termini risulti non inferiore a 100/110.

QUADRO A4.a

Obiettivi formativi specifici del Corso

19/01/2016

Gli obiettivi specifici per i dottori magistrali in Archeologia possono essere così definiti:

- acquisizione di avanzate competenze disciplinari, metodologiche e operative nel settore dell'archeologia italiana, europea e del bacino del Mediterraneo (dalla Preistoria all'età Moderna), con conoscenza dei tradizionali strumenti di indagine e delle nuove tecnologie del settore;
- acquisizione di solide competenze nell'utilizzo di fonti differenti, di natura archeologica, storica, epigrafica e tecnica, nella ricostruzione del mondo antico;
- acquisizione di specifiche competenze nei settori della legislazione applicata al patrimonio archeologico, alla conservazione, musealizzazione e gestione del patrimonio culturale;
- acquisizione di specifiche competenze nell'impiego di tecnologie informatiche e strumenti di comunicazione telematica nei diversi e potenziali campi di applicazione al patrimonio archeologico;
- acquisizione della capacità di usare in modo fluente, in forma scritta e orale, almeno un'altra lingua dell'Unione Europea oltre l'italiano e di poter leggere con piena comprensione testi scientifici di argomento archeologico in almeno una diversa lingua europea.

Il Corso di Studio senese intende, in sintesi, predisporre ed indirizzare lo studente verso il riconoscimento della complessità del lavoro archeologico sul campo, equilibrando la formazione in aula ed in laboratorio con lo stimolo a lavorare in gruppo su temi di ricerca sempre più articolati, che abbiano un punto sicuro nella capacità di riconoscere il paesaggio, il sito ed il contesto archeologico come parte di un più articolato insieme culturale e storico.

Il quadro delle discipline archeologiche è infatti in forte trasformazione, in quanto alla necessità di sensibilizzare ed agganciare il mondo e le società attuali: il Corso di Studio intende enfatizzare l'elevato e potenziale valore sociale del lavoro archeologico, in termini di mediazione essenziale, nella complessità del mondo contemporaneo, per approfondire l'identità storica delle comunità, oggi sempre più transitoria e frammentata, fornendo loro strumenti per apprezzare in profondità la stratificazione dei paesaggi urbani, rurali e culturali. Particolare attenzione viene proposta nel percorso formativo al lavoro sul campo, con la partecipazione a progetti di ricerca diretti dai docenti, ai quali gli studenti sono invitati a prendere parte attiva fin dal termine del primo anno. Stage e tirocini formativi previsti nel secondo anno aiutano ed indirizzano l'inserimento nel mondo del lavoro.

QUADRO A4.b.1

Conoscenza e comprensione, e Capacità di applicare conoscenza e comprensione:
Sintesi

Il progetto ed il percorso formativo del corso di laurea magistrale prevede di dotare lo studente di

Conoscenza e capacità di comprensione	avanzate competenze disciplinari, metodologiche ed operative nel settore archeologico, di solide competenze in merito al contesto storico delle civiltà antiche analizzate nei vari insegnamenti impartiti, di capacità di indagare e valorizzare il patrimonio archeologico anche attraverso l'applicazione di nuove tecnologie e di rafforzare la conoscenza delle lingue straniere; stage e tirocini formativi, oltre alla partecipazione a progetti di ricerca e scavi, hanno la funzione di avvicinare e di introdurre lo studente nel mondo professionale dell'archeologia. Tali conoscenze verranno acquisite con lezioni frontali e seminariali, che prevedono anche la presentazione e la discussione di elaborati scritti, lo studio individuale e la discussione di gruppo, modalità atte non solo a trasmettere conoscenze ma anche a favorire la familiarità con le pratiche della comunicazione e del confronto critico. L'accertamento dei livelli di conoscenza e comprensione è effettuato dai docenti in itinere (monitorando le capacità di studio individuale, di sintesi e comunicazione degli appunti scritti delle lezioni nonché della bibliografia relativa ai singoli argomenti) e con un esame finale (orale o scritto) per ogni insegnamento previsto. Un ulteriore strumento di verifica delle competenze acquisite consiste nella attività di laboratorio e di indagine sul campo dove lo studente sotto la guida dei docenti avrà modo di applicare a casi concreti le conoscenze acquisite.
Capacità di applicare conoscenza e comprensione	I laureati nel corso di laurea magistrale saranno in grado di applicare le conoscenze e le capacità di comprensione sviluppate con lo studio attraverso la crescita individuale in senso professionale, il più possibile predisposta verso il lavoro organizzato in gruppi e verso la tendenza di elaborare progetti archeologici anche impiegando strumenti di indagine innovativi. I laureati saranno inoltre formati all'impiego di forme avanzate di comunicazione dei risultati del proprio lavoro, sotto forma di progetti, iniziative e percorsi di divulgazione da mettere a punto in qualità di step finale del percorso progettuale di ricerca. Gli obiettivi sono perseguiti mediante didattica frontale e seminariale, ricognizione di materiali bibliografici e esercitazioni sul campo e in laboratorio, eventuali esperienze presso enti di tutela, musei e istituti locali, all'occasione attraverso la partecipazione, in veste di uditore o relatore, a conferenze e convegni. L'accertamento è effettuato mediante colloqui, prove scritte proposte durante le lezioni e i seminari, in sede di elaborazione e discussione della tesi finale.

QUADRO A4.b.2	Conoscenza e comprensione, e Capacità di applicare conoscenza e comprensione: Dettaglio
Area Generica	
Conoscenza e comprensione Il percorso formativo degli studenti del Corso di Laurea magistrale mira alla costruzione e allo sviluppo di una solida preparazione professionale, attraverso erogazione di insegnamenti dedicati ad approfondire i modi e le finalità della ricerca, della tutela, della conservazione e della valorizzazione archeologica. Lo spazio formativo consentito dal biennio permetterà allo studente di individuare un Piano di Studio i cui contenuti sono proposti all'interno di aggregazioni di discipline realizzate con senso logico, individuabili in senso cronologico nei tre macrotemi dell'Archeologia Preistorica, dell'Archeologia Classica e dell'Archeologia Medievale. Lo studente sarà altresì indirizzato nella costruzione di Piani di Studio individuali, sottoposti comunque all'approvazione del Comitato per la Didattica del Corso di Laurea Magistrale in Archeologia. Sulla base di queste linee progettuali, il Corso offre un percorso articolato in due anni: il primo mira a fornire una solida base culturale sulle archeologie dell'area mediterranea ed europea, con una prospettiva mirata a formare lo studente sui temi dell'Archeologia Preistorica e Protostorica, sull'Archeologia Classica e sull'Archeologia Medievale, garantendo approfondimenti sulle discipline storiche, sulla legislazione nel settore archeologico e sulle metodologie (di archeologia del paesaggio, di scavo, di interpretazione dei contesti archeologici), anche applicate attraverso tecnologie archeometriche.	

Il secondo anno prevede approfondimenti specifici fornendo allo studente ulteriori competenze storiche, archeologiche, informatiche e di musealizzazione e gestione del patrimonio archeologico. Nel secondo anno lo studente ha l'opportunità di approfondire l'esperienza sul campo, attraverso la partecipazione a scavi, progetti di ricerca sperimentali, stage e tirocini formativi, insieme all'acquisizione di competenze linguistiche e alla stesura di una prova finale, propedeutica al

conseguimento del titolo di Laurea Magistrale.

Capacità di applicare conoscenza e comprensione

I laureati nel corso di laurea magistrale saranno in grado di applicare il complesso delle conoscenze e delle capacità di comprensione acquisite nella:

- * Costruzione di una propria identità culturale individuale e di un solido approccio professionale al lavoro in diverse aree di attività (ricerca, tutela, valorizzazione, formazione ecc.).
- * Individuazione di aree e problematiche di ricerca potenzialmente fruttuose nel settore delle discipline archeologiche riferite all'antichità nella sua accezione più ampia, da indagare attraverso la elaborazione di autonomi progetti di ricerca.
- * Creazione e gestione di piccoli gruppi di lavoro finalizzati alla conduzione di autonome ricerche nei settori disciplinari di interesse.
- * Creazione e gestione di strumenti di indagine innovativi legati all'applicazione alle discipline archeologiche delle nuove tecnologie.
- * Progettazione e realizzazione di forme diversificate di comunicazione pubblica (pubblicità scientifica e divulgativa, nuovi media, eventi ecc.) in relazione all'ambito di interesse.

Modalità e strumenti didattici per raggiungimento degli obiettivi:

Segmenti dei corsi curriculari specificamente indirizzati allo sviluppo della riflessione metodologica.

Attività seminariali e di ricerca applicata sul campo e in laboratorio.

Modalità di verifica:

Esami curriculari.

Valutazione della partecipazione alle attività seminariali e di ricerca sul campo e in laboratorio.

Le conoscenze e capacità sono conseguite e verificate nelle seguenti attività formative:

[Visualizza Insegnamenti](#)

[Chiudi Insegnamenti](#)

ARCHEOLOGIA BIZANTINA/LS [url](#)

ARCHEOLOGIA DELL'ITALIA MEDIEVALE [url](#)

ANTROPOLOGIA E ARCHEOLOGIA FUNERARIA [url](#)

ANTROPOLOGIA SOCIALE MOD. A [url](#)

ARCHEOLOGIA DEL MEDITERRANEO ANTICO/LS [url](#)

ARCHEOLOGIA DELL'ALTO MEDIOEVO I/LS [url](#)

ARCHEOMETRIA [url](#)

ARCHITETTURA DEL MEDITERRANEO ANTICO [url](#)

ARTE E ARTIGIANATO DEL MONDO CLASSICO/LS [url](#)

CHIMICA FISICA AMBIENTALE E DEI BENI CULTURALI [url](#)

ETNOLOGIA MOD. A [url](#)

ETRUSCOLOGIA ED ANTICHITA' ITALICHE/LS [url](#)

ICONOGRAFIA E TRADIZIONE CLASSICA II/LS [url](#)

PAESAGGI DELL'ITALIA ANTICA/LS [url](#)

PREISTORIA E PROTOSTORIA DEL MEDITERRANEO/LS [url](#)

PREISTORIA E PROTOSTORIA EUROPEA/LS [url](#)

STORIA GRECA B/LS MODULO A [url](#)

TUTELA, CONSERVAZIONE E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO ARCHEOLOGICO [url](#)

ARCHEOLOGIA BIZANTINA/LS [url](#)

ARCHEOLOGIA DEGLI INSEDIAMENTI E DELL'AMBIENTE [url](#)

ARCHEOLOGIA DEL MEDITERRANEO ANTICO/LS [url](#)

ARCHEOLOGIA DELL'ALTO MEDIOEVO I/LS [url](#)

ARCHEOLOGIA DELL'ARCHITETTURA MEDIEVALE [url](#)

ARCHEOLOGIA DELLE PRODUZIONI DI ETÀ CLASSICA/LS [url](#)

ARCHEOLOGIA DELL'EUROPA MEDIEVALE/LS [url](#)

ARCHEOLOGIA DELL'ITALIA MEDIEVALE [url](#)

ARCHEOLOGIA PUBBLICA [url](#)

ARCHEOLOGIA SPERIMENTALE/LS [url](#)

ARCHITETTURA DEL MEDITERRANEO ANTICO [url](#)

ARTE E ARTIGIANATO DEL MONDO CLASSICO/LS [url](#)

CIVILTÀ MEDIEVALI/LS MODULO A [url](#)

EPIGRAFIA E ANTICHITA' MEDIEVALI [url](#)
ETRUSCOLOGIA ED ANTICHITA' ITALICHE/LS [url](#)
IDONEITA' DI LINGUA INGLESE - LIV. B2 [url](#)
MUSEALIZZAZIONE E GESTIONE DEL PATRIMONIO ARCHEOLOGICO [url](#)
PAESAGGI DELL'ITALIA ANTICA/LS [url](#)
PREISTORIA E PROTOSTORIA DEL MEDITERRANEO/LS [url](#)
PREISTORIA E PROTOSTORIA EUROPEA/LS [url](#)
PROVA FINALE [url](#)
STAGE E TIROCINI [url](#)
STORIA DELLA TOSCANA NEL MEDIOEVO II/LS [url](#)
STORIA ROMANA B/LS [url](#)
TECNOLOGIE E DIAGNOSTICA PER L'ARCHEOLOGIA [url](#)

Metodologia e comprensione delle fonti archeologiche

Conoscenza e comprensione

Tradizionali strumenti di indagine e di studio e nuove metodologie e tecnologie

Capacità di applicare conoscenza e comprensione

Applicare metodologie e tecniche nelle ricerche sul campo e in laboratorio

Le conoscenze e capacità sono conseguite e verificate nelle seguenti attività formative:

[Visualizza Insegnamenti](#)

[Chiudi Insegnamenti](#)

ARCHEOLOGIA BIZANTINA/LS [url](#)
ARCHEOLOGIA DELL'ITALIA MEDIEVALE [url](#)
ANTROPOLOGIA E ARCHEOLOGIA FUNERARIA [url](#)
ANTROPOLOGIA SOCIALE MOD. A [url](#)
ARCHEOLOGIA DEL MEDITERRANEO ANTICO/LS [url](#)
ARCHEOLOGIA DELL'ALTO MEDIOEVO I/LS [url](#)
ARCHEOMETRIA [url](#)
ARCHITETTURA DEL MEDITERRANEO ANTICO [url](#)
ARTE E ARTIGIANATO DEL MONDO CLASSICO/LS [url](#)
ETRUSCOLOGIA ED ANTICHITA' ITALICHE/LS [url](#)
PAESAGGI DELL'ITALIA ANTICA/LS [url](#)
PREISTORIA E PROTOSTORIA DEL MEDITERRANEO/LS [url](#)
PREISTORIA E PROTOSTORIA EUROPEA/LS [url](#)
ARCHEOLOGIA BIZANTINA/LS [url](#)
ARCHEOLOGIA DEGLI INSEDIAMENTI E DELL'AMBIENTE [url](#)
ARCHEOLOGIA DEL MEDITERRANEO ANTICO/LS [url](#)
ARCHEOLOGIA DELL'ALTO MEDIOEVO I/LS [url](#)
ARCHEOLOGIA DELL'ARCHITETTURA MEDIEVALE [url](#)
ARCHEOLOGIA DELLE PRODUZIONI DI ETÀ CLASSICA/LS [url](#)
ARCHEOLOGIA DELL'EUROPA MEDIEVALE/LS [url](#)
ARCHEOLOGIA DELL'ITALIA MEDIEVALE [url](#)
ARCHEOLOGIA PUBBLICA [url](#)
ARCHEOLOGIA SPERIMENTALE/LS [url](#)
ARCHITETTURA DEL MEDITERRANEO ANTICO [url](#)
ARTE E ARTIGIANATO DEL MONDO CLASSICO/LS [url](#)
EPIGRAFIA E ANTICHITA' MEDIEVALI [url](#)
ETRUSCOLOGIA ED ANTICHITA' ITALICHE/LS [url](#)
PAESAGGI DELL'ITALIA ANTICA/LS [url](#)
PREISTORIA E PROTOSTORIA DEL MEDITERRANEO/LS [url](#)
PREISTORIA E PROTOSTORIA EUROPEA/LS [url](#)

Patrimonio Archeologico e monumentale**Conoscenza e comprensione**

Elaborare i dati e costruire modelli interpretativi

Capacità di applicare conoscenza e comprensione

Per valorizzare, dopo averlo compreso, il patrimonio Archeologico e monumentale

Le conoscenze e capacità sono conseguite e verificate nelle seguenti attività formative:

[Visualizza Insegnamenti](#)

[Chiudi Insegnamenti](#)

ARCHEOMETRIA [url](#)

CHIMICA FISICA AMBIENTALE E DEI BENI CULTURALI [url](#)

TUTELA, CONSERVAZIONE E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO ARCHEOLOGICO [url](#)

MUSEALIZZAZIONE E GESTIONE DEL PATRIMONIO ARCHEOLOGICO [url](#)

TECNOLOGIE E DIAGNOSTICA PER L'ARCHEOLOGIA [url](#)

QUADRO A4.c
Autonomia di giudizio
Abilità comunicative
Capacità di apprendimento
Autonomia di giudizio

I laureati nel corso di laurea magistrale acquisiranno una sicura capacità di giudizio autonomo che si estrinsecherà, in particolare in:

* utilizzo delle conoscenze, delle competenze, delle abilità e delle capacità acquisite durante il corso di studi per esprimere giudizi autonomi, articolati, motivati e originali su specifici problemi nell'ambito delle discipline e dell'area di studio di interesse;

* capacità di gestire in maniera consapevole e critica la diversità degli approcci interdisciplinari e multidisciplinari possibili per costruire nuovi temi di ricerca e nuove modalità di conduzione della ricerca stessa;

* capacità di orientarsi con sicurezza all'interno della riflessione teorica e metodologica relativa all'ambito di studio di interesse;

* capacità di trattare criticamente sistemi di fonti diversi al fine di valutarne preliminarmente l'attendibilità complessiva e l'utilizzabilità ai fini della ricerca, anche in riferimento agli aspetti qualitativi e quantitativi del campione statistico che essi rappresentano;

* capacità di valutare e di esplicitare il valore sociale della ricerca scientifica sul passato dell'uomo inteso nel senso più ampio e articolato del termine.

Modalità e strumenti didattici per raggiungimento degli obiettivi:

Insegnamenti specifici o segmenti specifici all'interno degli insegnamenti curriculari dedicati agli aspetti teorico-metodologici delle diverse discipline e alle questioni della interoperabilità tra ambiti disciplinari affini.

Modalità di verifica:

Valutazione della maturità di giudizio riguardo questi aspetti all'interno degli esami curriculari, anche attraverso la discussione di elaborati autonomi.

I laureati nel corso di laurea magistrale avranno acquisito una abilità comunicativa approfondita e articolata che li metta in condizione di:

Abilità comunicative	* comunicare in modo chiaro ed esaustivo le proprie idee in forma scritta, orale e/o con l'ausilio dei nuovi media a pubblici diversi (specialisti dell'ambito disciplinare di riferimento, pubblico interessato, grande pubblico), mettendo chiaramente in luce nell'articolazione del discorso il rapporto tra la base di dati utilizzata e le inferenze interpretative che da essa possono essere derivate; * costruire strumenti di comunicazione di tipo innovativo che sfruttino sempre più pienamente le potenzialità offerte dalle nuove tecnologie nei settori della comunicazione pubblica, della formazione e della creazione di basi di dati e di strumenti operativi finalizzati all'avanzamento delle ricerche nello specifico campo di interesse; * integrarsi attraverso l'uso consapevole e critico di un linguaggio specialistico condiviso all'interno di una comunità scientifica internazionale. Modalità e strumenti didattici per raggiungimento degli obiettivi: Utilizzo delle tecnologie più avanzate nell'ambito della gestione complessiva dei dati archeologici. Utilizzo in funzione didattica di antologie di testi critici in italiano e nelle principali lingue di riferimento della comunità scientifica internazionale in rapporto ai diversi ambiti disciplinari. Modalità di verifica: Valutazione, in sede di esame, in occasione di momenti di partecipazione attiva alle attività didattiche e seminariali e in occasione della produzione di elaborati scritti, delle capacità di comprendere/esprimersi in un linguaggio specialistico e ricco e di comprendere pienamente testi critici anche in lingue diverse dall'italiano.
Capacità di apprendimento	I laureati nel corso di laurea magistrale avranno sviluppato compiutamente tutte quelle capacità di apprendimento (linguistiche, lessicali, dialettiche, argomentative ecc.) che li mettano in condizione di proseguire il loro iter formativo nelle istanze più avanzate. In particolare: * capacità di utilizzare in assoluta autonomia strumenti bibliografici in forma tradizionale e/o con il supporto delle nuove tecnologie; * capacità di partecipare in maniera consapevole, critica e attiva a momenti di formazione avanzata all'interno di corsi formalizzati o in occasione di eventi di diversa natura (seminari, convegni ecc.); * capacità di delineare un proprio percorso autonomo nello sviluppo del processo formativo, selezionando le opportunità di formazione più adeguate al raggiungimento degli obiettivi conoscitivi, di ricerca e lavorativi che ci si è posti. Modalità e strumenti didattici per raggiungimento degli obiettivi: Segmenti specifici all'interno degli insegnamenti disciplinari dedicati alla illustrazione dei principali strumenti e procedure per la ricerca individuale, anche con l'ausilio di risorse informatiche; Attività seminariali a diversi livelli Modalità di verifica: Verifica delle abilità raggiunte in questo settore attraverso la valutazione di elaborati scritti e audiovisivi e del grado di partecipazione attiva alle attività didattiche e seminariali previste.

QUADRO A5.a

Caratteristiche della prova finale

19/01/2016

La prova finale consiste nella discussione pubblica, dinanzi a una commissione composta da un numero di docenti indicato nei Regolamenti di Ateneo e di Dipartimento, di una tesi prodotta da una ricerca originale e frutto di una organica rielaborazione personale di conoscenze acquisite durante il percorso formativo.

La tesi e la sua discussione dovranno dimostrare la capacità del candidato di utilizzare in modo autonomo le fonti specifiche del suo ambito di studi, gli strumenti di ricerca pertinenti e l'insieme delle risorse di conoscenza necessari per elaborare un prodotto originale che costituisca un avanzamento significativo per la conoscenza nel settore indagato. Dovranno altresì dimostrare la capacità del candidato di esporre con chiarezza ed efficacia e di argomentare adeguatamente i risultati del suo lavoro di ricerca.

Il lavoro di tesi sarà svolto sotto la supervisione di uno dei docenti del Corso e sarà discusso con la partecipazione di un controrelatore.

La valutazione della prova finale sarà espressa in centodecimi con eventuale lode. Oltre a considerare la media dei voti ottenuti nel corso degli studi, il punteggio di merito viene attribuito soprattutto in ragione del rigore metodologico e dell'originalità del lavoro di ricerca svolto.

QUADRO A5.b**Modalità di svolgimento della prova finale***18/04/2016*

La prova finale consiste nella discussione, di fronte ad un'apposita Commissione di Laurea, di una tesi elaborata in modo originale sotto la guida di un relatore.

L'argomento della tesi deve ricadere in una delle discipline del corso di laurea.

Alla prova finale vengono attribuiti 18 CFU su un totale di 120 previsti dal corso di studi.



QUADRO B1.a

Descrizione del percorso di formazione

Pdf inserito: [visualizza](#)

Descrizione Pdf: piano di studi

QUADRO B1.b

Descrizione dei metodi di accertamento

07/04/2016

Valutazione della maturità di giudizio riguardo agli aspetti trattati nei corsi sia mediante esami curriculari sia attraverso la discussione di elaborati autonomi.

Alcuni insegnamenti eseguono anche prove intermedie (in itinere).

La preparazione dello studente viene anche verificata in coincidenza alle attività "sul campo" (indagini di scavo archeologico, indagini territoriali).

QUADRO B2.a

Calendario del Corso di Studio e orario delle attività formative

<http://www.dssbc.unisi.it/it/didattica/organizzazione-della-didattica-0>

QUADRO B2.b

Calendario degli esami di profitto

<http://www.dssbc.unisi.it/it/didattica/organizzazione-della-didattica/appelli-desame>

QUADRO B2.c

Calendario sessioni della Prova finale

<http://www.dssbc.unisi.it/it/didattica/organizzazione-della-didattica/esami-di-laurea>

QUADRO B3	Docenti titolari di insegnamento
-----------	----------------------------------

Sono garantiti i collegamenti informatici alle pagine del portale di ateneo dedicate a queste informazioni.

N.	Settori	Anno di corso	Insegnamento	Cognome Nome	Ruolo	Crediti	Ore	Docente di riferimento per corso
1.	BIO/08	Anno di corso 1	ANTROPOLOGIA E ARCHEOLOGIA FUNERARIA link	SARTI LUCIA CV	PO	6	36	
2.	L-ANT/10	Anno di corso 1	ARCHEOLOGIA BIZANTINA/LS link	ZANINI ENRICO CV	PA	9	54	
3.	L-ANT/08	Anno di corso 1	ARCHEOLOGIA DELL'ITALIA MEDIEVALE link	BIANCHI GIOVANNA CV	PA	9	54	
4.	L-ANT/07	Anno di corso 1	ARCHITETTURA DEL MEDITERRANEO ANTICO link	PAPI EMANUELE CV	PO	9	54	
5.	CHIM/12	Anno di corso 1	CHIMICA FISICA AMBIENTALE E DEI BENI CULTURALI link	DONATI ALESSANDRO CV	PA	6	36	
6.	L-ANT/06	Anno di corso 1	ETRUSCOLOGIA ED ANTICHITA' ITALICHE/LS link	ZIFFERERO ANDREA CV	PA	9	54	
7.	IUS/10	Anno di corso 1	TUTELA, CONSERVAZIONE E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO ARCHEOLOGICO link	PATERA ANNA		6	36	

QUADRO B4	Aule
-----------	------

Pdf inserito: [visualizza](#)

Descrizione Pdf: Aule a disposizione del corso di studi

QUADRO B4	Laboratori e Aule Informatiche
-----------	--------------------------------

Pdf inserito: [visualizza](#)

Descrizione Pdf: Laboratori e aule informatiche a disposizione del corso di studi

QUADRO B4

Sale Studio

Descrizione link: Sale studio

Pdf inserito: [visualizza](#)

Descrizione Pdf: Sale di studio a disposizione del corso di studi

QUADRO B4

Biblioteche

Pdf inserito: [visualizza](#)

Descrizione Pdf: Biblioteca di area umanistica

QUADRO B5

Orientamento in ingresso

07/04/2016

Il Comitato per la didattica del corso di laurea magistrale in Archeologia predispone annualmente, in accordo con i responsabili di dipartimento e di ateneo, un piano di orientamento rivolto agli studenti delle lauree triennali umanistiche dell'ateneo senese e di altri atenei (utilizzando a tal scopo anche strumenti telematici). Le attività di orientamento sono svolte dai membri del Comitato, anche con la collaborazione di altri docenti del corso di laurea. Tali attività consistono di norma nella partecipazione a iniziative come Università Aperta e in colloqui e incontri di orientamento con gli studenti. Gli incontri avvengono sia nell'orario di ricevimento dei docenti sia in appuntamenti espressamente dedicati al tema dell'orientamento, a cui sono invitati a partecipare, singolarmente o in gruppi, gli studenti che frequentano le lauree triennali umanistiche dell'ateneo senese.

Il Dipartimento organizza iniziative volte all'orientamento in ingresso, per le quali si rimanda alle pagine del sito del Dipartimento : <http://www.dssbc.unisi.it/it/didattica/orientamento>

Per le iniziative di Ateneo confronta le pagine:

<http://www.unisi.it/didattica/orientamento-e-tutorato>

QUADRO B5

Orientamento e tutorato in itinere

07/04/2016

Le attività di orientamento e tutorato in itinere del Corso di laurea magistrale sono coordinate dal Presidente del Comitato o da un docente nominato dal Comitato che organizza le sessioni di ricevimento, distribuite nel corso dell'anno accademico per supportare adeguatamente le scelte degli iscritti.

Tutti i docenti del Corso di laurea magistrale, ad ogni modo, sono disponibili per attività di orientamento in relazione a problematiche specifiche che riguardano il loro settore disciplinare, durante il consueto orario di ricevimento settimanale.

Gli interventi di orientamento e di tutorato in itinere rivolti agli studenti riguardano principalmente questioni attinenti alla scelta dell'indirizzo, alla definizione del piano di studio, alla stesura della tesi e in generale a tutte quelle problematiche che necessitano di un sostegno di tipo didattico. Oltre a ciò, i tutor aiutano gli studenti a entrare in contatto con i servizi messi a disposizione dall'Università.

Le informazioni sulle attività previste dal Dipartimento sono reperibili alle pagine:

<http://www.dssbc.unisi.it/it/didattica/orientamento>

Per le attività e i servizi di Ateneo cfr. le pagine:

<http://www.unisi.it/didattica/orientamento-e-tutorato/tutorato>

QUADRO B5**Assistenza per lo svolgimento di periodi di formazione all'esterno (tirocini e stage)**

07/04/2016

L'Ateneo svolge attività di supporto per lo svolgimento di periodi di formazione all'esterno.

Per gli studenti iscritti al Corso di Laurea in Archeologia sono previste giornate informative sui Servizi Erasmus e sulle borse di studio all'estero. In ogni caso, prima del periodo di stage, viene richiesto all'ente ospitante il piano formativo specifico, che deve essere esaminato ed approvato dal Comitato per la didattica.

Per i servizi di Ateneo cfr.

<http://www.unisi.it/didattica/placement-office-career-service/alma laurea-bacheca-offerte-stage-e-lavoro>

QUADRO B5**Assistenza e accordi per la mobilità internazionale degli studenti**

In questo campo devono essere inserite tutte le convenzioni per la mobilità internazionale degli studenti attivate con Atenei stranieri, con l'eccezione delle convenzioni che regolamentano la struttura di corsi interateneo; queste ultime devono invece essere inserite nel campo apposito "Corsi interateneo".

Per ciascun Ateneo straniero convenzionato, occorre inserire la convenzione che regola, fra le altre cose, la mobilità degli

studenti, e indicare se per gli studenti che seguono il relativo percorso di mobilità sia previsto il rilascio di un titolo doppio o multiplo. In caso non sia previsto il rilascio di un titolo doppio o multiplo con l'Ateneo straniero (per esempio, nel caso di convenzioni per la mobilità Erasmus) come titolo occorre indicare "Solo italiano" per segnalare che gli studenti che seguono il percorso di mobilità conseguiranno solo il normale titolo rilasciato dall'ateneo di origine.

I corsi di studio che rilasciano un titolo doppio o multiplo con un Ateneo straniero risultano essere internazionali ai sensi del DM 1059/13.

L'Ateneo svolge attività di supporto agli studenti in ingresso.

Per l'assistenza alla mobilità internazionale e per le iniziative di Ateneo volte agli studenti in uscita vedi i seguenti link:

<http://www.unisi.it/come-fare-per/exchange-programmes>

<http://www.unisi.it/internazionale/studio-e-lavoro-alleestero/studio-alleestero>

<http://www.unisi.it/internazionale/studio-e-lavoro-alleestero/stage-e-lavoro-alleestero>

<http://www.unisi.it/internazionale/international-dimension/erasmus>

<http://www.unisi.it/internazionale/international-dimension/accordi-internazionali>

Presso il Dipartimento di Scienze storiche e del patrimonio culturale sono in essere alcuni rapporti di collaborazione con vari Atenei e Laboratori di ricerca stranieri. Il corso di laurea in Archeologia intrattiene prevalentemente rapporti con istituti di ricerca britannici, spagnoli e francesi; queste collaborazioni promuovono e sostengono la mobilità degli studenti, individuando sedi in cui lo studente può proficuamente approfondire alcuni specifici aspetti della preparazione in ambito archeologico.

Nessun Ateneo

QUADRO B5

Accompagnamento al lavoro

16/04/2015

L'attività condotta dal Dipartimento di Scienze storiche e del patrimonio culturale per l'accompagnamento al lavoro consiste nell'aggiornamento annuale di una banca dati relativa ai possibili sbocchi (dottorati, master, scuole di specializzazione) pertinenti al Corso di Laurea. Per i laureati in Archeologia ci si è orientati soprattutto verso la costituzione di Spin off e quindi verso il sostegno all'imprenditoria giovanile. Tale attività viene svolta con il coordinamento dell'Ufficio Liaison Office del nostro Ateneo. Si insegna a costruire un Business plan per poter operare, attraverso anche indagini di mercato, sui beni culturali.

Per le attività di Ateneo cfr.

Link inserito: <http://www.unisi.it/didattica/stage-tirocini-e-placement>

QUADRO B5

Eventuali altre iniziative

12/04/2015

Per eventuali altre iniziative di ateneo si rimanda a:

- Ufficio Relazioni con il Pubblico

<http://www.unisi.it/urp>

- Ufficio diritto allo studio, borse e premi di laurea

<http://www.unisi.it/amministrazione-centrale/ufficio-diritto-allo-studio-borse-e-premi-di-laurea>

Link inserito: <http://www.unisi.it/urp><http://www.unisi.it/urp>><http://www.unisi.it/urp>

QUADRO B6	Opinioni studenti
-----------	-------------------

Le tabelle di sintesi della valutazione studenti per il Corso di Studio sono presenti in Allegato

25/09/2015

Per visionare i risultati della valutazione dei singoli insegnamenti resi pubblici del Corso di Studio si rinvia alla seguente pagina:

valutazione singoli insegnamenti

Pdf inserito: visualizza

Descrizione Pdf: Opinioni degli studenti

QUADRO B7	Opinioni dei laureati
-----------	-----------------------

I dati sono forniti da AlmaLaurea

24/09/2015

Pdf inserito: visualizza

Descrizione Pdf: I profili dei laureati



QUADRO C1

Dati di ingresso, di percorso e di uscita

Tabella degli indicatori dati di ingresso, percorso e di uscita

24/09/2015

[Pdf inserito: visualizza](#)

QUADRO C2

Efficacia Esterna

I dati proposti sono riportati in formato di tabella nel documento pdf caricato in questa sezione.
Sono tratti dalla fonte: Banca Dati AlmaLaurea

24/09/2015

[Pdf inserito: visualizza](#)

Descrizione Pdf: Condizione occupazionale

QUADRO C3

Opinioni enti e imprese con accordi di stage / tirocinio curriculare o extra-curriculare

Le opinioni raccolte tra gli enti che hanno accolto i nostri studenti per attività di stage o tirocinio (musei, parchi archeologici, amministrazioni provinciali, altre università) sono state tutte ampiamente soddisfacenti evidenziando la loro preparazione professionale, la serietà e la disponibilità al lavoro ed alle attività di ricerca o di didattica.

24/09/2015

[Pdf inserito: visualizza](#)



QUADRO D1

Struttura organizzativa e responsabilità a livello di Ateneo

12/04/2015

Il Presidio di Qualità di Ateneo svolge un ruolo di responsabile operativo dell'Assicurazione della Qualità di Ateneo, mediante le seguenti funzioni generali:

- a) Attuazione della politica per la qualità definita dagli Organi di Governo dell'Ateneo;
- b) Organizzazione e supervisione di strumenti comuni (strumenti, modelli, dati);
- c) Progettazione e realizzazione di attività formative ai fini della loro applicazione;
- d) Sorveglianza sull'adeguato e uniforme svolgimento delle procedure di Assicurazione della Qualità in tutto l'Ateneo;
- e) Supporto ai Corsi di Studio, ai loro referenti e ai Direttori di Dipartimento ai fini dell'AQ;
- f) Il supporto alla gestione dei flussi informativi trasversali a tutti i Corsi di Studio e Dipartimenti e raccordo con i soggetti del Sistema di Assicurazione della Qualità dell'Ateneo (es. Commissioni paritetiche docenti studenti, Referenti AQ Didattica, Referenti AQ Ricerca).

Più nello specifico il PQA è tenuto a svolgere, con il supporto dell'Ufficio Assicurazione della Qualità ed in stretta collaborazione con l'articolazione periferica del Sistema di Assicurazione della Qualità di Ateneo, le seguenti funzioni e compiti nei settori della didattica:

Funzioni nelle Attività Formative:

- a) Organizzazione e verifica dell'aggiornamento delle informazioni contenute nelle SUA-CdS di ciascun Corso di Studio dell'Ateneo;
- b) Organizzazione e verifica dello svolgimento delle procedure di AQ per le attività didattiche;
- c) Organizzazione e verifica dell'attività del Riesame dei CdS;
- d) Organizzazione e verifica dei flussi informativi da e per il NdV e le Commissioni Paritetiche docenti-studenti;
- e) Valutazione dell'efficacia degli interventi di miglioramento e delle loro effettive conseguenze;
- f) Organizzazione e monitoraggio delle rilevazioni dell'opinione degli studenti

Link inserito: https://ateneo.cineca.it/off270/sua15/agg_dati.php?parte=502&id_rad=1524981&id_testo=T39&user=ATEdssbc

Pdf inserito: [visualizza](#)

Descrizione Pdf: Descrizione struttura organizzativa e responsabilità a livello di Ateneo

QUADRO D2

Organizzazione e responsabilità della AQ a livello del Corso di Studio

13/12/2015

La Commissione di Gestione della Qualità ha funzioni di controllo e monitoraggio della qualità della didattica del C.d.S.

La Commissione verifica i principali adempimenti previsti dalla legge per l'assicurazione della qualità del C.d.S. (ad esempio la corretta compilazione della SUA del C.d.S., la redazione del Rapporto di Riesame e ogni altro adempimento di AQ). Tali attività sono svolte in stretto coordinamento con il referente Qualità del Dipartimento e con il supporto del PQA.

La Commissione di Gestione della Qualità del CdS è stata istituita, secondo le indicazioni contenute nelle Linee guida formulate dal Presidio di Qualità di Ateneo. La Commissione di Gestione della Qualità di questo Corso di Studio è composta da:

Andrea Zifferero (responsabile)
Nicoletta Volante
Carlo Citter
Roberto Farinelli (referente AQ)
Mara Visonà (studente)

Tale Commissione è responsabile della Commissione AQ del Corso di Studio e si occupa in particolare dei principali adempimenti connessi all'assicurazione della qualità del CdS (la corretta compilazione della SUA-CS, la redazione del Rapporto di Riesame, l'utilizzo dei dati relativi alle valutazioni degli insegnamenti, etc). La Commissione ha nominato, al suo interno, Roberto Farinelli come Responsabile dell'AQ.

Il referente deve monitorare il corso di laurea e di esaminare periodicamente i dati forniti dagli uffici (iscritti, dispersione, tempi medi di acquisizione dei crediti, tempi medi di laurea, occupazione dei laureati...) in modo da spingere a una maggiore consapevolezza, proponendo eventualmente - assieme agli altri membri della commissione - azioni correttive in grado di migliorare l'efficacia e la qualità del corso di laurea.

QUADRO D3**Programmazione dei lavori e scadenze di attuazione delle iniziative**

16/04/2015

La periodicità degli incontri del Comitato per la Didattica e della Commissione di Gestione dell'AQ del CdS è mensile.

Si producono, in allegato, le principali scadenze relative alla gestione e all'assicurazione di qualità del corso di studio.

Pdf inserito: [visualizza](#)

Descrizione Pdf: Calendario delle scadenze gestione AQ

QUADRO D4**Riesame annuale**

23/04/2014

Le operazioni di Riesame sono state svolte sotto la responsabilità del Presidente del Comitato per la Didattica e con la partecipazione di uno studente del CdS ed hanno dato luogo alla definizione di alcuni Interventi correttivi da intraprendere nell'A.A. successivo. Il Rapporto di Riesame è stato discusso ed approvato dal Comitato per la Didattica ed approvato dal Dipartimento cui il Corso fa riferimento. E' stato successivamente trasmesso al Presidio della Qualità di Ateneo e all'Ufficio di supporto per essere approvato dagli Organi di Governo dell'Ateneo ed, infine, essere inserito nella Banca dati ministeriale SUA.

Si veda documento pdf allegato.

QUADRO D5**Progettazione del CdS**

QUADRO D6

Eventuali altri documenti ritenuti utili per motivare l'attivazione del Corso di Studio

**Informazioni generali sul Corso di Studi**

Università	Università degli Studi di SIENA
Nome del corso in italiano	Archeologia
Nome del corso in inglese	Archaeology
Classe	LM-2 - Archeologia
Lingua in cui si tiene il corso	italiano
Eventuale indirizzo internet del corso di laurea	http://www.unisi.it/ugov/degree/9911
Tasse	http://www.unisi.it/ateneo/statuto-e-regolamenti/altri-regolamenti
Modalità di svolgimento	convenzionale

Corsi interateneo

Questo campo dev'essere compilato solo per corsi di studi interateneo,

Un corso si dice "interateneo" quando gli Atenei partecipanti stipulano una convenzione finalizzata a disciplinare direttamente gli obiettivi e le attività formative di un unico corso di studio, che viene attivato congiuntamente dagli Atenei coinvolti, con uno degli Atenei che (anche a turno) segue la gestione amministrativa del corso. Gli Atenei coinvolti si accordano altresì sulla parte degli insegnamenti che viene attivata da ciascuno; e dev'essere previsto il rilascio a tutti gli studenti iscritti di un titolo di studio congiunto (anche attraverso la predisposizione di una doppia pergamena - doppio titolo).

Un corso interateneo può coinvolgere solo atenei italiani, oppure atenei italiani e atenei stranieri. In questo ultimo caso il corso di studi risulta essere internazionale ai sensi del DM 1059/13.

Corsi di studio erogati integralmente da un Ateneo italiano, anche in presenza di convenzioni con uno o più Atenei stranieri che, disciplinando essenzialmente programmi di mobilità internazionale degli studenti (generalmente in regime di scambio), prevedono il rilascio agli studenti interessati anche di un titolo di studio rilasciato da Atenei stranieri, non sono corsi interateneo. In questo caso le relative convenzioni non devono essere inserite qui ma nel campo "Assistenza e accordi per la mobilità internazionale degli studenti" del quadro B5 della scheda SUA-CdS.

Per i corsi interateneo, in questo campo devono essere indicati quali sono gli Atenei coinvolti, ed essere inserita la convenzione che regola, fra le altre cose, la suddivisione delle attività formative del corso fra di essi.

Qualsiasi intervento su questo campo si configura come modifica di ordinamento. In caso nella scheda SUA-CdS dell'A.A. 14-15 siano state inserite in questo campo delle convenzioni non relative a corsi interateneo, tali convenzioni devono essere spostate nel campo "Assistenza e accordi per la mobilità internazionale degli studenti" del quadro B5. In caso non venga effettuata alcuna altra modifica all'ordinamento, è sufficiente indicare nel campo "Comunicazioni dell'Ateneo al CUN" l'informazione che questo

spostamento è l'unica modifica di ordinamento effettuata quest'anno per assicurare l'approvazione automatica dell'ordinamento da parte del CUN.

Non sono presenti atenei in convenzione

Referenti e Strutture

Presidente (o Referente o Coordinatore) del CdS	ZIFFERERO Andrea
Organo Collegiale di gestione del corso di studio	Comitato per la didattica del corso di studi
Struttura didattica di riferimento	Scienze Storiche e dei Beni Culturali

Docenti di Riferimento

N.	COGNOME	NOME	SETTORE	QUALIFICA	PESO	TIPO SSD	Incarico didattico
1.	FARINELLI	Roberto	L-ANT/08	RU	1	Caratterizzante	1. EPIGRAFIA E ANTICHITA' MEDIEVALI
2.	PAPI	Emanuele	L-ANT/07	PO	1	Caratterizzante	1. ARCHEOLOGIA DEL MEDITERRANEO ANTICO/LS 2. ARCHITETTURA DEL MEDITERRANEO ANTICO
3.	SARTI	Lucia	L-ANT/01	PO	1	Caratterizzante	1. PREISTORIA E PROTOSTORIA EUROPEA/LS
4.	VALENTI	Marco	L-ANT/08	PA	1	Caratterizzante	1. ARCHEOLOGIA DELL'ALTO MEDIOEVO I/LS 2. ARCHEOLOGIA DEGLI INSEDIAMENTI MEDIEVALI/LS
5.	VOLANTE	Nicoletta	L-ANT/01	RU	1	Caratterizzante	1. ARCHEOLOGIA SPERIMENTALE/LS 2. PREISTORIA E PROTOSTORIA DEL MEDITERRANEO/LS
6.	ZANINI	Enrico	L-ANT/10	PA	1	Caratterizzante	1. ARCHEOLOGIA BIZANTINA/LS
7.	ZIFFERERO	Andrea	L-ANT/06	PA	1	Caratterizzante	1. ETRUSCOLOGIA ED ANTICHITA' ITALICHE/LS

requisito di docenza (numero e tipologia) verificato con successo!

requisito di docenza (incarico didattico) verificato con successo!

Rappresentanti Studenti

COGNOME	NOME	EMAIL	TELEFONO
VISONA'	MARA	vison@student.unisi.it	
BECECCO	IVAN	bececco2@student.unisi.it	
FERRARI MELILLO	GAIA	gaia.ferrarimelli@student.unisi.it	

Gruppo di gestione AQ

COGNOME	NOME
CITTER	Carlo
FARINELLI	Roberto
ZIFFERERO	Andrea

Tutor

COGNOME	NOME	EMAIL
VOLANTE	Nicoletta	
ZIFFERERO	Andrea	
CITTER	Carlo	

Programmazione degli accessi

Programmazione nazionale (art.1 Legge 264/1999)	No
Programmazione locale (art.2 Legge 264/1999)	No

Sedi del Corso

Sede del corso: Via Roma, 47 53100 - SIENA	
Organizzazione della didattica	semestrale
Modalità di svolgimento degli insegnamenti	convenzionale
Data di inizio dell'attività didattica	01/10/2016
Utenza sostenibile (immatricolati previsti)	100

Eventuali Curriculum

Non sono previsti curricula

**Altre Informazioni**

Codice interno all'ateneo del corso	LG011^2016^00^1076
Massimo numero di crediti riconoscibili	12 DM 16/3/2007 Art 4 Nota 1063 del 29/04/2011

Date delibere di riferimento

Data di approvazione della struttura didattica	20/01/2016
Data di approvazione del senato accademico/consiglio di amministrazione	31/03/2016
Data della relazione tecnica del nucleo di valutazione	16/03/2011
Data della consultazione con le organizzazioni rappresentative a livello locale della produzione, servizi, professioni	10/12/2008 - 28/01/2015
Data del parere favorevole del Comitato regionale di Coordinamento	

Sintesi della relazione tecnica del nucleo di valutazione

Il Corso interclasse Archeologia e Scienze dell'Antichità (LM-2/LM-15) viene trasformato in due Corsi monoclasse, Lettere classiche (LM-15) e Archeologia (LM-2). Alle origini dell'accorpamento dei due distinti CdS nell'a.a. 2009/2010 vi era stata una criticità opposta mostrata dai due Corsi negli anni precedenti: Archeologia con un numero di iscritti rilevante nella classe e in forte crescita e con un numero di docenti divenuto insufficiente; Scienze dell'Antichità con un numero di iscritti molto più basso ma con un numero consistente di docenti. Il trend di iscritti ha mantenuto questa caratteristica anche nella LM interclasse: dei 28 iscritti al primo anno nell'a.a. 2009/2010 25 sono iscritti in classe LM-2 e 3 in classe LM-15. Anche i dati, per quanto non definitivi, sugli iscritti 2010/2011 mostrano una ripartizione degli iscritti sbilanciata in favore della classe LM-2 con 26 iscritti rispetto ai 13 in LM-15. Il dato sugli iscritti al primo anno fa temere per il rispetto dei vincoli sulla numerosità studenti già il prossimo anno accademico per la LM-15.

Il numero di docenti attualmente appartenenti alle 2 aree è tale da garantire la sostenibilità dei 2 CdS anche per gli anni futuri, ma la debolezza del ssd LM-2 in termini di composizione del quadro docente permane, essendo 6 dei 13 docenti che vi fanno riferimento ricercatori.

L'istituzione dei due distinti CdS rientra nel processo di riordino dell'offerta formativa della Facoltà di Lettere e Filosofia ed è l'unico caso di scissione di un CdS interclasse, trattandosi negli altri 2 casi di accorpamenti di 4CdLM singoli in 2 CdLM interclasse.

Relazione Nucleo di Valutazione per accreditamento

La relazione completa del NdV necessaria per la procedura di accreditamento dei corsi di studio di nuova attivazione deve essere inserita nell'apposito spazio all'interno della scheda SUA-CdS denominato "Relazione Nucleo di Valutazione per accreditamento" entro la scadenza del 15 marzo. La relazione del Nucleo può essere redatta seguendo i criteri valutativi, di seguito riepilogati, dettagliati nelle linee guida ANVUR per l'accREDITAMENTO INIZIALE dei Corsi di Studio di nuova attivazione, consultabili sul sito dell'ANVUR

[Linee guida per i corsi di studio non telematici](#)

[Linee guida per i corsi di studio telematici](#)

1. Motivazioni per la progettazione/attivazione del CdS
2. Analisi della domanda di formazione
3. Analisi dei profili di competenza e dei risultati di apprendimento attesi
4. L'esperienza dello studente (Analisi delle modalità che verranno adottate per garantire che l'andamento delle attività formative e dei risultati del CdS sia coerente con gli obiettivi e sia gestito correttamente rispetto a criteri di qualità con un forte impegno alla collegialità da parte del corpo docente)
5. Risorse previste
6. Assicurazione della Qualità

Il Corso interclasse Archeologia e Scienze dell'Antichità (LM-2/LM-15) viene trasformato in due Corsi monoclasse, Lettere classiche (LM-15) e Archeologia (LM-2). Alle origini dell'accorpamento dei due distinti CdS nell'a.a. 2009/2010 vi era stata una criticità opposta mostrata dai due Corsi negli anni precedenti: Archeologia con un numero di iscritti rilevante nella classe e in forte crescita e con un numero di docenti divenuto insufficiente; Scienze dell'Antichità con un numero di iscritti molto più basso ma con un numero consistente di docenti. Il trend di iscritti ha mantenuto questa caratteristica anche nella LM interclasse: dei 28 iscritti al primo anno nell'a.a. 2009/2010 25 sono iscritti in classe LM-2 e 3 in classe LM-15. Anche i dati, per quanto non definitivi, sugli iscritti 2010/2011 mostrano una ripartizione degli iscritti sbilanciata in favore della classe LM-2 con 26 iscritti rispetto ai 13 in LM-15. Il dato sugli iscritti al primo anno fa temere per il rispetto dei vincoli sulla numerosità studenti già il prossimo anno accademico per la LM-15.

Il numero di docenti attualmente appartenenti alle 2 aree è tale da garantire la sostenibilità dei 2 CdS anche per gli anni futuri, ma la debolezza del ssd LM-2 in termini di composizione del quadro docente permane, essendo 6 dei 13 docenti che vi fanno riferimento ricercatori.

L'istituzione dei due distinti CdS rientra nel processo di riordino dell'offerta formativa della Facoltà di Lettere e Filosofia ed è l'unico caso di scissione di un CdS interclasse, trattandosi negli altri 2 casi di accorpamenti di 4CdLM singoli in 2 CdLM interclasse.

Sintesi del parere del comitato regionale di coordinamento

Offerta didattica erogata

	coorte CUIN	insegnamento	settori insegnamento	docente	settore docente	ore di didattica assistita
				Docente di riferimento Lucia SARTI <i>Prof. Ia fascia Università degli Studi di SIENA</i>		
1	2016	301602777 ANTROPOLOGIA E ARCHEOLOGIA FUNERARIA	BIO/08		L-ANT/01	36
				Docente di riferimento Enrico ZANINI <i>Prof. IIa fascia Università degli Studi di SIENA</i>		
2	2016	301602774 ARCHEOLOGIA BIZANTINA/LS	L-ANT/10		L-ANT/10	54
				Docente di riferimento Marco VALENTI <i>Prof. IIa fascia Università degli Studi di SIENA</i>		
3	2015	301601546 ARCHEOLOGIA DEGLI INSEDIAMENTI MEDIEVALI/LS	L-ANT/08		L-ANT/08	36
				Docente di riferimento Emanuele PAPI <i>Prof. Ia fascia Università degli Studi di SIENA</i>		
4	2015	301601547 ARCHEOLOGIA DEL MEDITERRANEO ANTICO/LS	L-ANT/07		L-ANT/07	54
				Docente di riferimento Marco VALENTI <i>Prof. IIa fascia</i>		
5	2015	301601548 ARCHEOLOGIA DELL'ALTO MEDIOEVO I/LS	L-ANT/08		L-ANT/08	54

					<i>Università degli Studi di SIENA</i>	
					Giovanna BLANCHI <i>Prof. IIa fascia</i>	
6	2015	301601549	ARCHEOLOGIA DELL'ARCHITETTURA/LS	L-ANT/08	<i>Università degli Studi di SIENA</i>	L-ANT/08 36
					Franco CAMBI <i>Prof. IIa fascia</i>	
7	2015	301601550	ARCHEOLOGIA DELLE PRODUZIONI DI ETÀ CLASSICA/LS	L-ANT/07	<i>Università degli Studi di SIENA</i>	L-ANT/10 36
					Giovanna BLANCHI <i>Prof. IIa fascia</i>	
8	2016	301602775	ARCHEOLOGIA DELL'ITALIA MEDIEVALE	L-ANT/08	<i>Università degli Studi di SIENA</i>	L-ANT/08 54
					Docente di riferimento	
					Nicoletta VOLANTE <i>Ricercatore</i>	
9	2015	301601552	ARCHEOLOGIA SPERIMENTALE/LS	L-ANT/01	<i>Università degli Studi di SIENA</i>	L-ANT/01 36
					Docente di riferimento	
					Emanuele PAPI <i>Prof. Ia fascia</i>	
10	2016	301602782	ARCHITETTURA DEL MEDITERRANEO ANTICO	L-ANT/07	<i>Università degli Studi di SIENA</i>	L-ANT/07 54
					Mara STERNINI <i>Prof. IIa fascia</i>	
11	2015	301601553	ARTE E ARTIGIANATO DEL MONDO CLASSICO/LS	L-ANT/07	<i>Università degli Studi di SIENA</i>	L-ANT/07 54
					Alessandro DONATI <i>Prof. IIa fascia</i>	
12	2016	301602784	CHIMICA FISICA AMBIENTALE E DEI BENI	CHIM/12		CHIM/02 36

CULTURALI			<i>Università degli Studi di SIENA</i>
			Docente di riferimento Andrea ZIFFERERO
13 2015	301601555	CONSERVAZIONE E GESTIONE DEL PATRIMONIO ARCHEOLOGICO	L-ANT/10 <i>Prof. IIa fascia Università degli Studi di SIENA</i>
			Docente di riferimento Andrea ZIFFERERO
			<i>Prof. IIa fascia Università degli Studi di SIENA</i>
			Docente di riferimento Roberto FARINELLI
14 2015	301601556	EPIGRAFIA E ANTICHITA' MEDIEVALI	L-ANT/08 <i>Ricercatore Università degli Studi di SIENA</i>
			Docente di riferimento Andrea ZIFFERERO
15 2016	301602786	ETRUSCOLOGIA ED ANTICHITA' ITALICHE/LS	L-ANT/06 <i>Prof. IIa fascia Università degli Studi di SIENA</i>
			Docente di riferimento Andrea ZIFFERERO
			<i>Prof. IIa fascia Università degli Studi di SIENA</i>
16 2015	301601558	PAESAGGI DELL'ITALIA ANTICA/LS	L-ANT/10 <i>Franco CAMBI Prof. IIa fascia Università degli Studi di SIENA</i>
			Docente di riferimento Nicoletta VOLANTE
17 2015	301601559	PREISTORIA E PROTOSTORIA DEL MEDITERRANEO/LS	L-ANT/01 <i>Ricercatore Università degli Studi di SIENA</i>
			Docente di riferimento Lucia SARTI
18 2015	301601560	PREISTORIA E PROTOSTORIA EUROPEA/LS	L-ANT/01 <i>Prof. Ia fascia</i>

					<i>Università degli Studi di SIENA</i>	
19 2015	301601560	PREISTORIA E PROTOSTORIA EUROPEA/LS	L-ANT/01	Docente non specificato	25	
20 2016	301602793	TUTELA, CONSERVAZIONE E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO ARCHEOLOGICO	IUS/10	ANNA PATERA <i>Docente a contratto</i>	36	
					ore totali	889

Offerta didattica programmata

Attività caratterizzanti	settore	CFU		
		Ins	Off	Rad
Storia antica e medievale	M-STO/01 Storia medievale <i>CIVILTÀ' MEDIEVALI/LS MODULO A (2 anno) - 6 CFU</i>			
	<i>STORIA DELLA TOSCANA NEL MEDIOEVO II/LS (2 anno) - 6 CFU</i>	18	6	6 - 6
	L-ANT/03 Storia romana <i>STORIA ROMANA B/LS (2 anno) - 6 CFU</i>			
	L-ANT/10 Metodologie della ricerca archeologica <i>ARCHEOLOGIA BIZANTINA/LS (1 anno) - 9 CFU</i>			
	<i>PAESAGGI DELL'ITALIA ANTICA/LS (1 anno) - 9 CFU</i>			
	<i>ARCHEOLOGIA BIZANTINA/LS (2 anno) - 9 CFU</i>			
	<i>MUSEALIZZAZIONE E GESTIONE DEL PATRIMONIO ARCHEOLOGICO (2 anno) - 6 CFU</i>			
	<i>PAESAGGI DELL'ITALIA ANTICA/LS (2 anno) - 9 CFU</i>			
	L-ANT/09 Topografia antica <i>TECNOLOGIE E DIAGNOSTICA PER L'ARCHEOLOGIA (2 anno) - 6 CFU</i>			
	L-ANT/08 Archeologia cristiana e medievale <i>ARCHEOLOGIA DELL'ITALIA MEDIEVALE (1 anno) - 9 CFU</i>			
	<i>ARCHEOLOGIA DELL'ALTO MEDIOEVO I/LS (1 anno) - 9 CFU</i>			
	<i>ARCHEOLOGIA DELL'ALTO MEDIOEVO I/LS (2 anno) - 9 CFU</i>			
	<i>ARCHEOLOGIA DELL'ARCHITETTURA MEDIEVALE (2 anno) - 6 CFU</i>			
	<i>ARCHEOLOGIA DELL'EUROPA MEDIEVALE/LS (2 anno) - 6 CFU</i>			
	<i>ARCHEOLOGIA DELL'ITALIA MEDIEVALE (2 anno) - 9 CFU</i>			
	<i>ARCHEOLOGIA PUBBLICA (2 anno) - 6 CFU</i>			
	<i>EPIGRAFIA E ANTICHITÀ' MEDIEVALI (2 anno) - 6 CFU</i>			
	L-ANT/07 Archeologia classica			

IUS/10 Diritto amministrativo				
TUTELA, CONSERVAZIONE E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO ARCHEOLOGICO (1 anno) - 6 CFU				
L-ANT/02 Storia greca				
Attività formative affini o integrative	STORIA GRECA B/LS MODULO A (1 anno) - 6 CFU			12 -
	L-FIL-LET/05 Filologia classica	30	12	12
				min
				12
ICONOGRAFIA E TRADIZIONE CLASSICA II/LS (1 anno) - 6 CFU				
M-DEA/01 Discipline demotnoantropologiche				
ANTROPOLOGIA SOCIALE MOD. A (1 anno) - 6 CFU				
ETNOLOGIA MOD. A (1 anno) - 6 CFU				
Totale attività Affini			12	12 - 12
Altre attività			CFU	CFU Rad
A scelta dello studente			12	9 - 12
Per la prova finale			18	18 - 18
Ulteriori conoscenze linguistiche			3	3 - 6
Ulteriori attività formative			-	-
(art. 10, comma 5, lettera d) Tirocini formativi e di orientamento			-	-
Altre conoscenze utili per l'inserimento nel mondo del lavoro			6	6 - 6
Minimo di crediti riservati dall'ateneo alle Attività art. 10, comma 5 lett. d				
Per stages e tirocini presso imprese, enti pubblici o privati, ordini professionali			-	-
Totale Altre Attività			39	36 - 42
CFU totali per il conseguimento del titolo 120				
CFU totali inseriti			120 117 - 123	



Attività caratterizzanti

ambito disciplinare	settore	CFU		minimo da D.M. per l'ambito
		min	max	
Storia antica e medievale	L-ANT/03 Storia romana			
	L-OR/01 Storia del vicino oriente antico			
	M-STO/01 Storia medievale	6	6	-
	M-STO/06 Storia delle religioni			
Archeologia e antichità classiche e medievali	ICAR/18 Storia dell'architettura			
	L-ANT/01 Preistoria e protostoria			
	L-ANT/06 Etruscologia e antichità italiane			
	L-ANT/07 Archeologia classica	57	57	-
	L-ANT/08 Archeologia cristiana e medievale			
	L-ANT/09 Topografia antica			
	L-ANT/10 Metodologie della ricerca archeologica			
Formazione tecnica, scientifica e giuridica	BIO/08 Antropologia			
	CHIM/12 Chimica dell'ambiente e dei beni culturali			
	GEO/02 Geologia stratigrafica e sedimentologica	6	6	-
	GEO/07 Petrologia e petrografia			
	ICAR/19 Restauro			
	SECS-P/06 Economia applicata			
Minimo di crediti riservati dall'ateneo minimo da D.M. 48:		-		
Totale Attività Caratterizzanti				69 - 69

Attività affini

ambito disciplinare	settore	CFU		minimo da D.M. per l'ambito
		min	max	
Attività formative affini o integrative	IUS/10 - Diritto amministrativo			
	L-ANT/02 - Storia greca			
	L-FIL-LET/05 - Filologia classica	12	12	12
	M-DEA/01 - Discipline demografiche e antropologiche			

Totale Attività Affini

12 - 12

Altre attività

ambito disciplinare		CFU min	CFU max
A scelta dello studente		9	12
Per la prova finale		18	18
Ulteriori attività formative (art. 10, comma 5, lettera d)	Ulteriori conoscenze linguistiche	3	6
	Abilità informatiche e telematiche	-	-
	Tirocini formativi e di orientamento	-	-
	Altre conoscenze utili per l'inserimento nel mondo del lavoro	6	6
Minimo di crediti riservati dall'ateneo alle Attività art. 10, comma 5 lett. d			
Per stages e tirocini presso imprese, enti pubblici o privati, ordini professionali		-	-

Totale Altre Attività

36 - 42

Riepilogo CFU**CFU totali per il conseguimento del titolo**

120

Range CFU totali del corso

117 - 123

Comunicazioni dell'ateneo al CUN

Per l'a.a. 2016/2017 sono state proposte le seguenti modifiche:

Attività caratterizzanti

inserimento del ssd LOR/01 Storia del vicino oriente antico nell' Ambito disciplinare: Storia antica e medievale

Attività affini

inserimento del ssd M-DEA/01 Discipline Demotnoantropologiche nell' Ambito disciplinare: attività formative affini o integrative:

Altre attività

- riduzione di 3 CFU (da 21 CFU a 18 CFU) per la Prova finale

- assegnazione di ulteriori 3 CFU alle Ulteriori attività formative (art. 10 comma 5 lettera d), Altre conoscenze utili per l'inserimento nel mondo del lavoro per un totale di 6 CFU

Riformulazione dei quadri A3a, A4b1.

La proposta delle modifiche sopra elencate è stata adeguata alle osservazioni CUN del 16/03/2016, con delibera del CdA del 31/03/2016

Note relative alle attività di base**Note relative alle altre attività**

L'ampio numero di crediti assegnato alla prova finale deriva dalla natura specifica della tipologia prevalente della prova finale stessa. Le prove finali del settore archeologico sono infatti generalmente frutto di una ricerca avviata all'interno della attività sul campo o in laboratorio relative a un particolare insegnamento, a cui lo studente è invitato a dedicare 12 crediti nel corso del secondo anno. La rielaborazione dei dati comporta un tempo maggiore rispetto ad altre tipologie di dissertazioni finali, con un tempo da trascorrere in laboratorio.

**Motivazioni dell'inserimento nelle attività affini di settori previsti dalla classe
o Note attività affini**

Consentire agli studenti una formazione il più ampia possibile, contemperando le esigenze di approfondimento disciplinare con quelle imposte dalla molteplicità degli approcci metodologici ed operativi propri della moderna ricerca interdisciplinare e multidisciplinare sul mondo antico.

L-ANT/02 Storia Greca - darà agli studenti l'opportunità di ampliare ed approfondire i propri orizzonti conoscitivi relativi a tale ambito, anche nella prospettiva della preparazione dell'elaborato finale.

L-FIL-LET/05 Filologia classica - consentirà agli studenti che lo desiderino di conseguire una formazione più approfondita in questi settori anche in funzione dello svolgimento di una tesi di laurea relativa a uno di tali ambiti.

IUS/10 - Diritto amministrativo: consentirà agli studenti che lo desiderino di conseguire una formazione integrativa in questo settore, anche in funzione dello svolgimento di una tesi di laurea con argomento affine.

Il regolamento didattico del corso di studio e l'offerta formativa programmata saranno tali da consentire agli studenti che lo vogliano, di seguire percorsi formativi nei quali sia presente un'adeguata quantità di crediti in settori affini e integrativi che non siano già caratterizzanti.

Note relative alle attività caratterizzanti

Divisione Atti normativi
e affari istituzionali

D.R. Rep. n. 1200/2016
Prot. n. 32410 – I/3 del 05.09.2016

Sospensione efficacia Regolamento per il riconoscimento della figura di Docente Senior dell'Università degli Studi di Siena

IL RETTORE

- Vista la Legge 18 marzo 1958, n. 311 recante "Norme sullo stato giuridico ed economico dei professori universitari" e s.m. e i. e in particolare l'articolo 15;
- Visto il Decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382 "Riordinamento della docenza universitaria, relativa fascia di formazione nonché sperimentazione organizzativa e didattica";
- Vista la Legge 9 maggio 1989, n. 168, di istituzione del Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica, e s.m. e i. e in particolare l'articolo 6;
- Vista la Legge 30 dicembre 2010, n. 240 recante "Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario" e s.m. e i.;
- Visto il D.M. 22 ottobre 2004, n. 270 su "Modifiche al Regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli Atenei, approvato con D.M. 3 novembre 1999, n. 509" e successivi decreti attuativi;
- Visto lo Statuto dell'Università degli Studi di Siena emanato con D.R. n. 164/2012 del 7 febbraio 2012 e modificato con D.R. n. 93/2015 del 28 gennaio 2015, pubblicato in G.U. n. 37 del 14 febbraio 2015;
- Visto il Regolamento Didattico di Ateneo modificato in attuazione della Legge n. 240/2010 e s.m. e i., approvato con Decreto Direttoriale dell'8 febbraio 2013, ed emanato con D.R. n. 227 del 18 febbraio 2013 e modificato con D.R. n. 787 del 30 maggio 2013;
- Visto il D.R. n. 1129/2016 del 29 luglio 2016 relativo all'emanazione del Regolamento per il riconoscimento della figura di Docente Senior dell'Università degli Studi di Siena, scaturito dalla volontà dell'Ateneo di prevedere la possibilità - per Professori e Ricercatori dell'Università di Siena che si sono distinti nell'arco della propria carriera per la rilevanza del contributo fornito all'Ateneo e alla Comunità Accademica - di una temporanea prosecuzione della collaborazione anche dopo la cessazione dal servizio per raggiunti limiti di età;
- Rilevate alcune difficoltà applicative nelle disposizioni del sopracitato Regolamento;

- Ravvisata la necessità e l'urgenza - nelle more della revisione del predetto Regolamento da parte dei competenti Organi nella prima seduta utile - di sospendere l'applicazione;

DECRETA

Articolo unico

1. È sospesa l'efficacia delle disposizioni del Regolamento per il riconoscimento della figura di Docente Senior dell'Università degli Studi di Siena, emanato con D.R. n. 1129/2016 del 29 luglio 2016, fino alla emanazione delle opportune modifiche.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nell'Albo on-line e nel Bollettino Ufficiale di Ateneo.

Siena, 5 settembre 2016
Il Rettore

Divisione Atti normativi
e affari istituzionali

D.R. Rep. n. 1281/2016
Prot. n. 34227 – I/3 del 19.09.2016

Modifiche al Regolamento per il riconoscimento della figura di Docente Senior dell'Università degli Studi di Siena

IL RETTORE

- Vista la Legge 18 marzo 1958, n. 311 recante "Norme sullo stato giuridico ed economico dei professori universitari" e s.m. e i. e in particolare l'articolo 15;
- Visto il Decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382 "Riordinamento della docenza universitaria, relativa fascia di formazione nonché sperimentazione organizzativa e didattica";
- Vista la Legge 9 maggio 1989, n. 168, di istituzione del Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica, e s.m. e i. e in particolare l'articolo 6;
- Vista la Legge 30 dicembre 2010, n. 240 recante "Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario" e s.m. e i.;
- Visto il D.M. 22 ottobre 2004, n. 270 su "Modifiche al Regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli Atenei, approvato con D.M. 3 novembre 1999, n. 509" e successivi decreti attuativi;
- Visto lo Statuto dell'Università degli Studi di Siena emanato con D.R. n. 164/2012 del 7

febbraio 2012 e modificato con D.R. n. 93/2015 del 28 gennaio 2015, pubblicato in G.U. n. 37 del 14 febbraio 2015;

- Visto il Regolamento Didattico di Ateneo modificato in attuazione della Legge n. 240/2010 e s.m. e i., approvato con Decreto Direttoriale dell'8 febbraio 2013, ed emanato con D.R. n. 227 del 18 febbraio 2013 e modificato con D.R. n. 787 del 30 maggio 2013;

- Visto il D.R. n. 1129/2016 del 29 luglio 2016 relativo all'emanazione del Regolamento per il riconoscimento della figura di Docente Senior dell'Università degli Studi di Siena, scaturito dalla volontà dell'Ateneo di prevedere la possibilità - per Professori e Ricercatori dell'Università di Siena che si sono distinti nell'arco della propria carriera per la rilevanza del contributo fornito all'Ateneo e alla Comunità Accademica - di una temporanea prosecuzione della collaborazione anche dopo la cessazione dal servizio per raggiunti limiti di età;

- Visto il D.R. n. 1200/2016 del 5 settembre 2016 con il quale, rilevate alcune difficoltà applicative delle disposizioni del sopracitato Regolamento e ravvisata la necessità e l'urgenza di una revisione del Regolamento per il riconoscimento della figura di Docente Senior dell'Università degli Studi di Siena, ne veniva sospesa l'applicazione fino alla emanazione delle opportune modifiche da sottoporre ai competenti Organi nella prima seduta utile;

- Vista la delibera n. 284/2016 con la quale il Senato Accademico, nella seduta del 9 settembre 2016 - a fronte del prefissato ordine delle sedute degli Organi per lo stesso giorno (la mattina Senato Accademico e il pomeriggio Consiglio di Amministrazione) e considerata la necessità e l'urgenza di dare quanto prima applicazione al Regolamento in oggetto opportunamente modificato - approvava con ulteriori modifiche il Regolamento per il riconoscimento della figura di Docente Senior dell'Università degli Studi di Siena, fatta salva l'acquisizione del parere favorevole del Consiglio di Amministrazione nella prima seduta utile;

- Vista la delibera n. 313/2016 con la quale il Consiglio di Amministrazione, nella seduta del 9 settembre 2016, esprimeva parere favorevole sulle modifiche al Regolamento per il riconoscimento della figura di Docente Senior dell'Università degli Studi di Siena, nel testo approvato dal Senato Accademico del 9 settembre 2016;

- Ravvisata la necessità e l'urgenza di recepire nella normativa di Ateneo il Regolamento per il riconoscimento della figura di Docente Senior dell'Università degli Studi di Siena, nei termini considerati;

DECRETA

Articolo 1

1. A decorrere dalla data di pubblicazione del presente provvedimento nell'Albo *on line* di Ateneo, è revocata la sospensione, di cui al D.R. 1200/2016 del 5 settembre 2016, del Regolamento per il riconoscimento della figura di Docente Senior dell'Università degli Studi di Siena, emanato con D.R. n. 1129/2016 del 29 luglio 2016.

2. Dalla medesima data di cui al comma 1, gli articoli del Regolamento di cui al comma 1, sono modificati nei termini di cui all'Articolo 2 del presente provvedimento.

3. Il Regolamento di cui al comma 1, nel testo integrale modificato, è riportato nell'Allegato 1 al presente provvedimento di cui costituisce parte integrante.

Articolo 2

1. All'Art. 1, comma 1, del Regolamento per il riconoscimento della figura di Docente Senior dell'Università degli Studi di Siena, emanato con D.R. n. 1129/2016 del 29 luglio 2016, dopo "il riconoscimento" e prima di "collocamento", al posto di "all'atto del", leggesi: "a partire dalla data di".

2. All'Art. 3, comma 1, del Regolamento di cui al comma 1, inizio periodo, al posto di "La proposta", leggesi: "La richiesta"; ancora, dopo "presentata" e prima di "a partire", al posto di "al Senato Accademico da un Dipartimento dell'Ateneo", leggesi: "dal docente interessato al proprio Dipartimento di afferenza"; ancora, dopo "oltre" e prima di "collocamento", al posto di "il", leggesi: "i tre mesi successivi al"; infine, dopo "riposo", e prima del punto di fine comma, al posto di "dell'interessato", leggesi: "dello stesso".

3. All'Art. 3, comma 4, del Regolamento di cui al comma 1, al primo periodo, dopo "per un" e prima di "non rinnovabile", al posto di "triennio", leggesi: "biennio".

4. L'art. 5 del Regolamento di cui al comma 1, è interamente abrogato.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nell'Albo *on-line* e nel Bollettino Ufficiale di Ateneo.

Siena, 19 settembre 2016

Il Rettore

Allegato 1: Regolamento per il riconoscimento della figura di Docente Senior dell'Università degli Studi di Siena

Regolamento per il riconoscimento della figura di Docente Senior dell'Università degli Studi di Siena

Art. 1 – Oggetto

1. Il presente Regolamento disciplina condizioni e procedure per il riconoscimento, a partire dalla data di collocamento a riposo e a richiesta dell'interessato, della figura di "Docente Senior" dell'Università di Siena in capo ai Professori di I e di II fascia e ai Ricercatori che abbiano contribuito in maniera rilevante al prestigio dell'Ateneo.

Art. 2 – Requisiti per il riconoscimento

1. La figura di Docente Senior può essere riconosciuta in capo ai Professori e ai Ricercatori in possesso dei seguenti requisiti:

- a. avere svolto attività scientifica di livello elevato;
- b. avere contribuito al progresso scientifico della propria disciplina e all'immagine e rilevanza dell'Università di Siena nel suo complesso;
- c. avere svolto con continuità e dedizione la propria attività didattica e di ricerca e partecipato costantemente all'attività accademica e istituzionale del Dipartimento di appartenenza;
- d. avere mantenuto, nel corso della carriera accademica, un contegno connotato da assoluta correttezza nei confronti di interlocutori interni ed esterni all'Ateneo;
- e. non avere ricevuto, negli ultimi tre anni di insegnamento, valutazioni negative della didattica né sanzioni disciplinari;
- f. avere contribuito alla Valutazione della qualità della ricerca dell'Ateneo in modo significativamente positivo.

Art. 3 – Procedura per il riconoscimento della figura di Docente Senior

1. La richiesta di riconoscimento è presentata dal docente interessato al proprio Dipartimento di appartenenza a partire dai tre mesi precedenti e non oltre i tre mesi successivi al collocamento a riposo dello stesso.
2. La proposta è discussa dal Consiglio di Dipartimento e la deliberazione è adottata a maggioranza assoluta dei componenti il medesimo.
3. Ottenuta la votazione favorevole del Dipartimento, la proposta è trasmessa al Senato Accademico, il quale delibera in merito alla stessa con la maggioranza assoluta dei suoi componenti.
4. La figura di Docente Senior è riconosciuta per un biennio non rinnovabile con provvedimento del Rettore. A far data dal provvedimento del Rettore, l'interessato può svolgere le attività di cui al successivo articolo 4.
5. Il numero massimo totale di Docenti Senior riconoscibili da ciascun Dipartimento non può superare il 10% del numero dei docenti afferenti al Dipartimento ospitante.

Art. 4 – Attività del Docente Senior

1. Al Docente Senior è consentito:

- a. la continuazione dell'attività di ricerca nell'ambito dei progetti intrapresi presso il Dipartimento;
 - b. l'affidamento diretto e gratuito di attività didattica sulla base di motivate esigenze del Dipartimento nel rispetto dei vincoli previsti dal Regolamento Didattico di Ateneo;
 - c. l'utilizzo degli spazi condivisi individuati dall'Amministrazione;
 - d. l'utilizzo delle attrezzature del Dipartimento ospitante sulla base del progetto definito e monitorato dal Dipartimento stesso;
 - e. l'utilizzo dell'indirizzo di posta elettronica dell'Ateneo;
 - f. l'accesso alle biblioteche e alle risorse informatiche dell'Ateneo.
2. Spetta al Dipartimento che ha deliberato la proposta di riconoscimento di cui all'articolo 3 farsi carico delle spese di copertura assicurativa.
3. La figura di Docente Senior è incompatibile con qualsiasi attività didattica o di ricerca retribuita dall'Università di Siena, salvo casi specifici individuati dai singoli dipartimenti per ulteriori attività didattiche relative al post-laurea o al terzo livello.
-

BOLLETTINO UFFICIALE
DELL'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI SIENA

Periodico bimestrale di atti normativi, circolari ed altre comunicazioni dell'Università

Parte prima	Modifiche di Statuto, Regolamenti e altra normativa interna
Parte seconda	Atti di Amministrazione

Direttore Responsabile: Salvatrice Massari

Redazione: Area Affari Generali e Legali - Divisione Atti Normativi e Affari Istituzionali - Tel. n. 0577-235330;

Stampa: Ufficio comunicazione e Portale di Ateneo

Autorizzazione del Tribunale di Siena n. 625 dell'11 marzo 1996